

Bruxelles, 12 giugno 2026
(OR. en)

10491/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0555 (COD)

COMPET 764	ECOFIN 810
IND 413	COH 116
MI 629	INDEF 125
CADREFIN 290	CULT 86
FIN 874	CYBER 290
RECH 281	JAI 821
ESPACE 102	DIGIT 164
CONSOM 194	DATAPROTECT 199
DUAL USE 48	FREMP 209
EDUC 270	RELEX 832
TELECOM 317	COPS 348
ENER 397	UD 181
ENV 725	AUDIO 85
CLIMA 329	PROCIV 131
AGRI 495	IPCR 66
TRANS 420	MAP 128
SAN 478	FISC 221
PHARM 107	CODEC 1165
BIOTECH 81	IA 165
POLMIL 239	CSC 402
POLGEN 168	

NOTA


Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	11770/1/25 REV 1
Oggetto:	Regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività (ECF), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa <i>- Orientamento generale parziale</i>

Si allega per le delegazioni il testo presentato al Consiglio "Affari generali" nella sessione del 16 giugno 2026 al fine di raggiungere un orientamento generale parziale sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività.

La numerazione della proposta della Commissione resta invariata fino alla fine dei negoziati.

Tutti gli importi di riferimento restano in sospeso fino alla conclusione dei negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale.

Le disposizioni tra parentesi sono escluse dall'orientamento generale parziale.



2025/0555 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) 2025/2643

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 172, primo comma, l'articolo 173, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 175, primo comma, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 in combinato disposto con l'articolo 188, secondo comma, l'articolo 189, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) [Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.]

(2) L'Unione sta affrontando un periodo decisivo per il suo futuro, dal punto di vista politico, economico, sociale, ambientale, climatico e della sicurezza, caratterizzato anche da un aumento dei rischi legati alle minacce militari convenzionali. La relazione Draghi dal titolo "*The future of European competitiveness*" (Il futuro della competitività europea)³ ha presentato una nuova visione per rilanciare la crescita sostenibile in Europa. La relazione Letta⁴ ha sottolineato la necessità per l'Europa di sfruttare il mercato unico per conquistare una posizione di leadership nella competizione globale. La comunicazione della Commissione sulla bussola per la competitività⁵ ha fornito una tabella di marcia comune per rafforzare la decarbonizzazione e la competitività, sulla base delle raccomandazioni delle suddette relazioni. La comunicazione della Commissione relativa al patto per l'industria pulita⁶ ha sottolineato la necessità di accelerare la decarbonizzazione, la reindustrializzazione e l'innovazione, coniugando azione per il clima e competitività in un'unica strategia di crescita globale. I piani d'azione settoriali per l'industria, come quelli per l'industria automobilistica, siderurgica e chimica, mirano a garantire la competitività, la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'industria europea. La relazione sullo stato del decennio digitale 2025⁷ sottolinea l'urgente necessità di promuovere la cooperazione e aumentare gli investimenti pubblici e privati al fine di rafforzare la leadership, la sovranità e l'inclusività digitali dell'Unione. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea⁸ sottolinea la necessità di reinvestire massicciamente e rapidamente nella difesa a sostegno della libertà d'azione dell'Europa. Occorre prestare attenzione alle esigenze specifiche derivanti dalle sfide geopolitiche che causano maggiori preoccupazioni in materia di sicurezza.

³ Il futuro della competitività europea: relazione di Mario Draghi, settembre 2024, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en.

⁴ Relazione di Enrico Letta sul futuro del mercato unico, aprile 2024, <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>.

⁵ Bussola per la competitività - Commissione europea.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione", COM(2025) 85 final del 26.2.2025.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Stato del decennio digitale 2025: continuare a costruire la sovranità e il futuro digitale dell'UE", COM(2025) 290 final del 16.6.2025.

⁸ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

Inoltre, le priorità della strategia europea per la sicurezza economica evidenziano ulteriormente la necessità fondamentale di garantire il vantaggio tecnologico dell'Unione e di ridurre i rischi nelle relazioni economiche, anche rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento e riducendo così le dipendenze. Il patto europeo per gli oceani sottolinea la necessità di rafforzare la competitività e accelerare la transizione strategica in tutti i settori dell'economia blu, concentrandosi in particolare sulla decarbonizzazione e sul potenziamento dell'innovazione. Come indicato nella comunicazione della Commissione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale"⁹, il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione deve essere meglio mirato, più semplice, più flessibile e prevedibile e deve realizzare meglio le priorità dell'Unione, tra cui il rafforzamento della competitività dell'UE.

- (2 bis) L'ECF nel suo complesso dovrebbe perseguire gli obiettivi generali indicati nel presente regolamento, tenendo conto nel contempo delle specificità delle attività sostenute nell'ambito dell'ECF.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale", COM(2025)46 final dell'11.2.2025.

- (3) Per riconquistare e rafforzare il proprio vantaggio competitivo, è essenziale che l'Unione rilanci il ciclo dell'innovazione sviluppando la propria capacità di innovazione dirompente e investendo in tecnologie emergenti, all'avanguardia e strategiche con un potenziale economico significativo, anche aumentando la produttività. Per garantire la propria autonomia nell'economia mondiale, l'Unione dovrebbe assicurarsi la leadership tecnologica e industriale nei settori strategici, partendo dalle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dall'economia circolare, sviluppando e fabbricando tecnologie strategiche in Europa e mitigando i rischi per la sua sicurezza e resilienza derivanti da dipendenze esterne critiche. Tale obiettivo può essere raggiunto rimediando, in modo proporzionato, ai fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali senza spiazzare i finanziamenti privati, tenendo conto dell'elevato fabbisogno di investimenti per realizzare le priorità dell'Unione, tra cui la decarbonizzazione e la transizione digitale. Tali situazioni di investimento subottimali possono anche derivare da condizioni legate alla resilienza, alla capacità o alla sicurezza, da perturbazioni della connettività e dalla maggiore esposizione delle infrastrutture e delle catene del valore strategiche alle minacce. È pertanto opportuno porre maggiormente l'accento sulla promozione della partecipazione del settore privato migliorando l'uso dei meccanismi di condivisione dei rischi tra i fondi dell'Unione e gli investitori privati, al fine di garantire un uso efficiente dei finanziamenti pubblici. Questo permetterà di sfruttare e, al tempo stesso, di amplificare ulteriormente gli effetti dei progressi compiuti nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, che fornirà il panorama normativo necessario per favorire gli investimenti privati. L'utilizzo di eventuali risorse nazionali supplementari non dovrebbe pregiudicare l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
- (4) I finanziamenti dell'Unione dovrebbero offrire sostegno alle imprese e ai progetti lungo l'intero percorso di investimento. Tale percorso comprende tutte le fasi dello sviluppo e della produzione di tecnologie, prodotti e servizi strategici in Europa, dalla ricerca applicata, attraverso tutte le forme di innovazione, espansione, applicazione industriale, fino alla produzione e alla diffusione sul mercato, compresi il sostegno in termini di investimenti e costi operativi, le infrastrutture e le competenze di cui vi sia necessità. Il percorso di investimento non è lineare, poiché tutte le fasi si alimentano a vicenda e le idee per tecnologie, prodotti o servizi nuovi possono emergere in qualsiasi momento. I finanziamenti dell'Unione devono tenere conto di questa realtà non lineare mediante una maggiore flessibilità nell'erogazione del sostegno, preservando nel contempo la prevedibilità dei finanziamenti.

- (5) I finanziamenti dell'Unione dovrebbero facilitare la creazione e l'espansione di ecosistemi industriali e innovativi, in cui diversi soggetti interagiscono in modo sinergico. Gli ecosistemi di successo sono caratterizzati da interazioni e collaborazioni intensive e agili tra piccole e grandi imprese, università, istituti di ricerca, fornitori di infrastrutture, investitori e autorità pubbliche. In assenza di tale collaborazione all'interno dei singoli ecosistemi innovativi e industriali e tra di essi, il potenziale innovativo rimane inutilizzato.
- (6) La connettività digitale e la cibersicurezza sono fondamentali per promuovere la collaborazione all'interno dell'ecosistema, in quanto accelerano l'innovazione, consentono un accesso continuo e sicuro alle capacità e alle soluzioni digitali critiche in tutta l'Unione, agevolano i partenariati pubblico-privato transfrontalieri e promuovono l'interoperabilità e l'efficacia in termini di costi.
- (7) Lo scopo dell'ECF è pertanto quello di creare una capacità di investimento per sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nelle infrastrutture, nei prodotti, nei servizi e nei settori strategici, garantendo un percorso di investimento più fluido. Esso promuoverà la creazione e l'espansione degli ecosistemi dell'innovazione, dei finanziamenti privati e dell'industria e la collaborazione tra di essi.
- (8) Nell'Unione permangono disparità persistenti tra le regioni per quanto riguarda i risultati in termini di competitività e innovazione. Dopo gli sforzi prolungati compiuti a livello sia di Unione che nazionale per colmare il divario in materia di innovazione, è giunto il momento di liberare il pieno potenziale di ogni regione. Facendo in modo che le regioni meno sviluppate siano efficacemente collegate alle catene del valore dell'Unione, quest'ultima nel suo complesso sarà in una posizione migliore per competere a livello globale.

- (9) Le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione offrono risorse uniche e strategiche — tra cui la vicinanza a paesi terzi, condizioni eccezionali per la ricerca spaziale e astrofisica, un potenziale abbondante di energie rinnovabili, una ricca biodiversità e vaste zone marittime — di cui beneficia l'Unione nel suo complesso. L'ECF dovrebbe sfruttare il loro potenziale di avamposti geostrategici, in particolare a sostegno degli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, preparazione, catene del valore regionali e competitività.
- (9 bis) Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa dev'essere attuato mediante programmi specifici che precisino le modalità dettagliate di realizzazione degli stessi, ne fissino la durata e prevedano i mezzi ritenuti necessari. L'ECF comprende il programma specifico di ricerca nel settore della difesa ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 3, TFUE, che attua il regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa] per quanto riguarda le attività di ricerca nel settore della difesa.

- (10) La Commissione dovrebbe garantire un elevato livello di coordinamento e sinergie tra tutte le fonti di finanziamento dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. A tal fine, il programma quadro di ricerca e innovazione dovrebbe essere strettamente collegato all'ECF allo scopo di garantire che l'industria europea sfrutti i risultati della ricerca finanziati dall'Unione per incrementare l'innovazione e la produzione in Europa. Al fine di promuovere le sinergie, i programmi di lavoro adottati a norma del presente regolamento ("programmi di lavoro") dovrebbero integrare in una parte specifica e dedicata la componente "Competitività", parte II "Competitività e società", del regolamento (UE) [XXX]¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio [programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa"]¹¹ e garantire la coerenza con tale componente, secondo la procedura di comitato prevista dal presente regolamento. Gli obiettivi e le attività specifici definiti negli ambiti di intervento stabiliti dal presente regolamento possono essere attuati, se del caso, mediante azioni specifiche di ricerca e innovazione. I programmi di lavoro dell'ECF, comprese le attività di ricerca e innovazione collaborative negli ambiti di intervento di cui ai capi da IV a VII dell'ECF, dovrebbero essere adottati conformemente alle norme relative ai programmi di lavoro dell'ECF, comprese le sue procedure di comitato, al fine di mantenere un sostegno continuo al percorso di investimento. Il programma specifico di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbe disporre di un proprio insieme di norme consolidate, con norme relative ai programmi di lavoro dell'ECF applicabili alle azioni a sostegno della politica per l'industria della difesa, comprese le azioni nell'ambito della ricerca e dello sviluppo collaborativi, dell'innovazione e della superiorità tecnologica nel settore della difesa. Le norme di Orizzonte Europa, comprese quelle relative ai comitati di valutazione e ai criteri di aggiudicazione o di attribuzione, dovrebbero applicarsi alle attività di ricerca e innovazione collaborative finanziate nell'ambito della parte "Competitività" del pilastro II di Orizzonte Europa, che dovrebbero essere integrate in un'apposita parte specifica nei programmi di lavoro dell'ECF. Per quanto riguarda l'associazione, l'ammissibilità alle azioni dell'apposita parte specifica sulla ricerca collaborativa finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbe essere subordinata all'associazione totale o parziale a Orizzonte Europa.

¹⁰ GU L..., pag. .

¹¹ COM(2025) 543 final.

- (11) Al fine di promuovere sinergie tra le azioni nell'ambito dell'ECF e quelle nell'ambito del Fondo per l'innovazione, i programmi di lavoro dovrebbero garantire la coerenza con le priorità del Fondo per l'innovazione e i tipi di azioni che potrebbero essere finanziati a titolo di tale fondo. Insieme, l'ECF, Orizzonte Europa e il Fondo per l'innovazione dovrebbero offrire un sostegno coerente alla competitività dell'Unione.
- (12) Inoltre, al fine di prevedere un forte collegamento con lo strumento di coordinamento per la competitività, i programmi di lavoro dovrebbero garantire la coerenza con i progetti selezionati e le priorità in materia di competitività individuate nell'ambito di tale strumento.
- (12 bis) Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse dell'Unione per conseguire gli obiettivi dell'ECF, quest'ultimo è attuato in sinergia con altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo Europa globale, il programma per il mercato unico e le dogane, Erasmus+ e AgoraEU.
- (13) La cooperazione tra il settore pubblico e quello privato può favorire la competitività europea ed è necessario fare leva sugli investimenti privati per raggiungere gli obiettivi dell'ECF. Dovrebbe pertanto essere possibile eseguire parti del bilancio dell'ECF attraverso partenariati europei insieme ad altri partner, attori pubblici o privati, nei casi in cui questa sia la forma di esecuzione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici, in particolare per le attività di diffusione sul mercato. Tale opzione comprende i partenariati nell'ambito del QFP 2028-2034 nonché i partenariati istituiti nell'ambito del QFP 2021-2027 che continuano a operare durante la fase di transizione. Al fine di promuovere sinergie ed efficienze, i partenariati europei dovrebbero seguire un approccio strategico di portafoglio per migliorare la coerenza, garantire la complementarità e ottimizzare l'uso delle risorse dell'Unione, tenendo conto del loro contributo agli obiettivi di competitività nell'ambito del Fondo. Pertanto, un portafoglio coerente e complementare comprendente un numero limitato di partenariati europei dovrebbe essere selezionato mediante una procedura trasparente, aperta e competitiva sulla base di un insieme di criteri quantificabili relativi al ciclo di vita.

- (14) L'ECF dovrebbe utilizzare l'intero pacchetto di strumenti del bilancio dell'Unione per sbloccare ulteriori investimenti pubblici e privati, in particolare da parte degli investitori istituzionali, durante l'intero percorso di investimento. Dovrebbe contribuire a creare una "cultura degli investimenti" sfruttando meglio i fondi pubblici e il potenziale di riduzione dei rischi del bilancio dell'Unione. Dovrebbe massimizzare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione e attrarre capitali privati per garantire una base industriale e dell'innovazione competitiva, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento innovativi, tra cui il coinvestimento pubblico-privato con rapporti di rischio/rendimento asimmetrici. A tale riguardo, l'opzione privilegiata dovrebbe essere, ove possibile, l'uso di strumenti finanziari che attraggono investitori privati.
- (15) La relazione Draghi chiede un maggiore sostegno agli investimenti per colmare la carenza di investimenti e riconosce il programma InvestEU come il principale strumento di condivisione del rischio da utilizzare. [Lo strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività (strumento InvestEU ECF) dovrebbe istituire un'unica garanzia di bilancio e fornire strumenti finanziari a sostegno della competitività dell'UE.]
- (16) In un contesto economico, sociale, di sicurezza e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del QFP e dei relativi programmi. [A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto, nella procedura di bilancio, dell'evoluzione delle esigenze strategiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, garantendo nel contempo la prevedibilità necessaria per l'attuazione degli investimenti.]
- (17) L'ECF dovrebbe facilitare l'accesso ai finanziamenti dei programmi dell'Unione attraverso procedure incentrate sull'utente, rapide, più semplici e armonizzate e migliorare la coerenza tra gli strumenti dell'Unione e con gli investimenti degli Stati membri. L'ECF dovrebbe porre i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, in particolare l'industria, le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, comprese quelle istituite nell'ambito del prossimo 28° regime, al centro della progettazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione.

- (18) [L'ECF dovrebbe operare attraverso quattro ambiti di intervento che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: transizione pulita e decarbonizzazione industriale; salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia; leadership digitale; resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio.]
- (19) Le infrastrutture costituiscono un fattore abilitante essenziale per la competitività europea. Gli investimenti nelle infrastrutture sono una condizione necessaria per il corretto funzionamento del mercato unico dell'Unione, per la transizione verde e digitale e per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'Unione. Ad esempio, la rete transeuropea dei trasporti promuove forme di trasporto sostenibili nonché il miglioramento delle soluzioni digitali e di trasporto multimodali e interoperabili, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno. Le reti transeuropee dell'energia sono fondamentali per realizzare un'autentica Unione dell'energia che consenta di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima tramite il collegamento delle reti di energia elettrica e di energia pulita dei paesi dell'Unione al fine di garantire l'indipendenza energetica e la competitività dell'UE. A tal fine è essenziale sviluppare interconnettori transfrontalieri e reti interne di trasmissione e distribuzione. Il sostegno dell'ECF dovrebbe operare in modo coerente e complementare con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE). È essenziale per la competitività dell'Europa garantire sinergie tra lo sviluppo, con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa, di reti transeuropee nel settore dell'energia e dei trasporti con un forte impatto transfrontaliero e il sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione, la modernizzazione e l'espansione delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali nell'ambito dell'ECF.
- (20) Inoltre, le reti digitali transeuropee sono essenziali per interconnettere le reti di telecomunicazione nazionali e internazionali, consentendo un accesso transfrontaliero sicuro e senza soluzione di continuità al calcolo ad alte prestazioni, al cloud, ai dati e all'IA. A tale riguardo, è essenziale sviluppare, proteggere e mantenere le infrastrutture necessarie per la competitività, come le reti dorsali terrestri e le infrastrutture di cavi sottomarini, così da garantire la continuità del servizio in caso di incidenti e aumentare le capacità di rilevamento nei bacini marittimi per rafforzare la sicurezza dei cavi sottomarini, come sottolineato nella comunicazione congiunta "Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi".

(21) La forza competitiva dell'Unione risiede nei suoi cittadini. La bussola per la competitività individua nella promozione delle competenze e di posti di lavoro di qualità un attivatore trasversale. Nelle sue conclusioni del 20 marzo 2025, il Consiglio europeo sottolinea che "a seguito della comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2025, su un'Unione delle competenze, è opportuno compiere ulteriori sforzi per migliorare l'acquisizione, il riconoscimento e il mantenimento delle competenze in tutta l'UE, dallo sviluppo di competenze di base alla partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione". Un dialogo intenso è parte integrante di tali sforzi. Il capitale umano e la promozione della parità di genere sono fondamentali per la prosperità sostenibile dell'Unione, la sua resilienza economica e l'economia sociale di mercato dell'UE, unica nel suo genere. È essenziale promuovere una prosperità sostenibile, che implica anche posti di lavoro di alta qualità, stimolando la crescita della produttività, rendendo i settori economici dell'Unione più competitivi e innovativi, attirando ulteriori investimenti e sostenendo un mercato unico dinamico e una maggiore sicurezza economica. L'ECF dovrebbe contribuire all'Unione delle competenze¹² sostenendo lo sviluppo di una forza lavoro qualificata dotata delle competenze specifiche necessarie nei settori strategici di investimento dell'ECF, attraverso l'apprendimento permanente, l'istruzione, progetti di formazione e apprendistati, e la creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti, e accompagnando gli investimenti dell'ECF con investimenti in competenze per alleviare le carenze di competenze in determinati settori strategici dell'ECF. Ciò dovrebbe comprendere la garanzia europea per le competenze che consente ai lavoratori dei settori in fase di ristrutturazione di riqualificarsi e migliorare il livello delle proprie competenze, in linea con le strategie di transizione nazionali, regionali o settoriali in materia. L'ECF dovrebbe sostenere l'analisi del fabbisogno di competenze, compresa l'analisi delle lacune in termini di competenze, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione e promuovere partenariati pubblico-privato tra università, erogatori d'istruzione e formazione professionale ("IFP"), imprese, in particolare PMI, parti sociali e organizzazioni per la ricerca applicata e la tecnologia. L'ECF dovrebbe inoltre poter sostenere le attività delle alleanze delle università europee, anche in collaborazione con i datori di lavoro, al fine di migliorarne i risultati in materia di innovazione e lo sviluppo di competenze e talenti.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "L'Unione delle competenze", COM(2025) 90 final del 5.3.2025.

(21 bis) L'ECF dovrebbe sostenere azioni relative alla protezione dell'ambiente, all'azione per il clima, all'innovazione e alla competitività in tutti i settori contemplati dal programma LIFE nell'ambito del QFP 2021-2027, compresi l'economia circolare, la natura e la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la transizione all'energia pulita. Le "attività LIFE" dovrebbero preservare le caratteristiche essenziali del programma LIFE, garantendo un sostegno costante a progetti innovativi dal basso verso l'alto e a tutti i pertinenti portatori di interessi per quanto riguarda la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale, come pure per la sensibilizzazione su clima e ambiente a tutti i pertinenti livelli di governance.

(22) L'ECF dovrebbe contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'industria europea promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite e delle relative catene di approvvigionamento. L'ECF dovrebbe sostenere l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di clima ed energia e del patto per l'industria pulita, trasformando la transizione pulita e la decarbonizzazione in un motore di crescita e competitività dell'industria europea. A tal fine, l'ECF dovrebbe sostenere la decarbonizzazione con un approccio tecnologicamente neutro, che comprenda soluzioni a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio, riconoscendo nel contempo il contributo delle diverse tecnologie al bilanciamento della rete e all'integrazione settoriale, al fine di allinearsi in particolare al fabbisogno di investimenti dei settori ad alta intensità energetica. Il Fondo dovrebbe inoltre far progredire l'attuazione del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, garantendo un'energia sicura, a prezzi accessibili, efficiente, rinnovabile e pulita per tutti gli europei. L'ECF dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia decarbonizzata, circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse, a impatto climatico zero, resiliente dal punto di vista idrico e basata sulle risorse biologiche, compresa la transizione pulita delle PMI, ad esempio nei settori del turismo, dei trasporti, dell'edilizia e in altri settori economici. Dovrebbe sostenere una produzione industriale sostenibile, positiva per la natura e resiliente nei settori ad alta intensità energetica dell'Unione, in linea con gli obiettivi della proposta di atto legislativo sull'accelerazione industriale. Dovrebbe sostenere i materiali avanzati in linea con gli obiettivi del futuro atto legislativo sui materiali avanzati. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ (regolamento sull'industria a zero emissioni nette), promuovendo la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e l'aumento delle capacità di produzione e sostenendo gli investimenti nelle relative infrastrutture.

¹³ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

- (22 bis) Per decarbonizzare il settore dei trasporti, l'ECF dovrebbe tra l'altro investire, a integrazione di altri strumenti di finanziamento dell'Unione, nello sviluppo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e nell'elettrificazione. Ciò comprende anche le infrastrutture correlate, come le infrastrutture di ricarica, e i mezzi mobili, inclusi i veicoli, le navi come i pescherecci, gli aeromobili e il materiale rotabile, nonché la modernizzazione, l'automazione e la digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto, ad esempio i porti, i poli energetici portuali e il trasporto ferroviario ad alta velocità. Tali iniziative possono sostenere gli obiettivi delle politiche dell'UE in materia di trasporti, tra cui lo sviluppo di trasporti sostenibili, la competitività e la trasformazione dell'industria automobilistica e delle pertinenti catene del valore industriali, alla luce delle strategie settoriali e dei piani d'azione dell'UE.
- (23) L'ECF dovrebbe contribuire alla protezione, al ripristino e al miglioramento della qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua, le coste, il mare, la terra e il suolo, al fine di ridurre l'inquinamento, interrompere e invertire la perdita di biodiversità nonché contrastare il degrado degli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini, rafforzando nel contempo la resilienza climatica e idrica, compresa la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici quali siccità, inondazioni ed eventi meteorologici estremi. L'ambito "Transizione pulita e decarbonizzazione" dell'ECF dovrebbe finanziare progetti che contribuiscono a tali obiettivi.
- (24) I progetti e le attività nell'ambito di intervento "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" dovrebbero sostenere la decarbonizzazione dell'industria europea, promuovere la decarbonizzazione dei processi di produzione, l'approvvigionamento energetico e l'adozione di soluzioni che sfruttano le energie rinnovabili e pulite, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili integrate, le flessibilità del sistema energetico, lo stoccaggio dell'energia, le ristrutturazioni energetiche e le soluzioni innovative di riscaldamento e raffrescamento, nonché lo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi basati sulla natura e di soluzioni dal lato della domanda riguardanti edifici, trasporti e industria puliti e decarbonizzati. Ove necessario per conseguire gli obiettivi dell'ECF, quest'ultimo dovrebbe sostenere le azioni della componente di avvio dello strumento del nuovo Bauhaus europeo, in sinergia con il [10° PQ: Orizzonte Europa].

- (25) La produttività manifatturiera dell'Unione dipende dall'efficienza nell'uso delle risorse, in quanto i materiali utilizzati rappresentano una parte significativa dei costi di produzione. Gli approcci circolari ai materiali, ai prodotti, ai servizi e alla produzione aumentano la produttività delle risorse, mentre le attività di conservazione del valore, quali la rifabbricazione, il ricondizionamento e la riparazione, offrono significative opportunità di lavoro. L'ECF dovrebbe contribuire alla bioeconomia, all'economia circolare e all'accesso ai materiali, compresi i biomateriali.
- (26) L'Unione ha il potenziale per diventare un leader a livello globale nel settore delle tecnologie digitali. L'ECF dovrebbe promuovere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni, infrastrutture e capacità digitali in tutta l'Unione, nonché lo sviluppo di competenze digitali avanzate, comprese quelle in materia di cibersicurezza, a vantaggio della società e dell'economia europea. Oltre al sostegno delle competenze digitali avanzate nell'ambito dell'ECF, un livello adeguato più ampio di competenze digitali, comprese quelle di base e intermedie, dovrebbe essere sostenuto attraverso altri programmi del QFP, in quanto tali competenze sono importanti per sostenere la competitività dell'Europa.
- (27) L'insufficienza cronica di investimenti nel settore tecnologico europeo è una delle cause principali della mancanza di competitività dell'Unione rispetto ai concorrenti globali. La sovranità dell'Unione nelle tecnologie e nelle infrastrutture digitali è inoltre diventata fondamentale per la resilienza, la sicurezza e la democrazia dell'Unione, come sottolineato nella relazione sullo stato del decennio digitale del 2025, che ha anche evidenziato le significative lacune che ancora permangono per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA), dei semiconduttori, del 5G e delle competenze digitali avanzate, comprese quelle in materia di cibersicurezza.

- (28) Se da un lato la trasformazione digitale dell'Unione sta accelerando, dall'altro le numerose dipendenze critiche da fornitori extra-UE (dai fornitori di materie prime, semiconduttori avanzati e chip per l'IA ai fornitori di sistemi, infrastrutture e servizi) richiedono alternative europee capaci di radicare la trasformazione digitale nell'economia europea e di preservare nel contempo i nostri valori condivisi come fattore di differenziazione essenziale, anche sfruttando il potere delle tecnologie open source, norme interoperabili e soluzioni sicure fin dalla progettazione.
- (28 bis) Il sostegno alla leadership digitale è guidato da iniziative politiche dell'Unione, di natura normativa e non normativa, nel settore digitale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, iniziative quali strategie, piani d'azione, atti giuridici dell'Unione esistenti e futuri relativi all'intelligenza artificiale (come il regolamento sull'IA, il piano d'azione per il continente dell'IA, la strategia per l'IA applicata, la strategia europea per l'intelligenza artificiale nella scienza e la [proposta di atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA]); interoperabilità; dati e cloud (strategia per l'Unione dei dati e regolamento sui dati); infrastrutture digitali e connettività (ad esempio, [la proposta di atto legislativo sulle reti digitali], cavi sottomarini e iniziative in materia di connettività via cavo, piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi); identità digitale e servizi fiduciari (eIDAS2 e [proposta sui portafogli europei delle imprese]); tecnologie quantistiche (la strategia dell'UE per un'Europa quantistica e la [proposta di atto legislativo sui quanti]); cibersecurity (compresi il regolamento sulla ciberresilienza, il regolamento sulla ciber-solidarietà, [la proposta di regolamento sulla cibersecurity 2] e la direttiva NIS 2); semiconduttori (tra cui la [proposta di regolamento sui chip 2.0]); e iniziative strategiche più ampie, come la strategia digitale internazionale per l'Unione. Il sostegno alla leadership digitale dovrebbe essere attuato coerentemente con il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

¹⁴ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj>).

(28 ter) I principali settori tecnologici in cui investire includono, tra l'altro, l'intelligenza artificiale (compresi modelli, algoritmi e strumenti di IA, gemelli digitali basati sull'IA, IA sostenibile, strutture di prova e sperimentazione dell'IA); il calcolo ad alte prestazioni e le tecnologie dei dati e le relative infrastrutture (compresi fabbriche di IA, gigafabbriche di IA e spazi di dati); le tecnologie quantistiche e le relative infrastrutture (compresi calcolo e simulazione, comunicazioni, rilevamento); i semiconduttori (compresi la microelettronica e la fotonica, i materiali e le tecnologie a banda proibita ampia, la progettazione di chip, le tecnologie di processo, i chip quantistici); i materiali avanzati; le tecnologie e i servizi software (compresa la tecnologia di registro distribuito); la realtà aumentata e i mondi virtuali, le piattaforme e le tecnologie pertinenti per i media; la robotica (compresa l'automazione) e le tecnologie e i processi di fabbricazione additiva e digitale; le tecnologie e le infrastrutture di connettività (compresi le tecnologie telco-edge e cloud, l'internet delle cose, le tecnologie di rilevamento e comunicazione, le tecnologie di orientamento e navigazione, le infrastrutture avanzate di connettività, le reti digitali, il 5G, il 6G e altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione — dorsali, di backhaul e di accesso e la resilienza delle reti, il monitoraggio dello spettro radio e l'efficienza dello spettro, i cavi sottomarini, le capacità avanzate di osservazione e riparazione sottomarina); le tecnologie digitali nuove ed emergenti, comprese le tecnologie ibride, le tecnologie e le applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso; le infrastrutture e i servizi digitali quali i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, compresi [i portafogli europei delle imprese], e le tecnologie digitali interoperabili. I settori trasversali comprendono: la cibersicurezza (compresa la crittografia post-quantistica, le soluzioni avanzate di cibersicurezza, i poli informatici nazionali e regionali); le competenze digitali avanzate, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, i programmi di competenze specialistiche; il sostegno all'adozione e alla diffusione (poli europei dell'innovazione digitale, rete dell'UE per le imprese); la normazione e l'interoperabilità.

(28 quater) Promuovere i principali settori digitali in ambito pubblico e privato rende la nostra economia più competitiva, sicura, sovrana e sostenibile, rafforzando la resilienza e la preparazione della società. Inoltre, le tecnologie digitali interoperabili stanno guidando la modernizzazione del settore pubblico, contribuendo all'integrazione del mercato unico, che rappresenta il nostro trampolino di lancio più prezioso per consentire alle start-up e scale-up digitali europee di diventare competitive a livello globale.

(28 quinquies) Il sostegno alla leadership digitale dovrebbe essere attuato in particolare attraverso le attività seguenti: sviluppando e definendo tecnologie digitali di base sostenibili; costruendo ecosistemi digitali attraenti, competitivi e resilienti e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento; costruendo, sviluppando, modernizzando, completando e diffondendo applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili, comprese le reti digitali transeuropee; sostenendo la trasformazione digitale e l'interoperabilità dei settori pubblico e privato; sostenendo lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione; rafforzando l'ecosistema della cibersecurity dell'Unione e migliorando l'elevato livello di cibersecurity nell'Unione. Ai fini della continuità, e considerando che i finanziamenti sono essenziali per lo sviluppo e l'autonomia a lungo termine del settore della cibersecurity, il coordinamento degli investimenti nella cibersecurity tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere garantito a livello dell'Unione dal Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e dalla rete dei centri nazionali di coordinamento, entro i parametri stabiliti nel regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, o attraverso qualsiasi altra misura che possa essere intrapresa a tal fine.

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/887/oj>).

- (29) Il progresso tecnologico e l'innovazione in tutti i settori economici, e quindi la loro produttività e competitività, sono essenzialmente guidati dall'integrazione degli sviluppi digitali settoriali e dall'uso di soluzioni digitali che dovrebbero essere sostenute nel quadro dell'ECF nel contesto delle attività elaborate nei diversi ambiti di intervento dell'ECF.
- (29 bis) Potenziare l'elevato livello di cibersecurity nell'Unione è fondamentale per garantire la sua resilienza e competitività. L'ECF dovrebbe pertanto promuovere la cibersecurity fin dalla progettazione integrando misure di cibersecurity in tutte le attività pertinenti e sostenere la competitività dell'ecosistema della cibersecurity dell'Unione, in particolare le PMI, le start-up e le scale-up.
- (29 ter) La dipendenza da fornitori ad alto rischio di paesi terzi in settori critici potrebbe comportare un rischio strategico di ingerenza straniera e compromettere la sicurezza, la resilienza e la sovranità dell'Unione. Il gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2555¹⁶, in collaborazione con la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA), svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di valutazioni, coordinate a livello di Unione, del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se opportuno, non tecnici, conformemente a tale direttiva.

¹⁶ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (testo rilevante ai fini del SEE), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/2022-12-27>.

- (30) L'Unione deve tutelare i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali interferenze da parte di paesi terzi e della sicurezza dei fornitori stessi, in particolare la cibersicurezza. È pertanto necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in quanto tali fornitori potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e dei servizi. Tale restrizione dovrebbe basarsi su una valutazione del rischio proporzionata e sulle misure di mitigazione associate definite nelle politiche e nella legislazione dell'Unione.
- (31) Una diffusione efficace dell'interoperabilità a livello transfrontaliero e intersettoriale presenta un notevole potenziale non sfruttato, in particolare per la competitività delle imprese europee. È pertanto indispensabile investire nello sviluppo di infrastrutture pubbliche digitali paneuropee che comprendano reti, soluzioni e servizi digitali interoperabili, sicuri e sovrani per affrontare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità in tutta l'Unione, trasformando così il settore pubblico degli Stati membri in un ecosistema digitale interconnesso, senza attriti e agile. L'attuazione dell'interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee a tutti i livelli è un presupposto indispensabile per un settore pubblico resiliente e basato sull'innovazione, che contribuisca agli obiettivi dell'Unione in materia di competitività, sovranità tecnologica e sicurezza.

(31 bis) Per rafforzare la competitività, la resilienza e la prosperità a lungo termine dell'Unione, è necessario promuovere un approccio integrato che riconosca l'interdipendenza tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. L'approccio "One Health", quale definito dal gruppo di esperti ad alto livello "One Health" (OHHLEP) nel 2021, prevede un quadro integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi e ad affrontare le minacce alla salute pubblica, ai sistemi alimentari, alla biodiversità e all'ambiente, migliorando la prevenzione, la preparazione e la resilienza, la sostenibilità e l'innovazione in tutti i settori pertinenti. Tale approccio e l'eventuale mobilitazione delle discipline e dei livelli di governance correlati, nonché tra di essi, dovrebbero garantire risposte politiche coerenti e consentire all'Unione di salvaguardare la sicurezza sanitaria e la resilienza dei sistemi sanitari, affrontare i cambiamenti climatici, proteggere le risorse naturali e la biodiversità, salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare il funzionamento del mercato unico.

(32) Per migliorare la salute pubblica e rafforzare la competitività dell'Unione, è fondamentale affrontare l'aumento e ridurre il carico delle malattie trasmissibili e non trasmissibili attraverso strategie mirate di promozione della salute e di prevenzione delle malattie e investimenti continui nei sistemi sanitari, nel settore farmaceutico e in quello dei dispositivi medici. In linea con gli obiettivi dell'Unione europea della salute e sulla base di azioni incisive attuate a norma del regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, tali azioni, associate allo sviluppo di capacità, allo scambio di migliori pratiche, ad azioni volte a ridurre le disuguaglianze in materia di salute e a promuovere sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, possono aumentare in modo significativo la produttività della forza lavoro migliorando la salute della popolazione e attenuando le carenze di forza lavoro, e nel contempo permettono anche di sostenere i sistemi sanitari che guidano l'innovazione. In tale contesto è fondamentale sfruttare i dati sanitari, in modo da poter prendere decisioni informate. Inoltre, gli investimenti nel settore sanitario, compresi i progetti strategici individuati negli atti giuridici dell'Unione, e la promozione di un'innovazione responsabile che rifletta i valori dell'Unione consolidando e razionalizzando il percorso basato su dati concreti, che va dalle scoperte mediche alle soluzioni commercializzabili, sono fondamentali per rafforzare la competitività dell'Unione e sono anche utili per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj>).

- (32 bis) Il programma UE per la salute 2021-2027 ha fornito contributi significativi in settori chiave quali la preparazione e la risposta alle crisi sanitarie, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, il cancro e le malattie rare. Per sfruttare i progressi compiuti in questi settori, nell'ambito dell'ECF dovrebbe essere presa in considerazione anche la gamma di azioni precedentemente sostenute nell'ambito del programma UE per la salute e non contemplate da altri programmi del QFP. In particolare, per la prevenzione, la preparazione e la risposta in merito alle minacce che potrebbero portare a emergenze sanitarie, le azioni pertinenti precedentemente sostenute nell'ambito del programma UE per la salute dovrebbero continuare a essere prese in considerazione nell'ambito dell'ECF se rientrano nell'ambito di applicazione degli obiettivi specifici stabiliti nel presente regolamento. Tali azioni dovrebbero integrare azioni di natura più operativa ai fini della prevenzione, della preparazione e della risposta in merito alle emergenze sanitarie svolte a norma del regolamento (UE) [meccanismo unionale di protezione civile e sostegno dell'Unione alla preparazione e alla risposta alle emergenze sanitarie], che possono comprendere attività quali la sorveglianza, la rapida attuazione di misure di sanità pubblica, le capacità di riserva, la costituzione di scorte e l'adozione di contromisure mediche, nonché la formazione e le esercitazioni.
- (32 ter) Le biotecnologie costituiscono una delle tecnologie più promettenti di questo secolo e hanno la capacità di rivoluzionare molti settori dell'economia, tra cui la sanità e l'assistenza sanitaria, il settore agroalimentare, l'industria, l'ambiente e i settori marino e acquatico. Rafforzare le catene del valore emergenti e fornire accesso a fondi, a finanziamenti e a un sostegno su misura, se del caso, ai prestatori di assistenza sanitaria, alle pertinenti organizzazioni che svolgono attività di ricerca, alle PMI, alle start-up, alle scale-up, agli spin-off e agli innovatori è essenziale per garantire che le biotecnologie forniscano soluzioni che rispecchino i valori dell'Unione e contribuiscano alla resilienza, alla sostenibilità e alla competitività dell'Unione.

(32 quater) L'agricoltura è un settore strategico, fondamentale per la sovranità alimentare, la competitività e la resilienza economica dell'Unione. Si tratta di una componente fondamentale dei sistemi alimentari, che abbraccia l'intera catena dalla produzione al consumo, comprendente l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura, la produzione di alimenti e mangimi, la trasformazione, la distribuzione, la vendita al dettaglio, il consumo e i rifiuti, nonché l'industria agroalimentare. Il settore agricolo si trova ad affrontare sfide crescenti a causa dei cambiamenti climatici, della carenza idrica, delle inondazioni e della perdita di biodiversità, fenomeni che devono essere affrontati per salvaguardare la competitività del settore agricolo e la prosperità a lungo termine dell'Unione. È fondamentale fornire ai produttori agricoli e alimentari le capacità e soluzioni concrete per la transizione verso un settore agricolo sostenibile, climaticamente neutro, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente nella gestione delle risorse idriche. Ciò contribuisce alla qualità e alla sicurezza dell'acqua a lungo termine per la produzione di alimenti e mangimi, all'uso sostenibile delle risorse naturali e alla salvaguardia della biodiversità. Nel complesso è necessario promuovere la competitività, l'innovazione, la sostenibilità, la resilienza e l'equità dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura, nonché delle zone rurali e costiere, garantendo la sicurezza alimentare a lungo termine dell'Unione e salvaguardando la salute degli animali e delle piante.

(33) La bioeconomia è un motore di crescita che consente all'Europa di realizzare con successo la transizione verde e rafforzare la propria competitività e la propria autonomia strategica. Anche se la bioeconomia europea sta già rimodellando gli ecosistemi industriali, rafforzando l'autonomia strategica e liberando valore in tutti i settori strategici, è fondamentale rafforzare gli investimenti, le iniziative e le strategie a livello di Unione e di Stati membri per fare in modo che la bioeconomia cessi di essere un elemento di nicchia e diventi la norma in tutti i settori e le regioni dell'Unione al fine di realizzarne pienamente il potenziale, in particolare per le industrie chiave.

- (34) Sono necessari investimenti, iniziative e strategie per colmare il divario in termini di innovazione e accelerare la scoperta, lo sviluppo, la riduzione dei rischi, la dimostrazione, l'espansione e la produzione delle innovazioni della bioeconomia, sostenere la loro diffusione sul mercato, fornire finanziamenti lungo il percorso di innovazione per le start-up e per le imprese in espansione a forte crescita, massimizzare l'efficienza delle risorse e garantire l'approvvigionamento di biomassa di origine sostenibile. La bioeconomia contribuisce alla decarbonizzazione, fornendo alternative sostenibili ai prodotti e ai processi di origine fossile, ma anche alla circolarità, alla transizione pulita, alla carbonicoltura, alla biodiversità, ai servizi ecosistemici e al ripristino della natura.
- (35) Promuovere la resilienza dell'industria europea e dei suoi settori economici strategici è essenziale affinché l'Unione rimanga competitiva anche in tempi di crisi ed è fondamentale per la sicurezza dell'Unione. Per garantire tale resilienza, l'ECF dovrebbe sostenere azioni volte a ridurre le dipendenze e diversificare l'approvvigionamento in settori strategici quali quello delle materie prime critiche, rafforzando così le capacità dell'Unione di garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime critiche sostenibili lungo l'intera catena del valore, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ (regolamento sulle materie prime critiche), che sono alla base di quasi tutti i settori industriali. Perseguire un'agenda commerciale ambiziosa e reciprocamente vantaggiosa è essenziale per consentire all'Unione di diversificare le sue catene di approvvigionamento e ridurre in maniera efficace le dipendenze. Il centro europeo per le materie prime critiche dovrebbe informare il comitato istituito a norma del presente regolamento, che si riunisce in qualità di comitato generale ECF o comitato per la resilienza, in merito all'attuazione del sostegno a catene del valore resilienti delle materie prime critiche.

¹⁸ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

(36) Inoltre, il contesto geopolitico, in particolare la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha esposto l'Unione e gli Stati membri, in particolare quelli confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina, a un elevato rischio di concretizzazione di minacce militari convenzionali, come sottolineato nella comunicazione sulle regioni frontaliere orientali, creando quindi situazioni di investimento subottimali e rendendo prioritario aumentare gli investimenti nella difesa. L'industria della difesa e lo spazio sono ecosistemi fondamentali per garantire la resilienza, la preparazione e l'autonomia strategica dell'Unione e aumentare la prontezza alla difesa dell'Unione. L'aumento degli investimenti nella difesa sostiene inoltre l'attenzione dell'Unione alla sostenibilità, alla competitività, alla resilienza e alla sicurezza, nonché la posizione dell'Unione nel mondo. Una solida base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è un prerequisito indispensabile per la prontezza industriale nel settore della difesa e per lo sviluppo di capacità. È inoltre essenziale per la protezione dei cittadini dell'Unione, in quanto garantisce la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza e di sostenere l'Ucraina e la posizione dell'Unione quale attore globale. L'EDTIB è riconosciuta come una risorsa strategica che contribuisce alla resilienza e alla sicurezza economiche, all'innovazione, alla leadership tecnologica e all'autonomia strategica dell'Unione. In tutta l'Unione e negli Stati membri, il settore della difesa sta attraversando una fase di rapida evoluzione, caratterizzata da tecnologie all'avanguardia e dal ruolo sempre più importante di nuovi attori. Anche i cicli di innovazione stanno accelerando, con un'attenzione sempre crescente alla rapidità di prototipazione, alla sperimentazione e alla convalida, anche in contesti operativi reali. Per migliorare il trasporto militare occorre sviluppare gli investimenti nelle capacità di trasporto e logistiche a duplice uso, nella protezione e nella resilienza delle infrastrutture a duplice uso nonché nei sistemi di stoccaggio di combustibile e sistemi connessi, tenendo conto di eventuali valutazioni della loro pertinenza effettuate dagli Stati membri o nel contesto della PESC.

Lo sviluppo dei sistemi di stoccaggio di combustibile e sistemi connessi dovrebbe escludere lo sviluppo di nuove infrastrutture per il trasporto di combustibili e l'ammodernamento e l'estensione di quelle esistenti. Un sostegno coordinato e costante all'EDTIB, anche attraverso lo sviluppo di progetti di interesse comune a livello di Unione nel settore della difesa, è quindi fondamentale per rafforzare la prontezza industriale nel settore della difesa e la sicurezza collettiva dell'Unione e degli Stati membri. [A tale proposito, dovrebbero essere finanziate anche azioni a sostegno del rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa ucraina, poiché tale settore sarà essenziale per sostenere le accresciute esigenze di difesa dell'Europa.] Il sostegno alla politica industriale nel settore della difesa a titolo dell'ECF dovrebbe essere attuato tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa ed essere coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP), e con le opportunità di collaborazione individuate nella revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD). Inoltre, l'ECF dovrebbe tenere debitamente conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e, se del caso, cercare di allinearsi alla stessa. L'ECF dovrebbe altresì tenere debitamente conto delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), tra cui il processo di pianificazione della difesa della NATO. L'ECF dovrebbe rispettare pienamente il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

(36 bis) (...)

(36 ter) Gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina oppure una SEAP dovrebbero essere in grado di istituire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa costituiti da prodotti per la difesa che gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina potrebbero facilmente acquistare o utilizzare, ai fini del rafforzamento della competitività dell'EDTIB nonché della ricostruzione, della ripresa e della modernizzazione della DTIB ucraina. Tali pool, costituiti da scorte di prodotti per la difesa acquisiti dall'EDTIB o dalla DTIB ucraina, attirerebbero la domanda e aumenterebbero la prevedibilità per il settore della difesa. Fornirebbero segnali positivi all'Unione e all'industria ucraina, incentivandole a produrre prodotti per la difesa e a investire ai fini del rafforzamento delle capacità industriali in tale settore.

- (37) Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali dell'Unione sono diventati indispensabili nella quotidianità degli europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela degli interessi strategici. Lo spazio contribuisce a tutti i settori dell'economia, dall'agricoltura al settore bancario, dalle telecomunicazioni alla preparazione, fino alla gestione delle catastrofi. Si tratta di un attivatore fondamentale per la sicurezza e la difesa, per il buon funzionamento della società e per la competitività dell'economia — ad esempio grazie alla fornitura di servizi di posizionamento accurati per un'ampia gamma di settori e utenti, comprese tutte le forme di trasporti — e svolge quindi un ruolo chiave per l'indipendenza e la sovranità dell'Europa. Lo spazio è fondamentale per il conseguimento delle priorità dell'Unione e dei suoi obiettivi strategici, anche per la prosperità economica, la crescita sostenibile e la sicurezza economica, la decarbonizzazione, la tutela ambientale, le transizioni verde e digitale come anche l'autonomia strategica dell'Unione. Lo spazio contribuisce alla sicurezza economica dell'Unione e degli Stati membri. Favorisce inoltre la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con effetti di ricaduta in un'ampia gamma di settori. Lo spazio offre infine una piattaforma per la cooperazione internazionale e la diplomazia spaziale, che rafforza la posizione dell'Unione quale partner affidabile sulla scena mondiale.
- (38) Le componenti spaziali nell'ambito dell'ECF dovrebbero fornire servizi operativi solidi e completamente affidabili e garantire la disponibilità di tali servizi in specifici settori di servizi. Occorre garantire la continuità, l'integrità e la resilienza dei servizi operativi e un elevato livello di sicurezza, anche nelle situazioni di crisi più gravi, anche mediante procedure di aggiudicazione o di attribuzione. Le conseguenze della perturbazione di tali servizi potrebbero essere drammatiche per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Per evitarle, è opportuno applicare disposizioni specifiche relative in particolare alle condizioni di ammissibilità e partecipazione e l'estrema urgenza per i servizi destinati a utenti governativi autorizzati come anche per il servizio pubblico regolamentato di Galileo. Inoltre, al fine di proteggere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la partecipazione alla sottocomponente "sorveglianza dello spazio e tracciamento" (SST) dovrebbe essere aperta solo alla Norvegia, data la sua ubicazione strategica e considerato il fatto che la sua partecipazione potrebbe apportare benefici alle infrastrutture SST.

(38 bis) Per quel che riguarda le sovvenzioni concesse nel settore spaziale, l'esperienza ha dimostrato che la diffusione tra gli utenti e sul mercato funziona meglio in modo decentrato. Le misure esistenti con il più elevato tasso di successo tra i nuovi operatori e le PMI, come ad esempio i voucher, sono state ostacolate dal massimale applicato al sostegno finanziario, che dovrebbe pertanto essere aumentato per il settore spaziale. Inoltre, i portatori di interessi nel settore spaziale devono affrontare costi indiretti specifici, ad esempio per la sicurezza o l'utilizzo di strutture di prova specifiche. I tassi fissi applicabili per i costi indiretti dovrebbero pertanto corrispondere a un massimo del 25 % dei costi diretti totali ammissibili. Inoltre, quando le è affidato l'utilizzo di una componente spaziale, l'Agenzia dell'Unione europea per i servizi spaziali istituita conformemente al regolamento (UE) xx/xx [EUSPA]* ("Agenzia") dovrebbe poter affidare compiti ad altri soggetti, evitando al contempo inutili duplicazioni del lavoro, al fine di garantire un'attuazione efficiente.

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al fascicolo 2026/0084(COD).

(38 ter) Il [inserire data] il comitato politico e per la sicurezza del Consiglio ha approvato le esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di servizi governativi di osservazione della Terra (*Earth Observation Governmental Services – EOGS*), un documento preparato dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) con il quale sono state unite le necessità degli utenti militari individuate dall'AED nell'obiettivo comune in materia di personale adottato nell'aprile 2026 e le esigenze degli utenti civili rilevate dalla Commissione. Tenendo conto di tali esigenze degli utenti militari e civili di alto livello, è necessario definire specifiche tecniche per lo sviluppo e l'attuazione dell'infrastruttura del servizio EOGS mediante atti di esecuzione. Dato il potenziale impatto sugli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri e sugli interessi dell'Unione in materia di PESC, le decisioni relative allo sviluppo e alle operazioni delle nuove missioni e infrastrutture di osservazione della Terra nel contesto dell'EOGS richiedono l'esercizio di competenze di esecuzione, che dovrebbero essere conferite al Consiglio. Il Consiglio dovrebbe decidere su una proposta della Commissione, che si baserà su un'analisi delle lacune. Tenuto conto del ruolo determinante del SatCen nel sostenere il processo decisionale autonomo dell'Unione e degli Stati membri, al SatCen dovrebbero essere affidati i compiti relativi alle operazioni dei servizi EOGS e dei dati EOGS. In linea con l'articolo 40 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, la definizione delle politiche di accesso, delle limitazioni e degli accessi prioritari per la fornitura di servizi EOGS agli utenti autorizzati dovrebbe rispettare gli interessi dell'Unione in materia di PESC e gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri. L'accesso di paesi terzi o organizzazioni internazionali ai servizi EOGS e ai dati EOGS dovrebbe essere soggetto ad accordi internazionali.

- (39) Benché la sicurezza nazionale resti di competenza degli Stati membri, per proteggerla sono necessari la cooperazione e il coordinamento a livello dell'Unione. L'ECF dovrebbe sostenere gli obiettivi strategici di un'Europa più sicura e protetta, meglio preparata contro le minacce alla sicurezza, in particolare rafforzando la competitività e l'autonomia strategica dell'industria europea, anche per quanto riguarda la sicurezza marittima e doganale, le infrastrutture critiche nel settore dell'energia e dei trasporti e la preparazione civile. Per far fronte alle crescenti minacce alla sicurezza quali il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, i reati favoriti dall'informatica e gli attacchi alle infrastrutture critiche, nonché le catastrofi climatiche e le minacce ibride, l'ECF dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Europa volti ad aumentare la sua consapevolezza circa tali minacce, a rafforzare la sua resilienza, compresa la resilienza dei soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557¹⁹ e di altri soggetti che potrebbero essere ritenuti di importanza critica in caso di minacce alla sicurezza, a stimolare gli investimenti in materia di sicurezza e a promuovere la sua preparazione fin dalla progettazione in tutti i settori interessati.
- (40) Sempre più spesso le stesse tecnologie sono utilizzate per applicazioni civili e nel settore della difesa, spesso grazie all'impulso di start-up e innovatori. È quindi indispensabile adottare misure per sfruttare meglio le possibili sinergie tra l'industria civile e della difesa e il potenziale delle tecnologie a duplice uso, contribuendo in tal modo alla resilienza della sicurezza regionale. Le tecnologie, i materiali, le conoscenze o i prodotti a duplice uso utilizzabili a fini sia civili che militari potrebbero essere sostenuti nel quadro dell'ECF, al fine di migliorare il collegamento dell'industria tecnologica dell'Unione alla sua base industriale della difesa nonché al capitale di innovazione tecnologica dell'Unione.

¹⁹ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).

- (41) [Per offrire ai portatori di interessi prevedibilità e un livello sufficiente di certezza per la pianificazione degli investimenti, l'ECF dovrebbe stabilire una ripartizione indicativa del bilancio tra i diversi ambiti di intervento per il periodo 2028-2034, pur mantenendo la flessibilità necessaria per riassegnare parti del bilancio in funzione delle nuove sfide e delle priorità emergenti nel corso dell'intera durata del quadro finanziario pluriennale.] A tal fine è opportuno garantire la disponibilità di una determinata dotazione di bilancio minima per la pianificazione e gli impegni a lungo termine, ripartita su più anni in quote annuali per ciascun ambito di intervento, così da consentire all'Unione di consolidare la propria domanda e instaurare relazioni strategiche a lungo termine con i destinatari, offrire prevedibilità a lungo termine all'industria e all'ecosistema finanziario e consentire la realizzazione di importanti infrastrutture dell'Unione, ad esempio in tema di gestione dell'idrogeno e gestione industriale del carbonio, sistemi satellitari di livello mondiale, infrastrutture di osservazione sottomarina, cibersicurezza, semiconduttori, calcolo quantistico, di IA e ad alte prestazioni o infrastrutture critiche, nonché di progetti di interesse comune nel settore della difesa o dello spazio.
- (42) [Per conseguire gli obiettivi importanti e gestire l'ECF, è opportuno prevedere un livello sufficiente di risorse per la sua attuazione. La dotazione di bilancio dovrebbe pertanto fornire un contributo sufficiente ai costi di gestione dell'ECF.]

(43) Il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ ("regolamento finanziario") si applica al presente regolamento. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio²², del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²³ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁴, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

²¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

²² Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

²³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

²⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a indagare su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (44) Al fine di promuovere la competitività dell'Unione, in aggiunta al proprio bilancio, l'ECF dovrebbe attrarre e generare, ove possibile, ulteriori entrate con destinazione specifica esterne. A tale riguardo, l'ECF dovrebbe essere aperto e facilitare le sinergie e la cooperazione per qualsiasi contributo finanziario o non finanziario in grado di sostenere gli obiettivi di competitività, anche da parte di Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

²⁵ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

- (45) Per promuovere la resilienza dell'economia dell'Unione, in particolare riducendo le dipendenze strategiche, l'ECF dovrebbe consentire all'Unione di privilegiare il sostegno allo sviluppo e alla produzione di tecnologie e settori strategici situati nell'Unione, in particolare per le azioni relative alle risorse e agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza di natura strategica dell'Unione, in linea con il diritto dell'UE e i suoi impegni internazionali. È essenziale che i finanziamenti dell'Unione contribuiscano all'adozione di tecnologie strategiche sviluppate nell'Unione e finanziate attraverso i finanziamenti dell'Unione. Al fine di sostenere lo sviluppo e la produzione nell'Unione di tecnologie strategiche finanziate dall'Unione, l'ECF dovrebbe poter rendere il proprio sostegno subordinato all'uso di specifici prodotti e tecnologie mediante l'applicazione di restrizioni in materia di controllo, trasferimento di attività e approvvigionamento.
- (46) Le attività dell'ECF dovrebbero essere aperte alla partecipazione di paesi terzi qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione. A tal fine, l'Unione dovrebbe poter consentire l'associazione totale o parziale di paesi terzi alle attività finanziate a titolo dell'ECF, qualora siano in vigore accordi internazionali pertinenti con tali Stati e conformemente alle condizioni ivi stabilite. I paesi terzi dovrebbero includere anche la categoria dei microstati europei (Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano). La partecipazione dovrebbe essere soggetta a un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici dei paesi terzi e garantire la tutela degli interessi finanziari e di sicurezza dell'Unione. Nel decidere in merito alla partecipazione di paesi terzi, dovrebbero essere rispettate le rispettive prerogative del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 218 TFUE.

(47) L'ECF dovrebbe essere aperto e facilitare le sinergie con altre attività dell'Unione che sostengono settori di intervento strettamente legati alla competitività, tra cui il programma quadro di ricerca e innovazione, le politiche esterne e i programmi in gestione concorrente con gli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire di combinare e cumulare i finanziamenti destinati ad azioni che sostengono gli obiettivi di più di un settore di intervento dell'Unione. Fatta salva l'applicazione delle norme specifiche relative al sostegno alla politica per l'industria della difesa, dovrebbero essere possibili l'applicazione di un unico insieme di norme e la firma di un unico impegno giuridico per l'intero importo di finanziamenti concesso a un progetto o a un'azione da programmi distinti. In ogni caso, i programmi di lavoro dovrebbero specificare quali norme si applicano. È opportuno istituire una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di garantire coerenza e complementarità tra l'ECF e il regolamento (UE) [XXX] [Piani di partenariato nazionali e regionali]. È inoltre opportuno agevolare il sostegno fornito a titolo del regolamento (UE) [XXX] [Piani di partenariato nazionali e regionali] e dell'ECF ai progetti che hanno ottenuto il marchio di competitività, sfruttando la valutazione effettuata prima dell'attribuzione del marchio di competitività e fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. I criteri di attribuzione del marchio di competitività dovrebbero essere concepiti in modo tale da consentire l'uso del marchio di competitività quale garanzia di qualità, così da assicurare agli investitori istituzionali che il progetto è stato adeguatamente vagliato. Il marchio di competitività dovrebbe essere attribuito a progetti di alta qualità che contribuiscono agli obiettivi dell'ECF, tra cui progetti strategici ai sensi del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento (UE) 2025/102 ("atto legislativo sui medicinali critici") così come altri progetti strategici individuati negli atti giuridici dell'Unione, e l'elenco dei progetti cui è stato attribuito il marchio di competitività dovrebbe essere messo a disposizione in conformità delle norme applicabili in materia di pubblicazione e riservatezza. Dovrebbe essere possibile attuare l'ECF congiuntamente ad altri programmi dell'Unione o ad altri cofinanziatori o coinvestitori, e tali cofinanziatori o coinvestitori dovrebbero poter partecipare ai comitati di valutazione per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione finanziate congiuntamente. L'attuazione di tutte queste attività sinergiche dovrebbe essere semplice. Gli obblighi di rendicontazione e di conservazione della documentazione a carico dei destinatari dovrebbero essere ridotti, ove possibile, a un unico flusso contrattuale di comunicazione e pagamento con un unico insieme di norme per tutto il sostegno erogato.

- (48) Il sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi strategici e del valore aggiunto europeo. In tutti i casi, i finanziamenti dell'ECF dovrebbero essere erogati nella forma più idonea per il conseguimento dei suoi obiettivi, limitando nel contempo al minimo indispensabile gli oneri amministrativi per i destinatari. Nell'eseguire il bilancio, l'ECF dovrebbe fornire l'intera gamma di strumenti di sostegno dell'Unione e garantire sinergie tra le politiche sostenute, in particolare consentendo procedure di aggiudicazione o di attribuzione comuni semplificate per perseguire obiettivi che riguardano più di una politica. È opportuno perseguire, quale importante misura di semplificazione, l'eliminazione degli onerosi obblighi di rendicontazione finanziaria attraverso il ricorso più ampio possibile a finanziamenti non collegati ai costi.
- (49) [L'ECF dovrebbe sostenere una pluralità di politiche che contribuiscano alla competitività, fornendo nel contempo una serie armonizzata di criteri di ammissibilità di riferimento per orientare le politiche e garantire un livello sufficiente di tutela degli interessi economici e di sicurezza concentrando il sostegno dell'Unione su destinatari negli Stati membri, compresi i paesi e i territori d'oltremare. Ove necessario, l'ECF dovrebbe stabilire condizioni di ammissibilità specifiche per le tecnologie e i settori strategici, comprese le catene del valore sottostanti, le infrastrutture critiche dell'Unione e le capacità specifiche.]

(50) L'ECF dovrebbe essere attuato attraverso programmi di lavoro, come stabilito nel presente regolamento. Dovrebbe essere possibile adottare i programmi di lavoro in formato annuale o preferibilmente pluriennale, in funzione della natura e dell'obiettivo delle attività. In particolare, il formato pluriennale dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del sostegno dell'Unione fornito per garanzie di bilancio e strumenti finanziari, allo scopo di garantire prevedibilità ai partner esecutivi. Per quanto riguarda i contributi degli ambiti di intervento allo strumento InvestEU ECF, possono essere consultati preventivamente i pertinenti partner esecutivi al fine di assicurarne l'attuabilità e la fattibilità. La modalità di attuazione dell'ECF designata tiene conto delle esigenze individuate in termini di direzionalità, flessibilità, prevedibilità ed efficienza necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2059, i programmi di lavoro e i documenti relativi agli inviti devono definire maggiori dettagli tecnici per l'esecuzione del bilancio in tutte le politiche sostenute dall'ECF, compresi gli specifici criteri di ammissibilità e di aggiudicazione o di attribuzione a seconda dello strumento di esecuzione del bilancio, che si tratti di sovvenzioni o appalti, e degli specifici obiettivi strategici perseguiti. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. Qualora i programmi di lavoro stabiliscano criteri di aggiudicazione o di attribuzione, questi dovrebbero, se del caso, tener conto della qualità e dell'impatto delle proposte alla luce degli obiettivi dell'ECF, oltre che della capacità delle proposte di sostenere le attività specifiche degli ambiti di intervento. La valutazione delle proposte dovrebbe avvenire in conformità dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. I programmi di lavoro sono inoltre lo strumento adeguato per assegnare le risorse di bilancio in funzione dell'evoluzione delle priorità strategiche e dovrebbero definire i contributi, le condizioni specifiche e i risultati attesi. I programmi di lavoro dovrebbero riguardare i settori prioritari che contribuiscono nel modo più efficace ed efficiente al conseguimento degli obiettivi di questo programma.

- (50 bis) Le PMI sono parte integrante dell'economia europea e rappresentano un'importante fonte di occupazione e di potenziale di crescita, ma si trovano anche ad affrontare sfide e ostacoli che potrebbero richiedere un'attenzione specifica. Per garantire che le esigenze delle PMI siano adeguatamente prese in considerazione, i programmi di lavoro dovrebbero descrivere in una parte specifica dedicata in che modo intendono sostenere le PMI.
- (51) Affinché gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio attraggano denaro privato in modo efficace, i partner esecutivi devono essere strettamente associati. Ciò garantisce l'indirizzo e l'allineamento delle politiche, nonché la generazione di riserve di progetti. L'esperienza e gli insegnamenti tratti dall'attuazione del programma InvestEU sottolineano l'importanza di orientamenti in materia di investimenti per creare tale adesione e offrire a investitori e partner esecutivi la prevedibilità e la visibilità di cui hanno bisogno per predisporre le proprie capacità organizzative e generare la riserva di investimenti, prevedendo nel contempo la flessibilità necessaria per garantire un adeguato indirizzo strategico durante l'attuazione. Gli orientamenti in materia di investimenti dovrebbero includere una descrizione dettagliata dei settori di intervento e delle priorità su cui si concentrano gli investimenti, al fine di garantire l'addizionalità e incentivare l'attrazione di capitali specialmente privati e di investitori istituzionali oltre che di finanziamenti pubblici, in modo proporzionato, a sostegno degli obiettivi e dei progetti strategici dell'Unione. Gli orientamenti in materia di investimenti dovrebbero essere elaborati in consultazione con i partner esecutivi per beneficiare della loro conoscenza del mercato. Dovrebbero consentire ai partner esecutivi di investire nei settori prioritari dell'Unione e incentivarli ad assumersi maggiori rischi, con il sostegno del più elevato tasso di copertura per lo strumento InvestEU ECF. [Per tenere conto dell'evoluzione delle esigenze e degli sviluppi, gli orientamenti in materia di investimenti possono essere riesaminati nel contesto del riesame intermedio del QFP.]
- (52) I finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia per le start-up e le scale-up, in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere attuati alle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero avere luogo nell'ambito dell'ECF.

(52 bis) È opportuno garantire complementarità e sinergie tra il Fondo CEI e l'ECF in tutte le fasi dell'attuazione. L'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe avvenire in particolare mediante garanzie di bilancio con ripartizione dei rischi e strumenti finanziari da parte dei partner esecutivi responsabili, direttamente o tramite intermediari finanziari, della selezione degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe poter sostenere qualsiasi destinatario e qualsiasi investimento finali che siano economicamente sostenibili, in qualsiasi fase di sviluppo, dalle start-up (finanziamento di avviamento e crescita precoce) alle scale-up e a tutte le tecnologie, comprese quelle pionieristiche. Il sostegno dell'Unione, trasferito ai destinatari finali, dovrebbe poter assumere un'ampia gamma di forme, ad esempio prestiti, garanzie, investimenti quasi azionari e azionari. Il fondo CEI dovrebbe fornire sostegno sotto forma di investimenti azionari diretti alle imprese. Le decisioni di investimento del Fondo CEI dovrebbero contenere una valutazione volta a garantire che il Fondo CEI investa in destinatari finali (in genere start-up deep tech) che non sono in grado di soddisfare appieno il loro fabbisogno di finanziamenti tramite fonti di mercato o tramite l'ECF a causa del livello di rischio connesso alle nuove tecnologie o ai nuovi mercati. I servizi di accelerazione delle imprese del CEI dovrebbero poter fornire sostegno non finanziario ai beneficiari e ai destinatari finali del CEI e rispondere alle loro esigenze specifiche in materia di deep tech e innovazione dirompente, mentre la consulenza sui progetti ECF dovrebbe poter fornire servizi di consulenza più ampi a sostegno di una gamma maggiore di beneficiari. È opportuno creare sinergie in modo che i destinatari finali dell'acceleratore del CEI e del Fondo CEI possano essere finanziati nella loro fase di espansione dallo strumento InvestEU ECF, in particolare dallo strumento per le scale-up, a patto che soddisfino le condizioni pertinenti. Tali complementarità dovrebbero essere garantite, ad esempio, dalla cooperazione del comitato consultivo nel quadro dello strumento InvestEU ECF e del comitato CEI.

- (53) [Per realizzare l'obiettivo di trasformare i risultati della ricerca in applicazioni commerciali e rafforzare la presenza industriale dell'Unione nelle tecnologie e nei settori strategici, il regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa"] sarà strettamente collegato all'ECF e sosterrà le attività di ricerca e innovazione, come stabilito dagli ambiti di intervento del Fondo. I programmi di lavoro dell'ECF comprenderanno azioni di ricerca e innovazione collaborative, in una parte specifica prevista a tal fine. Ciò può includere anche contributi ai partenariati europei istituiti nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, ove necessario per conseguire gli obiettivi dell'ECF. I programmi di lavoro dell'ECF dovrebbero inoltre definire le priorità strategiche che orienteranno le sfide del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI).]
- (54) Gli strumenti di coordinamento della politica industriale (ossia inviti rivolti ai costruttori delle catene del valore del mercato, pionieri tecnologici dell'UE, azioni per l'incremento della produzione e integrazioni per importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), come anche azioni accelerate e mirate per la competitività) dovrebbero essere attuati attraverso i programmi di lavoro. Rafforzare la base industriale dell'Unione è essenziale per accrescere la resilienza e la sicurezza economica dell'Unione, garantire la continuità dell'approvvigionamento durante le crisi e salvaguardare la competitività a lungo termine, specie nei settori strategici. Al fine di promuovere catene del valore dell'Unione resilienti che interessano più Stati membri, i programmi di lavoro dovrebbero poter includere inviti speciali per il potenziamento delle catene del valore che sostengano la preparazione dei progetti, e in particolare l'afflusso di capitali privati e investitori pubblici nonché finanziamenti pubblici in modo proporzionato al fine di integrare fornitori, produttori e innovatori di diversi Stati membri e diversificare le fonti di approvvigionamento. Gli inviti relativi alle catene del valore potrebbero contribuire a rafforzare il funzionamento del mercato unico, anche sviluppando catene del valore transfrontaliere che comprendano le PMI, evitando al contempo distorsioni.
- (55) Al fine di promuovere la competitività dell'industria europea attraverso un'innovazione dal basso verso l'alto guidata dall'industria, i programmi di lavoro dovrebbero poter includere procedure di aggiudicazione o di attribuzione speciali dal basso verso l'alto articolate in due fasi per individuare e sostenere i pionieri tecnologici dell'UE attraverso consorzi guidati dall'industria. Tali consorzi dovrebbero includere le PMI con l'obiettivo di sbloccarne il pieno potenziale e accrescere il valore aggiunto dell'Unione e potrebbero includere partner in materia di ricerca e innovazione.

- (56) È opportuno istituire un pacchetto di strumenti di finanziamento orizzontali e trasversali al servizio di tutti gli ambiti di intervento, che offra tutte le forme di sostegno consentite dal regolamento finanziario, quali gli strumenti finanziari, compreso il sostegno fornito sotto forma di capitale azionario. La scelta dello strumento di finanziamento specifico, e in particolare la decisione volta a stabilire se il sostegno debba essere rimborsato o meno, dovrebbe dipendere dalla natura delle azioni da finanziare (ad esempio in relazione ai sottostanti fallimenti del mercato, alle esigenze specifiche, alla natura dell'industria, alla fase di sviluppo o al tipo di beneficiario). Il sostegno dell'Unione dovrebbe ridurre i rischi associati ai progetti nella misura necessaria affinché il settore privato possa investire e i progetti possano essere realizzati con successo. [I tassi di cofinanziamento dovrebbero essere i più bassi possibile, ma al tempo stesso abbastanza elevati da consentire la realizzazione del progetto sostenuto.] Si dovrebbe poter ricorrere a una gamma di strumenti di finanziamento, tra cui le operazioni di finanziamento misto e la combinazione di finanziamenti. L'ECF dovrebbe essere attuato in modo da garantire che lo strumento di finanziamento più appropriato sia utilizzato per le azioni specifiche in ciascun programma di lavoro, a seconda, tra l'altro, della fase di sviluppo, delle esigenze specifiche del settore e dei sottostanti fallimenti del mercato.
- (56 bis) Il comitato generale ECF dovrebbe fornire consulenza sulle potenziali azioni a sostegno delle PMI e delle start-up per far sì che le esigenze delle PMI e delle start-up di tutta l'UE siano prese in considerazione nella progettazione di azioni rivolte alle PMI. Il comitato generale ECF dovrebbe inoltre fungere da forum per facilitare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri su questioni relative all'ECF. La Commissione dovrebbe tenere conto della consulenza fornita dal comitato generale ECF nell'attuazione dell'ECF.

(56 ter) Gli Stati membri dovrebbero poter fornire, in una fase iniziale dell'attuazione dell'ECF, un contributo strategico sulla direzione strategica generale dell'ECF, tenendo conto delle tendenze a lungo termine in materia di competitività e dei settori in cui sussistono fallimenti del mercato. A tal fine, il comitato generale dell'ECF dovrebbe potersi riunire a un livello appropriato, prima dell'inizio del periodo coperto dal QFP e dopo $t + 3$ anni, al fine di formulare raccomandazioni sulla direzione strategica generale e sulle priorità per l'ECF. Al fine di poter affrontare questioni di rilevanza comune attinenti alla ricerca e all'innovazione collaborative, tali riunioni dovrebbero comprendere una sessione congiunta con il comitato di cui all'articolo 17 ter della [decisione del Consiglio – Orizzonte Europa 2025/0544/COD] nell'esercizio del suo ruolo consultivo. Tali riunioni dovrebbero tener conto della più ampia direzione politica dell'Unione per il periodo coperto dal QFP. Al fine di agevolare la discussione, la Commissione dovrebbe fornire un documento strategico pluriennale sulle questioni attinenti all'ECF, che tenga conto dei contributi pertinenti, compresi i pareri degli Stati membri, le analisi, le previsioni e gli studi pertinenti come anche i contributi basati su dati concreti trasmessi da organizzazioni economiche, industriali e di R&I, se del caso. Ciò non pregiudica la procedura annuale di bilancio, la procedura di comitato per l'adozione dei programmi di lavoro, né la natura consultiva del comitato generale dell'ECF. Nell'attuare il presente regolamento si dovrebbe tenere conto, senza impegnare la Commissione, delle raccomandazioni espresse dagli Stati membri in occasione di dette discussioni.

(57) I riscontri delle comunità di portatori di interessi dovrebbero essere strutturati attraverso comitati consultivi e riflettersi nell'elaborazione dei programmi di lavoro. A tal fine, il comitato dei portatori di interessi dell'ECF dovrebbe fornire informazioni e consulenza alla Commissione sulle tendenze strategiche, sulle esigenze di investimento e sull'attuazione dell'ECF dal punto di vista dei portatori di interessi, compresi i promotori dei progetti, la ricerca e l'industria. Le consultazioni multipartecipative, comprese quelle degli esperti del settore, dei ricercatori e dell'industria, delle parti sociali, nonché degli investitori, degli utilizzatori finali e della società civile, dalle PMI alle piccole e grandi organizzazioni, dovrebbero contribuire alle priorità dei programmi di lavoro. A tal fine, la Commissione dovrebbe creare reti pubbliche di collaborazione sotto forma almeno di una piattaforma tematica per ambito. Tali piattaforme dovrebbero consentire a tutti i portatori di interessi pertinenti di fornire, su base volontaria, il loro contributo sulle questioni settoriali che, a loro avviso, devono essere affrontate dai programmi di lavoro. Le consultazioni, unitamente alla consulenza del comitato dei portatori di interessi dell'ECF, dovrebbero orientare il lavoro della Commissione sui programmi di lavoro.

- (58) Gli IPCEI sono uno strumento di aiuti di Stato e uno strumento di politica industriale valutato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE²⁶. Essi contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro, alla transizione verde e digitale e alla competitività e alla resilienza dell'industria e dell'economia dell'Unione. Gli IPCEI consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e operatori economici di tutta l'UE e producono effetti di ricaduta positivi per l'intera Unione. Essi consentono inoltre di attrarre investimenti privati in progetti ad alto rischio che sono essenziali per favorire l'applicazione industriale delle innovazioni pionieristiche e in progetti infrastrutturali di grande importanza per l'Unione, caratterizzati da un accesso aperto e non discriminatorio. [Dati gli aspetti comuni degli obiettivi perseguiti, l'ECF promuoverà sinergie tra i finanziamenti dell'Unione e gli IPCEI sostenendo progetti specifici integrati nell'ambito degli IPCEI, sulla base del loro contributo alle priorità strategiche dell'Unione, quali la resilienza dell'Unione, e della capacità dei finanziamenti del Fondo di ampliare la partecipazione, in particolare delle PMI, o di ampliare la copertura degli Stati membri, nonché di aumentare il valore aggiunto dell'Unione.]
- (59) [La situazione geopolitica in continua evoluzione sottolinea la necessità per l'Europa di assicurare la propria autonomia strategica ed evitare dipendenze strategiche. L'ECF prevederà la possibilità di sostenere l'aumento della produzione e di intraprendere azioni accelerate a favore della competitività per progetti che offrono un sostegno specifico all'autonomia strategica europea.] È il caso, ad esempio, dei progetti selezionati come progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e dell'atto legislativo sui medicinali critici.
- (60) Il meccanismo di mutua assicurazione istituito ai sensi di Orizzonte Europa e gestito dalla Commissione si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Tale meccanismo dovrebbe pertanto essere mantenuto e, se del caso, reso utilizzabile per azioni nell'ambito dell'ECF.

²⁶ Cfr. la comunicazione della Commissione, "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo", C/2021/8481 (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10).

- (61) Al fine di esplorare tutte le possibilità per migliorare la competitività europea, l'ECF dovrebbe fornire un quadro strutturato per una sperimentazione mirata nell'ambito dell'attribuzione e dell'attuazione del sostegno dell'Unione, in particolare per meglio indirizzare e accelerare le procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione e semplificarne e accelerarne l'attuazione a vantaggio dei destinatari. Ciò dovrebbe consentire, entro un quadro concretamente definito, di specificare caso per caso determinate azioni o categorie di azioni che possono beneficiare di talune integrazioni, deroghe ed eccezioni ad altri atti giuridici dell'Unione, e di testare l'impatto in un ambiente reale per il periodo limitato di durata dell'ECF, assicurando nel contempo che siano predisposte garanzie adeguate, in particolare un comune interesse europeo. Si tratta di meccanismi di natura eccezionale; al fine di garantire che siano riservati ad azioni di importanza strategica per la competitività dell'Unione, il loro utilizzo dovrebbe essere limitato ad azioni di impatto strategico nei casi in cui l'assenza o il ritardo del sostegno dell'Unione comporterebbe un rischio materiale per la competitività dell'Unione. Il ricorso a tali meccanismi dovrebbe essere debitamente giustificato in ciascun caso, tenuto conto della natura, della portata e dell'urgenza dell'azione in questione, e i motivi del loro utilizzo dovrebbero essere comunicati in modo trasparente, anche attraverso la pubblicazione nella pertinente relazione annuale di attività. L'applicazione di misure sperimentali potrebbe fornire insegnamenti per la valutazione delle future modifiche del quadro giuridico orizzontale per l'erogazione del sostegno dell'Unione.

- (62) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe prevedere un meccanismo di interventi mirati per fornire deliberatamente sostegno dell'Unione a determinate azioni di importanza economica e strategica. Qualora taluni importanti progetti non possano essere attuati con successo entro i termini previsti per il completamento delle normali procedure di aggiudicazione competitive, l'ECF dovrebbe prevedere la possibilità di sostenere direttamente progetti di eccellenza che non hanno ricevuto finanziamenti a titolo di alcun programma dell'Unione o di continuare a sostenere finanziariamente e senza soluzione di continuità progetti ben funzionanti nelle fasi successive del percorso di investimento, senza imporre ulteriori oneri amministrativi ai destinatari. Inoltre, in linea con l'approccio adottato dai pertinenti atti giuridici settoriali, quali il regolamento sull'industria a zero emissioni nette, il regolamento sulle materie prime critiche o la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ ("direttiva sulle energie rinnovabili") cui si fa riferimento nella comunicazione sul patto per l'industria pulita e nella strategia per il mercato unico, dovrebbe essere possibile individuare in atti giuridici dell'Unione distinti esistenti o futuri i casi in cui progetti specifici, come i progetti strategici, sono considerati di interesse pubblico o si presume siano di interesse pubblico prevalente.
- (63) [Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe inoltre essere in grado di fornire un meccanismo di "interventi accelerati" che velocizzi l'erogazione del sostegno dell'Unione inteso a far fronte a esigenze di finanziamento urgenti al fine di consentire l'efficace attuazione di importanti idee imprenditoriali nel mercato unico qualora tali finanziamenti non siano disponibili, a un livello sufficiente, sul mercato. A tal fine, tenuto conto dell'urgenza, alcune verifiche dovrebbero essere effettuate solo dopo l'erogazione dei finanziamenti, facilitando e limitando gli oneri amministrativi a carico dei destinatari e garantendo la certezza finanziaria nella maniera più rapida possibile, accettando nel contempo un livello ragionevole di rischio finanziario per l'Unione commisurato agli obiettivi perseguiti.]

²⁷ Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj>).

- (64) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe incentivare le start-up e gli innovatori stabiliti al di fuori dell'Unione a trasferirsi o investire nel mercato unico e a sviluppare qui la propria attività, rendendo disponibile un meccanismo di "interventi di incentivazione" che attragga start-up e innovatori di successo da tutto il mondo e avvalendosi anche della rete di delegazioni dell'UE. A tal fine, è opportuno derogare temporaneamente ai requisiti di ammissibilità, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di stabilimento negli Stati membri o nei paesi associati all'inizio del sostegno dell'Unione, per consentire ai destinatari di reinsediarsi entro un termine stabilito contando sulla garanzia del successivo sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione e non effettuare pagamenti prima che siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità.
- (65) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe consentire modalità più flessibili e accessibili per individuare, selezionare e sostenere idee e progetti innovativi, anche prevedendo procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre da un punto di vista degli strumenti che consentano a ricercatori, imprenditori, imprese e altri cittadini di proporre le loro soluzioni innovative senza che il sostegno iniziale dell'Unione sia artificialmente ristretto o limitato a una sovvenzione, un appalto o altra forma di sostegno dell'Unione. Le idee dovrebbero essere valutate e selezionate in base alla loro idoneità ad affrontare la sfida o priorità strategica dell'Unione in questione, e la scelta dello strumento di esecuzione del bilancio più adeguato ed efficace per sostenere tali idee - che si tratti di sovvenzioni, appalti o altro - dovrebbe essere effettuata solo in un momento successivo sulla base dei requisiti e dei meriti del singolo progetto.
- (66) Ove necessario e debitamente giustificato, l'ECF dovrebbe semplificare e accelerare l'attuazione del sostegno dell'Unione a favore di taluni importanti progetti.
- (67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.

- (68) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe essere attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuale fondo InvestEU, il Gruppo BEI dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE dello strumento InvestEU ECF. Oltre al Gruppo BEI, le banche e le istituzioni nazionali di promozione dovrebbero poter offrire prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello nazionale e regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sull'intero territorio dell'Unione e per garantire un giusto equilibrio geografico dei progetti basati su un'architettura aperta che dovrebbe rimanere un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF, sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.
- (69) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo nei vari periodi di programmazione, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi sulla comunità esistente di partner esecutivi del programma InvestEU che sono stati sottoposti a valutazione per pilastro, sugli accordi contrattuali e sui prodotti finanziari pertinenti. Il presente regolamento non pregiudica la validità delle valutazioni per pilastro esistenti, che rimangono valide alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario. Inoltre, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, una più rapida diffusione e la semplificazione per i soggetti incaricati, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi su accordi esistenti, su modelli per le disposizioni giuridiche e contrattuali, nonché su strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione. Ciò permetterebbe di migliorare l'impatto del sostegno dell'Unione e di concentrarsi maggiormente sull'efficacia del sostegno ai destinatari finali. La Commissione dovrebbe poter fare affidamento sugli accordi con i partner esecutivi conclusi a norma del regolamento (UE) 2021/523 e sulle valutazioni effettuate da essa stessa o da altri soggetti nel contesto degli accordi conclusi a norma di tale regolamento, e dovrebbe poter riutilizzare tali accordi e valutazioni integralmente o parzialmente.

- (70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
- (71) Al fine di garantire la coerenza, la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche se combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, nell'ambito dello strumento InvestEU ECF dovrebbero essere attuati conformemente al titolo X del regolamento finanziario.
- (72) Al fine di garantire la coerenza nell'esecuzione delle garanzie di bilancio, degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito di diversi programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che includano modalità tecniche, termini e condizioni per l'impiego di tali forme di sostegno nell'ambito di detti programmi.
- (72 bis) La valutazione per pilastro nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere effettuata in linea con le norme in materia di gestione indiretta stabilite nel regolamento finanziario.
- (73) Al fine di rispettare le prescrizioni del regolamento finanziario, il presente regolamento dovrebbe stabilire un importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF, un tasso di copertura per tale garanzia di bilancio in linea con l'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l'obbligo per la Commissione di valutare ogni anno tale tasso di copertura a seguito della valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario e in linea con il quadro di gestione dei rischi della Commissione e la possibilità per soggetti e paesi terzi di contribuire specificamente allo strumento InvestEU ECF.
- (74) [È necessario prevedere la possibilità che lo strumento InvestEU ECF, compresa la garanzia di bilancio, funga da strumento di attuazione orizzontale per altre politiche dell'Unione, al fine di fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione conformemente agli obiettivi stabiliti in tali programmi. A tal fine, la corrispondente copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere effettuata da tali altri programmi. Qualora altri programmi dell'Unione contribuiscano agli obiettivi delle politiche interne dell'Unione, il sostegno sotto forma di garanzia di bilancio o di strumenti finanziari, anche laddove combinato con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, dovrebbe essere erogato esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF.]

- (74 bis) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe prevedere la possibilità di istituire un comparto degli Stati membri. I termini e le condizioni dettagliati che disciplinano il contributo dei fondi al comparto degli Stati membri, compresi le fonti, gli importi, i tassi di copertura e le modalità di erogazione, dovrebbero essere stabiliti in un accordo di contributo concluso tra la Commissione e lo Stato membro interessato per tale comparto. Ai fini del comparto degli Stati membri, i rappresentanti degli Stati membri contributori dovrebbero essere invitati a partecipare al monitoraggio dell'attuazione delle attività nell'ambito del comparto pertinente, ad esempio partecipando a parti dedicate dei dialoghi sulla revisione delle politiche.
- (75) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fungere da unico punto centrale per l'istituzione e la gestione di una garanzia di bilancio e di tutti gli strumenti finanziari che contribuiscono agli obiettivi delle politiche interne dell'Unione. In tal modo contribuirebbe a migliorare l'efficienza e ad aumentare l'impatto strategico dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione e i partner esecutivi dovrebbero inoltre provvedere affinché i nuovi prodotti finanziari da istituire a norma del presente regolamento siano coerenti con le norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, del regolamento finanziario al fine di garantirne la rapida assegnazione. Ciò è già stato fatto per i prodotti finanziari istituiti a norma del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.
- (75 bis) Il comitato per gli investimenti dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi sul modello ben funzionante del comitato per gli investimenti nell'ambito del programma InvestEU. La composizione del comitato per gli investimenti dovrebbe garantire un'ampia copertura degli ambiti di intervento combinando solide competenze finanziarie e di mercato con conoscenze settoriali specifiche. Ciò dovrebbe essere reso possibile dalla presenza di membri permanenti ed esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dagli ambiti di intervento.

²⁸ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>).

- (76) Le start-up e le scale-up innovative europee sono motori essenziali della crescita e della competitività. Riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darebbe impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerebbe la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe includere un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterebbe di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.
- (77) È opportuno istituire una consulenza sui progetti ECF a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF in tutta Europa. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere il ruolo di aiutare le imprese europee a diventare più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF dovrebbe poter fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU.

- (77 bis) A sostegno dell'attuazione dell'ECF e dei suoi ambiti di intervento, gli Stati membri dovrebbero poter designare e sostenere i punti di contatto nazionali. La Commissione dovrebbe collaborare con la rete dei punti di contatto nazionali per stimolare la cooperazione e facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche al fine di aumentare l'efficacia dei servizi forniti dai punti di contatto nazionali in tutta l'Unione. I punti di contatto nazionali dovrebbero essere gestiti e finanziati dagli Stati membri. Dovrebbe essere a discrezione degli Stati membri estendere ulteriormente i servizi dei punti di contatto nazionali al livello nazionale e subnazionale. I punti di contatto nazionali dovrebbero poter fornire, tra l'altro, servizi su misura di sostegno alle imprese e servizi di esame delle proposte a sostegno dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta, nonché servizi mirati di sostegno in settori strategici con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli all'ingresso e facilitare una partecipazione efficace, in collaborazione con la consulenza sui progetti ECF, la rete dell'UE per le imprese e altre strutture. Lo sviluppo delle capacità fornito ai punti di contatto nazionali nell'ambito dell'ECF può comprendere attività quali formazione, apprendimento, seminari e tutoraggio per potenziarne le capacità al fine di migliorare il sostegno ai richiedenti e ai portatori di interessi. Nel quadro degli ambiti di intervento dell'ECF può essere fornito ai punti di contatto nazionali, per esempio attraverso reti tematiche di punti di contatto nazionali, un sostegno su misura e specifico per settore per lo sviluppo delle capacità, purché sia conforme agli obiettivi specifici dell'ambito di intervento pertinente.
- (78) Le PMI rappresentano oltre il 99 % delle imprese dell'Unione, offrono due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono in modo sostanziale alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori. Esistono imprese in espansione in tutti i settori e a tutti i livelli di capacità di innovazione. Sarebbe possibile stimolare la crescita e l'innovazione dell'Unione solo dando impulso alle numerose imprese in espansione presenti nel panorama delle PMI dell'Unione. Le PMI sono essenziali per realizzare le transizioni verde e digitale dell'economia, anche per quanto riguarda il conseguimento della neutralità climatica.

- (79) Tuttavia, l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.
- (80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre, il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza dovrebbe essere istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.

- (81) L'ECF dovrebbe sostenere l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzare la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali, da attuare attraverso i programmi di lavoro. In primo luogo, a complemento della rete dell'UE per le imprese, l'ECF dovrebbe condurre ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI. In secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus, per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Dovrebbe essere possibile accordare un sostegno speciale per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre, un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.
- (82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento dell'Unione gestite dalla Commissione sul portale unico.

- (83) [L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]²⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento finanziario, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.]
- (83 bis) Conformemente al regolamento finanziario e al regolamento sulla performance, la Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dell'ECF e la sua performance complessiva, comprese le tendenze di partecipazione e la distribuzione geografica delle azioni finanziate in tutta l'Unione in conformità dell'allegato II del regolamento sulla performance, e informare annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio sul livello di attuazione del programma a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla performance. È opportuno adoperarsi al massimo per garantire che, alla fine del periodo di attuazione, sia evitata una concentrazione geografica eccessiva e persistente, non giustificata dalla distribuzione delle pertinenti capacità tecnologiche e industriali in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe informare il comitato generale dell'ECF in merito ai risultati del monitoraggio della performance e di qualsiasi misura adottata qualora sia individuata una concentrazione eccessiva e persistente.
- (84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un QFP e programmi dell'Unione più flessibili. [A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.]

²⁹ GU L..., pag. .

- (85) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'ECF, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti in materia di investimenti dello strumento InvestEU ECF e gli adeguamenti dell'importo massimo della garanzia di bilancio e del tasso di copertura, nonché per quanto riguarda talune misure a sostegno della politica spaziale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (86) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'ECF attraverso determinate misure definite nei programmi di lavoro e talune misure a sostegno della politica industriale in materia di spazio e difesa, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

³⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.
³¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (87) I programmi di lavoro che attuano i capi da III a VIII e gli altri atti che attuano gli stessi capi dovrebbero essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di taluni atti quali definiti in tale regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. Per taluni atti di esecuzione di natura tecnica nel settore spaziale dovrebbe essere utilizzata la procedura consultiva.
- (87 bis) Al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza degli Stati membri, la Commissione dovrebbe adoperarsi per comunicare agli Stati membri, con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni delle configurazioni del comitato, ordini del giorno che specifichino i punti oggetto di discussione e, se del caso, i punti da sottoporre a votazione durante le riunioni. Ove pertinente, gli ordini del giorno delle pertinenti configurazioni del comitato dovrebbero includere punti dedicati alla ricerca e all'innovazione collaborative.

- (88) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati, qualora un programma di lavoro non sia stato adottato o debba essere adottato in modo rapido per reagire immediatamente a una crisi o qualora lo richiedano altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate o imperativi motivi di urgenza.
- (89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694³², (UE) 2021/696³³, (UE) 2021/697³⁴, (UE) 2021/783³⁵, (UE) 2023/588³⁶, e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) 2025/2643. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2025/2643 dovrebbero essere intesi come riferimenti ai loro rispettivi equivalenti nel presente regolamento.

³² Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj>).

³³ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

³⁴ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj>).

³⁵ Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj>).

³⁶ Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

SEZIONE 1

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL FONDO

Articolo 1

[Oggetto]

1. [Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa di cui all'articolo 182, paragrafo 3, TFUE, e ne stabilisce gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di sostegno dell'Unione e le regole per fornire tale sostegno nell'ambito delle attività trasversali e delle politiche specifiche sostenute dall'ECF.
2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) un ambito "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" – attuato attraverso le attività di cui ai capi II e IV e destinato a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
 - b) un ambito "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" – attuato attraverso le attività di cui al capo II e al capo V e destinato a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - c) un ambito "Leadership digitale" – attuato attraverso le attività di cui al capo II e al capo VI e destinato a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

- d) un ambito "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" – attuato attraverso le attività di cui ai capi II e VII, compreso il programma specifico di ricerca e innovazione nel settore della difesa di cui al paragrafo 1, e volto a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
3. Il regolamento istituisce inoltre un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, eliminare gli ostacoli agli investimenti e le strozzature nella produzione e sostenere la competitività della base industriale dell'Unione.]

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- 1) "accordo di consulenza": strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione dei servizi di consulenza sui progetti;
 - 2) "partner consultivo": controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione ha concluso un accordo di consulenza per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza, diverse dalle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive;
 - 3) "comparto": parte dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 24, paragrafo 1, definita in base all'origine delle risorse destinate al sostegno;

- 4) "controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- 4 bis) "prodotti per la difesa": i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, nonché i lavori, le forniture e i servizi direttamente legati a tali prodotti per ognuno e tutti gli elementi del loro ciclo di vita ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/81/CE³⁸;
- 5) "struttura di gestione esecutiva": organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o a qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
- 6) "Gruppo BEI": la Banca europea per gli investimenti (BEI), le sue filiazioni e le altre entità istituite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti ("statuto della BEI");
- 6 bis) "informazioni classificate UE" o "ICUE": qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classificazione di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri;

³⁷ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj>).

³⁸ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

- 6 ter) "informazioni classificate preesistenti": i dati classificati, tangibili o intangibili, detenuti prima dell'adesione a una data azione e identificati in un accordo scritto, quali necessari per attuare detta azione; tali informazioni recano un contrassegno di classifica nazionale oppure un contrassegno di classifica UE;
- 6 quater) "informazioni classificate acquisite": qualsiasi risultato classificato, tangibile o intangibile, generato nell'ambito di una data azione a norma del presente regolamento;
- 7) "accordo di garanzia" o "accordo di contributo": un accordo concluso tra la Commissione e un partner esecutivo ai fini dell'attuazione del sostegno a titolo dello strumento InvestEU ECF;
- 8) "interesse pubblico imperativo": ai fini dell'articolo 20, un motivo prioritario per fornire un sostegno dell'Unione a una determinata azione o serie di azioni, in ragione di un contributo chiaro e significativo al conseguimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 3 dell'ECF, laddove l'azione abbia un impatto strategico e l'assenza o il ritardo del sostegno dell'Unione possa comportare un rischio concreto per la competitività dell'Unione, che giustifica l'applicazione di norme accelerate e semplificate in materia di aggiudicazione o di attribuzione;
- 9) "partner esecutivo": un'entità che attua in gestione indiretta il sostegno a titolo dello strumento InvestEU ECF;
- 10) "importanti progetti di comune interesse europeo" (IPCEI): progetti che soddisfano tutti i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" o in successive revisioni di tale comunicazione;

- 11) "percorso di investimento": continuità del sostegno finanziario pubblico e privato e dei meccanismi di sostegno strategico forniti ai destinatari lungo l'intera catena di sviluppo, compresa un'ampia serie di attività previste per l'assegnazione delle risorse finanziarie e la fornitura di sostegno al fine di promuovere l'innovazione e la crescita economica. Comprende, tra l'altro, l'avvio delle fasi di ricerca fondamentale e applicata, il passaggio a fasi di espansione e di diffusione industriale, fino a giungere alla produzione su ampia scala, alla piena maturità industriale e all'internazionalizzazione;
- 12) "operazione di finanziamento e di investimento" o "operazione di finanziamento o di investimento": operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari, realizzata:
- a) da un partner esecutivo a proprio nome, prevista dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio;
 - b) nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU ECF, da un partner esecutivo a proprio nome o, a seconda dei casi, a proprio nome ma per conto della Commissione;
- 13) "soggetto giuridico": persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, comprese le strutture per un programma europeo di armamenti (SEAP) istituite a norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità priva di personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

³⁹ GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj>.

- 14) "ambito di intervento": settore destinatario del sostegno mediante il pacchetto di strumenti dell'ECF ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
- 15) "appalti pre-commerciali": appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
- 16) "consulenza sui progetti": consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di sviluppo delle capacità e del mercato, e servizi di accelerazione d'impresa forniti da partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive europee;
- 17) "marchio di competitività": marchio di qualità attribuito alle proposte, presentate nel quadro di un invito a presentare proposte, che indica che dette proposte soddisfano tutti i requisiti di qualità stabiliti nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- 18) "piccola impresa a media capitalizzazione": entità quale definita nell'allegato della raccomandazione 2025/3500 della Commissione⁴⁰;
- 19) "piccole e medie imprese" o "PMI": microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴¹;
- 20) "portatori di interessi": singoli, gruppi o organizzazioni che sono interessati dall'attuazione dei programmi e possono esserne coinvolti;

⁴⁰ Raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.

⁴¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- 21) "infrastruttura": tutti gli elementi fisici e virtuali necessari per la fornitura di servizi e di attività economiche, compresi i sistemi, le reti e le risorse, nonché i mezzi mobili collegati alle infrastrutture, a eccezione dei mezzi mobili destinati alla riparazione di cui al punto 21 bis bis in appresso, che promuovono la decarbonizzazione, la resilienza, l'efficienza, la digitalizzazione e l'interoperabilità;
- 21 bis bis) "capacità di trasporto e logistiche a duplice uso": capacità che possono essere utilizzate a fini di trasporto sia civile che militare; mentre "capacità di trasporto" significa merci, mezzi di trasporto o personale, separatamente o combinati tra loro, che possono agevolare, consentire o eseguire operazioni di trasporto militare, oltre che mezzi mobili destinati alla riparazione di infrastrutture strategiche a duplice uso, "capacità logistiche" significa il personale, le attrezzature e i servizi che possono agevolare, consentire e fornire sostegno logistico, compresi lo stoccaggio e la distribuzione di combustibile, forniture e altri prodotti essenziali;
- 21 bis) "gestione dinamica della disponibilità": la fornitura di prodotti per la difesa in tempo utile, nel luogo concordato e ai livelli di disponibilità concordati, nonché la gestione dei rischi di disponibilità che potrebbero concretizzarsi sotto forma di carenze del prodotto per la difesa in questione; in tale contesto, la "disponibilità" è la capacità del prodotto per la difesa di funzionare perfettamente in determinate condizioni e di essere pronto all'uso, se necessario;

21 ter) "manutenzione di prodotti per la difesa": tutte le azioni intraprese per garantire la prontezza e la capacità operativa di un prodotto per la difesa, in particolare per mantenere i materiali in condizioni specifiche, o riportarli a dette condizioni, fino alla fine del loro utilizzo, quali prontezza alla missione, longevità e aggiornamenti, personalizzazione e specializzazione, ispezione, revisione, collaudo, mantenimento, modifiche, classificazione in termini di funzionalità, riparazione, recupero, ricostruzione, rigenerazione, salvataggio e cannibalizzazione;

21 ter bis) "ciclo di vita di un prodotto per la difesa": tutte le possibili fasi successive di un prodotto per la difesa, dalla fase di ricerca e sviluppo a quella di disattivazione e smaltimento;

21 quater) "azione di coordinamento e sostegno": un'azione finalizzata allo sviluppo di capacità, alla diffusione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale dell'ECF è rafforzare la competitività dell'Unione, contribuire alla crescita della produttività così come all'autonomia strategica, alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione sostenendo investimenti che forniscano valore aggiunto dell'Unione nell'interesse del suo mercato interno, in particolare nei settori e nelle tecnologie strategici nonché nelle soluzioni innovative, lungo il percorso di investimento attraverso azioni che consentano di:
 - a) produrre un impatto tecnologico, economico, sociale e ambientale con gli investimenti dell'Unione, tra l'altro mediante lo sviluppo di innovazioni dirompenti e incrementali e delle tecnologie emergenti, all'avanguardia, a duplice uso e strategiche con un notevole potenziale economico, anche accrescendo la produttività e sviluppandone e accelerandone la produzione e la diffusione industriale e sul mercato;

- b) ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione e rafforzarne la resilienza, la sovranità e la sicurezza economica ed energetica, anche attraverso la diversificazione delle fonti e dei mercati, l'utilizzo circolare delle risorse, il sostegno all'aumento della produzione dell'Unione di tecnologie strategiche e la creazione, il rafforzamento e la salvaguardia delle catene del valore e delle infrastrutture critiche dell'Unione, anche a fronte di qualsiasi tipo di minaccia, comprese quelle informatiche o ibride, quali il sabotaggio e la disinformazione;
- c) rimediare ai fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali, in particolare attirando capitali privati e investitori istituzionali nonché finanziamenti pubblici in modo proporzionato, garantendo l'addizionalità, evitando duplicazioni e senza spiazzare altri investitori privati o pubblici, nonché fungere da piattaforma integrata per fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in tutte le fasi di sviluppo, comprese quelle che perseguono attivamente la produzione e la diffusione industriale e sul mercato;
- d) promuovere l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione in linea con l'obiettivo di realizzare l'Unione del risparmio e degli investimenti, compresi strumenti volti ad affrontare la frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, eliminare gli ostacoli, creare incentivi per gli investimenti privati, nonché diversificare e rafforzare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione in tutti gli Stati membri, in particolare quelli con mercati dei capitali meno sviluppati;
- e) allineare il sostegno per la ricerca, l'innovazione e la politica industriale al fine di tradurre l'eccellenza della ricerca dell'Unione in una forza industriale dell'Unione sui mercati globali e garantire il futuro della produzione in Europa, promuovendo al contempo un'economia europea innovativa;

- f) sviluppare e rafforzare le infrastrutture transfrontaliere e critiche dell'Unione che sono essenziali per la competitività, l'indipendenza strategica e la resilienza dell'Unione, in particolare le infrastrutture dell'energia, dei trasporti (compresi i trasporti militari), digitali, di sicurezza, di difesa, spaziali, idriche e sociali e i relativi dati e servizi;
- g) rafforzare la competitività delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione e la loro capacità di crescere ed espandersi, in particolare migliorandone l'accesso ai finanziamenti, compresi gli investimenti privati, i microfinanziamenti e il sostegno alle imprese sociali, nonché agevolandone l'accesso ai finanziamenti dell'Unione, garantendo procedure più rapide, semplificate e armonizzate come anche riducendo il loro onere di comunicazione e garantendo che sia proporzionato;
- h) promuovere posti di lavoro di qualità e colmare la carenza di competenze critiche per tutti i tipi di occupazione in settori strategici per la competitività dell'Unione, attraverso investimenti in competenze orizzontali e, principalmente, specifiche, contribuendo alla disponibilità di competenze nelle future tecnologie emergenti, come anche provvedendo affinché gli investimenti siano affiancati da investimenti nelle competenze;
- i) garantire l'integrazione del mercato unico e collegare il pieno potenziale di competitività dell'Unione, anche mediante il sostegno, in qualsiasi fase del percorso di investimento, a iniziative che probabilmente genereranno significativi incrementi in termini di innovazione, produttività e sicurezza, con ricadute positive per il mercato unico e la resilienza delle catene del valore interne dell'Unione;
- k) garantire una transizione giusta verso un'economia sostenibile, decarbonizzata, digitale ed equa a sostegno dei lavoratori e delle comunità, contribuendo alla protezione della biodiversità e della biodiversità e della salute umana;
- k bis) sostenere le azioni che promuovono lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione.

2. Nell'ambito degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, l'ECF persegue in particolare gli obiettivi specifici seguenti:

- a) per il sostegno a "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale", gli obiettivi specifici di:
 - i) sostenere la decarbonizzazione dell'industria europea, comprese le PMI e le industrie ad alta intensità energetica, la produzione di tecnologie pulite e le relative catene di approvvigionamento nonché l'aumento della produzione e gli investimenti nelle relative infrastrutture, e contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente sotto il profilo dell'energia, dell'acqua e delle risorse, climaticamente neutra, positiva per la natura e resiliente, anche attraverso l'attuazione della politica ambientale e in modo tecnologicamente neutro;
 - ii) promuovere mercati guida per prodotti, servizi, processi e tecnologie puliti;
 - iii) assicurare l'adozione, da parte delle industrie, di tecnologie di decarbonizzazione e circolari e altre soluzioni per i processi e le attività industriali;
 - iv) realizzare la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico, la promozione dell'efficienza energetica, l'adozione di soluzioni che sfruttano le energie rinnovabili e pulite, lo sviluppo di un sistema energetico flessibile, lo sviluppo, la resilienza, l'integrazione e la digitalizzazione delle infrastrutture e dei sistemi energetici e di trasporto, la promozione della mobilità intelligente, dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, dell'elettrificazione nonché dell'economia blu sostenibile;
 - v) sviluppare modelli imprenditoriali innovativi basati sulla natura e circolari come anche soluzioni dal lato della domanda riguardanti edifici, trasporti e industria puliti e decarbonizzati, accrescendo la resilienza della società ai cambiamenti climatici;

- b) per il sostegno a "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia":
- i) per il sostegno alla salute, gli obiettivi specifici di promuovere l'innovazione e la competitività del settore sanitario a vantaggio delle persone e della società in tutta l'Unione, garantendo nel contempo la traduzione dell'innovazione nella pratica, la sicurezza dell'approvvigionamento, la capacità industriale e la capacità necessaria per gestire sfide in materia di salute pubblica e gravi minacce future per la salute a carattere transfrontaliero; migliorare e proteggere la salute pubblica e della popolazione, dando priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, sviluppando diagnosi e cure migliori lungo tutto l'arco della vita attraverso l'integrazione della salute in tutte le politiche e un approccio "One Health", nonché rafforzando l'innovazione, la preparazione, la sostenibilità e la resilienza dei sistemi sanitari e delle autorità sanitarie pubbliche;
 - ii) per il sostegno alle biotecnologie, gli obiettivi specifici di contribuire all'innovazione, allo sviluppo e a una produzione scalabile nonché alla diffusione, alla disponibilità e all'accessibilità di soluzioni biotecnologiche, tra cui medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e altre contromisure mediche;
 - iii) per il sostegno alla politica in materia di bioeconomia, gli obiettivi specifici di promuovere una bioeconomia innovativa e competitiva nell'Unione, anche nei settori dei materiali e dei prodotti a base biologica, della biofabbricazione, dei prodotti alimentari innovativi e delle sostanze biochimiche; vi rientrano il sostegno alle PMI, alle start-up e alle scale-up, i progressi nello sviluppo, nella produzione scalabile e nella diffusione, nella disponibilità e nell'accessibilità delle innovazioni della bioeconomia, comprese quelle basate su biotecnologie intersettoriali all'avanguardia e le biosoluzioni, al fine di rafforzarne le catene di approvvigionamento e aumentarne la resilienza;

- iv) per il sostegno all'agricoltura e alla sicurezza alimentare, l'obiettivo specifico di promuovere la competitività, l'innovazione, la sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari (compresa la trasformazione alimentare), della pesca, dell'acquacoltura, della silvicoltura e delle zone rurali e costiere e di sostenere il loro ruolo nell'attenuare le crisi climatica, ambientale e della biodiversità, oltre che nel salvaguardare la salute degli animali e delle piante;

- c) per il sostegno alla Leadership digitale, gli obiettivi specifici di promuovere l'innovazione, la competitività e la sovranità del settore digitale per un'Unione competitiva e sicura, che apporti benefici ai cittadini e alla società, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese in tutta l'Unione. Vi rientrano, tra l'altro, il sostegno all'intero ambito del settore digitale e delle catene del valore digitali in modo globale e strategico, compreso il sostegno alle start-up, alle scale-up e alle PMI, con particolare attenzione ai principali settori digitali che comprendono, tra l'altro, l'intelligenza artificiale, le tecnologie e le infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni e i dati, le tecnologie e infrastrutture quantistiche, i semiconduttori, i materiali avanzati, le tecnologie e i servizi software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, le piattaforme e le tecnologie pertinenti per i media, la robotica, le tecnologie e i processi di fabbricazione additiva e digitale, le tecnologie e le infrastrutture di connettività, le infrastrutture e i servizi digitali quali l'identità digitale e i servizi fiduciari e le tecnologie digitali interoperabili, la cibersicurezza, le tecnologie digitali nuove ed emergenti come anche le tecnologie e le applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, in particolare:

- i) sviluppando e definendo tecnologie digitali di base sostenibili;
 - ii) costruendo ecosistemi digitali attraenti, competitivi, sicuri e resilienti e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento;
 - iii) costruendo, sviluppando, modernizzando, completando e diffondendo applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili, comprese le reti digitali transeuropee;
 - iv) sostenendo la trasformazione digitale e l'interoperabilità dei settori pubblico e privato;
 - v) sostenendo lo sviluppo di competenze digitali avanzate, comprese quelle in materia di cibersicurezza;
 - vi) sostenendo lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione;
 - vii) rafforzando l'elevato livello di cibersicurezza nell'Unione; e
 - viii) sostenendo il potenziale di innovazione e competitività delle industrie e dei settori culturali e creativi;
- d) per il sostegno alla politica in materia di "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio", i seguenti obiettivi specifici:
- 1) per il sostegno alla resilienza delle catene del valore delle materie prime critiche, gli obiettivi specifici di potenziare l'autonomia strategica dell'Europa, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione:
 - a) rafforzando le varie fasi della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche, compresa la capacità dell'Unione di esplorazione, estrazione, trasformazione, recupero, riutilizzo e riciclaggio delle materie prime critiche;

- b) diversificando le fonti e i mercati di approvvigionamento;
 - c) migliorando la disponibilità tempestiva di tali prodotti, anche attraverso la riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti, prodotti intermedi o materie prime critiche;
- 2) per il sostegno alla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), gli obiettivi specifici di:
- a) promuovere la prontezza industriale dell'Unione e dei suoi Stati membri nel settore della difesa attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della resilienza dell'EDTIB, compresa la fornitura di sostegno alle start-up, alle scale-up e alle PMI, e la promozione di un ecosistema dell'industria della difesa innovativo dell'UE;
 - b) perseguire le attività di ricerca e sviluppo collaborativi per i prodotti e le tecnologie della difesa, tra cui le tecnologie di rottura nel settore della difesa;
 - c) garantire la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei materiali di difesa, in particolare negli appalti nel settore della difesa e per lo sviluppo di progetti europei di interesse comune in materia di difesa;
 - d) adeguare l'EDTIB alle trasformazioni strutturali, compresa la sua capacità di garantire la tempestiva disponibilità e fornitura di prodotti per la difesa;
- 3) per l'attuazione dei sistemi spaziali e della politica spaziale dell'UE, gli obiettivi specifici di:
- a) progettare, sviluppare, diffondere, gestire e mantenere i sistemi spaziali che forniscono dati, informazioni e servizi spaziali all'avanguardia di elevata qualità, rispondere alle esigenze degli utenti e soddisfare i requisiti in materia di sicurezza, sostenere le politiche dell'Unione e garantire l'evoluzione di tali sistemi e servizi;

- b) massimizzare i benefici socioeconomici delle attività spaziali, in particolare promuovendo lo sviluppo di un'economia spaziale innovativa e competitiva dell'Unione e la diffusione di informazioni, dati e servizi spaziali, e sostenere lo sviluppo di un autentico mercato interno delle attività spaziali, tra cui la ricerca e l'innovazione collaborative per i prodotti e le tecnologie spaziali e il sostegno alle start-up, alle scale-up e alle PMI, sostenendo al contempo la crescita internazionale delle imprese;
 - c) migliorare la sicurezza, la protezione e la sostenibilità ambientale di tutte le attività nello spazio extra-atmosferico;
 - d) promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale e nella diplomazia spaziale;
- 4) per il sostegno all'industria della sicurezza civile, gli obiettivi specifici di rafforzare la competitività e la reattività dell'industria europea della sicurezza civile nei seguenti settori:
- a) sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche e a duplice uso, dei soggetti critici e delle tecnologie, comprese le infrastrutture energetiche critiche;
 - b) soluzioni per il controllo di merci e persone alle frontiere;
 - b bis) protezione delle frontiere, sicurezza marittima e sicurezza doganale;
 - c) capacità di preparazione civile, prevenzione e risposta rispetto alle minacce alla sicurezza;
 - d) prevenzione e contrasto della criminalità, in particolare terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata e forme gravi di criminalità e reati favoriti dall'informatica;
 - e) potenziamento delle capacità degli utenti finali pertinenti nel settore della sicurezza civile, compresi gli operatori del settore della sicurezza.

Articolo 4

[Bilancio]

1. [La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 234 300 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
 - a) 11 000 000 000 EUR per le attività che contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, attuati in particolare attraverso attività trasversali quali il sostegno non tematico dello strumento InvestEU ECF di cui al capo II, sezione 2; la consulenza sui progetti ECF, la collaborazione con le PMI, lo sviluppo di competenze e l'accesso ai finanziamenti, di cui al capo III;
 - b) 26 210 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
 - c) 20 393 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - d) 51 493 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
 - e) 125 204 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
4. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, nonché le spese a copertura delle attività e dei servizi operativi critici.

5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dell'ECF, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dell'ECF.]

SEZIONE 2

CORPUS NORMATIVO UNICO

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per l'ECF o per uno dei suoi obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compresi contributi specifici alla garanzia di bilancio e agli strumenti finanziari nell'ambito dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, a norma dell'articolo X del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sul Fondo NRP], essere messe a disposizione dell'ECF. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento finanziario. Tali risorse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4 e sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi messi a disposizione dell'ECF in conformità del presente paragrafo, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi capi del piano o ai loro successori.
3. [Le entrate generate dalle attività e dalle componenti di cui al capo VII, sezione 3, del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario destinate all'ECF o al suo successore.]
4. [[Dal 1° gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento finanziario, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati a titolo del presente regolamento, o del suo predecessore, e dagli strumenti finanziari di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/523 sono utilizzati per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate all'ECF.]
5. [Dal 1° gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le eventuali eccedenze di accantonamento per le garanzie di bilancio di cui ai regolamenti (UE) 2015/1017 [2] e (UE) 2021/523 [3] possono essere utilizzate per fornire il sostegno dell'Unione nell'ambito dell'ECF. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario destinate all'ECF.]

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. L'ECF è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito dell'ECF, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Fatta salva l'applicazione delle norme specifiche per il sostegno alla politica per l'industria della difesa, al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner possono mettere risorse a disposizione dell'ECF conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 7

Coordinamento concernente l'ECF e altri programmi dell'Unione

1. La Commissione garantisce la coerenza strategica e l'attuazione coerente del Fondo europeo per la competitività, del programma quadro di ricerca e innovazione e del Fondo per l'innovazione.
2. La Commissione e gli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità, agevolano il coordinamento e la coerenza tra il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionali e regionali sulle priorità comuni in materia di competitività in determinati settori e progetti fondamentali ritenuti di importanza strategica e di comune interesse europeo.
3. L'ECF è attuato in modo sinergico e complementare con il Fondo Europa globale, al fine di sostenere la competitività a livello mondiale, garantire fonti di approvvigionamento diversificate e rafforzare il potenziale e le opportunità di esportazione delle imprese europee, nonché con altri programmi dell'Unione, compreso il meccanismo per collegare l'Europa, il programma per il mercato unico e le dogane, Erasmus+ e AgoraEU.

Marchio di competitività

1. Qualora il programma di lavoro preveda la possibilità di attribuire un marchio di competitività, quest'ultimo è attribuito a proposte o azioni di alta qualità che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) sono state valutate nel quadro di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati in tale procedura di aggiudicazione o di attribuzione; e
 - b bis) soddisfano tutte le condizioni supplementari eventualmente stabilite nel programma di lavoro o nei documenti relativi a tale procedura di aggiudicazione o attribuzione.
3. Gli Stati membri possono sostenere progetti che hanno ottenuto un marchio di competitività o possono fornire sostegno a titolo dell'ECF mettendo a disposizione dell'ECF risorse aggiuntive a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 o paragrafo 2.
4. In deroga al paragrafo 1, ai progetti strategici individuati negli atti giuridici dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è attribuito il marchio di competitività.

Articolo 9

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento finanziario, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dall'ECF in regime di gestione diretta o indiretta, fatte salve tutte le condizioni o limitazioni specifiche stabilite in ciascun ambito di intervento o ciascuna componente e in conformità dell'articolo 10, possono essere ammissibili a ricevere il sostegno dell'Unione una o più delle categorie seguenti di soggetti giuridici:
 - a) soggetti stabiliti in uno Stato membro o in paesi e territori d'oltremare;
 - b) soggetti stabiliti in un paese terzo;
 - c) organizzazioni internazionali;
 - d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati solo se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3, in particolare in casi specifici connessi all'autonomia strategica dell'Unione e al suo interesse in materia di sicurezza economica.

3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario possono partecipare, e traendone beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e le organizzazioni internazionali. Le norme applicabili agli Stati membri in conformità dell'articolo 168 del regolamento finanziario si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati e alle organizzazioni internazionali partecipanti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF le attività seguenti non sono ammissibili al finanziamento:
 - a) attività vietate dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale applicabile o dal diritto nazionale di tutti gli Stati membri; o
 - b) attività che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.
- 4 bis. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'Unione.
5. Nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento.
6. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità.

Criteri di aggiudicazione o di attribuzione

1. Conformemente al regolamento finanziario, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 o negli inviti a presentare proposte rispecchiano, a seconda dei casi, gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si basano sui seguenti principi:
 - a) la qualità delle proposte presentate alla luce degli obiettivi e delle priorità stabiliti nell'invito a presentare proposte. I criteri di qualità comprendono elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche innovative e funzionali e la capacità di produrre i risultati attesi;
 - b) l'impatto dei risultati attesi delle proposte sul conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti nell'invito a presentare proposte, prestando particolare attenzione al valore aggiunto dell'Unione, al contributo alla competitività, alla produttività e alla resilienza, e alla misura in cui il progetto può superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato o situazioni di investimento subottimali; e
 - c) la capacità delle proposte di sostenere attività specifiche di cui ai capi III, IV, V, VI e VII, sezioni 1, 3 e 4, se del caso tenendo conto della natura e degli obiettivi di tali attività.
2. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di aggiudicazione o di attribuzione.
3. Il presente articolo non si applica ai programmi di lavoro adottati per attuare le attività di cui al capo VII, sezione 2.

[Preferenza dell'UE]

1. [Il sostegno dell'ECF mira allo sviluppo, alla creazione e allo sfruttamento nell'Unione di tecnologie e settori strategici, in linea con il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione può essere applicata ciascuna delle condizioni stabilite al paragrafo 2 per tutelare gli interessi strategici ed economici dell'Unione in materia di sicurezza, nonché le risorse critiche e di sicurezza e i servizi da esse fornite.

2. Nel programma di lavoro, negli orientamenti in materia di investimenti o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere stabilite condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, nonché la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno, anche attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni nel mercato unico. Tali condizioni di ammissibilità possono assumere le forme seguenti:
 - a) restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni in base alle quali i soggetti partecipanti devono essere istituiti, utilizzare strutture o svolgere attività negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni alla partecipazione e alle prestazioni;

 - b) restrizioni al trasferimento in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF, durante un'azione o nei cinque anni civili dopo la fine dell'azione, non possono trasferire, direttamente o indirettamente, la totalità o parte delle operazioni, dei risultati o dei relativi diritti di accesso e di utilizzo, compresa la concessione di licenze, da uno Stato membro o paese associato ammissibile a un paese terzo non ammissibile. In caso contrario i finanziamenti dell'Unione possono essere ridotti e recuperati in tutto o in parte. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni al trasferimento;

- c) restrizioni in materia di fornitura e contenuto in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono garantire un determinato utilizzo o approvvigionamento minimo di attrezzature, forniture e materiali, o loro componenti, impiegati per l'azione dai soggetti ammissibili di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), a meno che non sia possibile ottenere ragionevolmente tali forniture e materiali da tali soggetti ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di fornitura e contenuto;
- d) restrizioni in materia di controllo in base alle quali i destinatari dei finanziamenti a titolo dell'ECF devono acquisire e/o mantenere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da soggetti non ammissibili, in merito alla creazione e all'utilizzo dei risultati, comprese l'autorità giuridica e la capacità pratica di modificare, sostituire o rimuovere componenti dei risultati sottoposti a restrizioni imposte da soggetti o paesi terzi non ammissibili. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono precisare ulteriormente l'applicazione di tali restrizioni in materia di controllo;

3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza, sulla difesa o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, devono essere limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario. Tali restrizioni di ammissibilità possono comprendere, in particolare:

- a) per quanto riguarda i soggetti partecipanti, le restrizioni in materia di strutture di gestione esecutiva nonché di proprietà e di controllo che limitano la partecipazione in generale o solo in alcuni casi ai soggetti dotati di una struttura di gestione esecutiva, e che sono di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche stabilite negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili;

- b) per quanto riguarda le attività realizzate, restrizioni relative al luogo di esecuzione, all'utilizzo di strutture o di attrezzature che in generale o solo in alcuni casi limitano l'utilizzo alle risorse situate negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi ammissibili o che ne sono originarie;
- c) per quanto riguarda altre restrizioni in materia di sicurezza, valutazioni della sicurezza e valutazioni dei rischi, nulla osta di sicurezza, restrizioni dei diritti di trasferimento e di accesso, compresa la concessione di licenze per fornire garanzie adeguate per la totalità o parte dei risultati e altre informazioni generate o utilizzate nell'ambito dell'azione.]

Articolo 11

Paesi terzi associati all'ECF

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare all'ECF mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e applicabili a:
 - a) membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sul SEE, nonché microstati europei (Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano), conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi;
 - b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

- c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo internazionale specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione.

2. Gli accordi finalizzati alla partecipazione all'ECF di cui al paragrafo 1:

- a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa all'ECF;
- b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per l'ECF e i rispettivi costi amministrativi;
- c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
- d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
- e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione e degli Stati membri nonché dei loro interessi in materia di sicurezza, difesa e ordine pubblico.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti finanziari e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario ai sensi dell'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.
4. Possono essere conclusi accordi specifici distinti a norma dell'articolo 218 TFUE per le attività nell'ambito dell'ECF riguardanti la sicurezza e la fornitura di servizi sicuri e risorse critiche all'Unione.

Articolo 12

Attuazione e forme di sostegno dell'Unione

1. L'ECF è attuato mediante i programmi di lavoro conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro possono avere valore annuale o pluriennale. L'attuazione dell'ECF mediante i programmi di lavoro pluriennali è preferita in funzione della natura e dell'obiettivo delle attività attuate.
2. L'ECF è attuato conformemente al regolamento finanziario, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 53 bis, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF sono conformi alle disposizioni generali dell'ECF di cui ai capi I e II del presente regolamento che, in caso di conflitto, prevalgono su qualsiasi altra norma relativa alle attività o sui successivi atti di esecuzione.

4. Se le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF riguardano più di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma di lavoro può, sulla base delle norme che, tra quelle applicabili, sono più appropriate alla natura e alle caratteristiche specifiche dell'attività in questione e, se del caso, sulla base della componente predominante, specificare che la procedura di aggiudicazione o di attribuzione deve essere attuata conformemente alle norme per uno degli obiettivi specifici interessati di cui ai capi da IV a VII del presente regolamento, in aggiunta al regolamento finanziario e alle norme generali di cui ai capi I e II del presente regolamento. Per le attività che rientrano negli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2, si applicano le norme di cui al capo VII, sezione 2.
5. A norma dell'articolo 192 del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite mediante procedure aperte e competitive a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all'articolo 198 di tale regolamento, compresa la lettera e).
6. Il sostegno dell'Unione può essere erogato in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio o strumenti finanziari.
7. Se erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, il finanziamento dell'Unione è attuato conformemente al titolo X del regolamento finanziario.

8. Se erogato sotto forma di sovvenzioni, anche laddove combinate con altre forme di sostegno rimborsabile in operazioni di finanziamento misto non sostenute dal bilancio dell'Unione, il finanziamento dell'Unione è erogato in conformità del titolo VIII del regolamento finanziario e sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o se necessario e in conformità di detto regolamento, come opzioni semplificate in materia di costi. I finanziamenti possono essere erogati anche sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.
9. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario, per le azioni intese ad attuare attività di ricerca e innovazione il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.
10. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa] possono coprire il rischio associato al recupero delle somme dovute dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.
11. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate mediante partenariati europei, a norma delle norme stabilite ai sensi dell'articolo 11 del programma quadro di ricerca e innovazione, e individuate e concordate in stretta cooperazione con gli Stati membri.

- 11 bis. Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, parti dell'ECF possono essere attuate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea.
12. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento finanziario, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la possibilità di risolvere un impegno giuridico qualora sia improbabile che gli obiettivi dell'azione siano conseguiti del tutto o entro i termini stabiliti o qualora l'azione abbia perso la sua rilevanza strategica.

Articolo 13

Protezione delle informazioni classificate UE

1. La Commissione protegge le informazioni classificate UE ("ICUE") in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione⁴².
 2. Ciascuno Stato membro assicura che sia offerto un livello di protezione delle ICUE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio⁴³.
- 2 bis. Le ICUE possono essere scambiate solo con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali che abbiano concluso con l'Unione un accordo sullo scambio e la protezione di informazioni classificate e a condizione che tale accordo sia in vigore e applicabile.
- 2 ter. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, è possibile concedere a una persona fisica residente in un paese terzo o a una persona giuridica stabilita in un paese terzo l'accesso alle ICUE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere del destinatario e dell'entità dei benefici per l'Unione.

⁴² Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁴³ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

- 2 quater. Qualora contratti o convenzioni di sovvenzione comportino, richiedano o contengano ICUE, le pertinenti autorità aggiudicatrici o che concedono la sovvenzione precisano nell'invito a presentare proposte o nei bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
- 2 quinquies. Per proteggere le ICUE, le autorità aggiudicatrici o che concedono la sovvenzione provvedono affinché gli obblighi dei contraenti o dei beneficiari per quanto riguarda la protezione delle ICUE utilizzate o create nell'esecuzione di contratti o convenzioni di sovvenzione siano parte integrante di tali contratti o convenzioni. I requisiti di sicurezza specifici del contratto o della sovvenzione figurano nella lettera sugli aspetti di sicurezza ("SAL"). Se del caso, i requisiti di sicurezza specifici del programma o del progetto figurano in un'istruzione di sicurezza del programma o progetto ("PSI").
- 2 sexies. Per garantire che le ICUE siano classificate in modo coerente, la Commissione elabora guide alle classifiche di sicurezza con l'assistenza di esperti di sicurezza nominati dagli Stati membri o dai paesi associati nel cui territorio sono stabiliti i beneficiari o i contraenti.
3. Al fine di agevolare lo scambio di ICUE con gli Stati membri e, se del caso, con altri destinatari, compresi i contraenti e i beneficiari pertinenti, sono utilizzati sistemi di scambio che hanno ottenuto un accreditamento di sicurezza da un'autorità di accreditamento di sicurezza competente per la protezione delle ICUE al livello di classifica di sicurezza richiesto.
4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione hanno accesso alle informazioni non classificate necessarie ai fini dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, dell'esecuzione dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione, relazioni e pagamenti compresi, nonché dell'effettuazione di controlli, esami, audit e indagini.
- 4 bis. Possono avere accesso alle ICUE solo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione che hanno stabilito norme e procedure di sicurezza per il trattamento e la conservazione delle ICUE che garantiscono un livello di protezione equivalente a quello garantito dalla Commissione o dal Consiglio, a seconda dei casi. L'accesso alle ICUE è concesso solo in base al principio della necessità di conoscere a una persona autorizzata ad accedere alle ICUE al livello pertinente, se del caso.

Articolo 13 bis

Protezione delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione

1. In tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dell'ECF che comportano informazioni classificate, le informazioni amministrative non classificate e necessarie per la valutazione, l'aggiudicazione o l'attribuzione e l'audit del sostegno dell'Unione, limitatamente alle informazioni giuridiche, finanziarie e procedurali, sono trattate conformemente alle disposizioni seguenti:
 - a) sono considerate coperte dall'obbligo del segreto professionale;
 - b) sono accessibili solo ai destinatari con necessità di conoscere;
 - c) la loro trasmissione elettronica è crittografata conformemente ai requisiti del soggetto mittente;
 - d) gli utenti di un sistema di comunicazione e informazione (CIS) che tratta tali informazioni sono identificati prima di concedere loro l'accesso a un CIS e autenticati a un livello di garanzia adeguato al livello di valutazione del rischio;
 - e) sono tenute sotto il controllo di un detentore responsabile.

SEZIONE 3

GOVERNANCE

Articolo 13 ter

Ruolo consultivo strategico del comitato generale ECF

1. Il comitato generale ECF di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera a), oltre a svolgere il ruolo di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, fornisce consulenza alla Commissione e formula raccomandazioni in merito a quanto segue:
 - a) la direzione strategica generale e le priorità dell'ECF, tenendo conto degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;

- a bis) le tendenze a lungo termine in materia di competitività, i settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali;
- b) il sostegno alle PMI, alle start-up e alle scale-up, anche relativamente all'agevolazione della partecipazione di soggetti con meno esperienza all'ECF;
- c) l'agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri sfruttando le opportunità derivanti dagli obiettivi e dalle priorità delle rispettive politiche industriali nazionali, anche in materia di cooperazione transfrontaliera e di ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione;
- c bis) la necessità di adeguare le priorità all'evoluzione delle condizioni economiche;
- c ter) il rafforzamento del collegamento tra ricerca, innovazione e politica industriale per realizzare un approccio integrato lungo il percorso di investimento.
2. Il comitato generale ECF può anche scambiare informazioni su questioni relative al presente regolamento.
- 2 bis. Nel suo ruolo consultivo a norma del presente regolamento, il comitato generale ECF prende in considerazione, tra l'altro, gli orientamenti inclusi negli atti adottati nel quadro del semestre europeo, la relazione annuale sul mercato unico e la competitività, le raccomandazioni fornite dal comitato dei portatori di interessi dell'ECF e i risultati delle consultazioni nell'ambito delle piattaforme tematiche.
3. Durante la prima riunione nel suo ruolo consultivo, il comitato generale ECF adotta, sulla base di una proposta della Commissione, il proprio regolamento interno, da seguire quando il comitato generale ECF agisce in detto ruolo consultivo.

4. Le riunioni del comitato generale ECF nel suo ruolo consultivo strategico si svolgono come segue:
- i) il comitato generale ECF tiene riunioni ordinarie nel suo ruolo consultivo almeno una volta all'anno e riunioni aggiuntive su richiesta della maggioranza semplice degli Stati membri. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno, previa consultazione dei membri del comitato generale ECF, conformemente al ruolo di consulenza del comitato generale ECF a norma del presente regolamento e del suo regolamento interno. Sono organizzate riunioni congiunte tra il comitato generale ECF nell'esercizio del suo ruolo consultivo e la formazione strategica del comitato di cui all'articolo 17 ter della [decisione del Consiglio – Orizzonte Europa 2025/0544/COD] nell'esercizio del suo ruolo consultivo, per affrontare questioni di rilevanza comune attinenti alle attività di ricerca e innovazione collaborative finanziate dalla componente "Competitività" del pilastro II di Orizzonte Europa;
 - ii) oltre alle riunioni ordinarie di cui al punto i), prima dell'elaborazione dei primi programmi di lavoro e tre anni dopo l'inizio del programma, il comitato generale ECF tiene una riunione strategica a un livello appropriato al fine di formulare raccomandazioni sulla direzione strategica generale e sulle priorità per l'attuazione dell'ECF in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Per i punti all'ordine del giorno che affrontano questioni di rilevanza comune attinenti alle attività di ricerca e innovazione collaborative finanziate dalla componente "Competitività" del pilastro II di Orizzonte Europa, la riunione diventa una sessione congiunta con la formazione strategica del comitato di cui all'articolo 17 ter della [decisione del Consiglio – Orizzonte Europa 2025/0544/COD] nell'esercizio del suo ruolo consultivo;

- iii) per la preparazione delle riunioni strategiche di cui al punto ii), gli Stati membri possono fornire un contributo strategico sulla direzione strategica generale dell'ECF sin dalle fasi iniziali, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, comprese le tendenze a lungo termine in materia di competitività e i settori in cui sussistono fallimenti del mercato. La Commissione elabora un documento strategico pluriennale ECF sulla direzione strategica generale e sulle priorità per l'ECF, che includa anche le attività di ricerca e innovazione collaborative finanziate dalla componente "Competitività" del pilastro II di Orizzonte Europa, tenendo conto dei contributi degli Stati membri nonché delle analisi pertinenti e dei contributi basati su dati concreti trasmessi da altri portatori di interessi, se del caso. Tale documento è discusso nelle riunioni strategiche di cui al punto ii);
- iv) nell'attuare il presente regolamento si tiene conto, senza impegnare la Commissione, delle raccomandazioni risultanti dalle discussioni svoltesi nelle riunioni strategiche di cui al punto ii).

Articolo 14

Comitato dei portatori di interessi dell'ECF

1. È istituito un comitato dei portatori di interessi dell'ECF.
2. I membri del comitato dei portatori di interessi dell'ECF sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura trasparente e di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, a seconda della soluzione che la Commissione ritiene più idonea. Nel nominare i membri del comitato dei portatori di interessi dell'ECF, la Commissione tiene conto della necessità di trovare un equilibrio a livello di settore, con particolare attenzione ai settori strategici, al tipo di organizzazione, compresi gli investitori privati, i rappresentanti dell'industria, gli esperti in materia di ricerca e innovazione, ad esempio del mondo accademico, nonché alle dimensioni, compresi i rappresentanti delle PMI, alle competenze, al genere, all'età e alla distribuzione geografica. Il mandato dei membri del comitato è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del comitato agiscono con integrità e onestà.

3. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interessi e la riservatezza per il comitato dei portatori di interessi dell'ECF. I membri del comitato dei portatori di interessi dell'ECF sono vincolati da tali norme.
4. Il comitato dei portatori di interessi dell'ECF, supportato da un osservatorio sulle tecnologie emergenti, fornisce consulenza sulla direzione generale dell'ECF in merito a quanto segue:
 - a) le tendenze a lungo termine in materia di competitività, i settori in cui sussistono fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali che potrebbero essere affrontati nell'attuazione dell'ECF;
 - b) l'individuazione di portafogli strategici di progetti relativi ad alcune o a tutte le attività dell'ECF.

Al fine di fornire consulenza a norma del primo comma, lettera b), il comitato dei portatori di interessi dell'ECF può assumere diverse configurazioni in base alle politiche.

- 4 bis. La consulenza fornita dal comitato dei portatori di interessi dell'ECF è condivisa con il comitato generale ECF di cui all'articolo 13 ter.

Articolo 14 bis

Piattaforme tematiche

La Commissione mette a disposizione piattaforme tematiche collaborative per garantire che i portatori di interessi siano consultati nell'elaborazione dei programmi di lavoro. Possono essere condotte anche consultazioni di natura trasversale per garantire la coerenza tra i programmi di lavoro su questioni di natura orizzontale, in particolare per quanto riguarda le PMI.

Comitato per gli investimenti nell'ambito dello strumento InvestEU ECF

5. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente ("comitato per gli investimenti").
6. Il comitato per gli investimenti si riunisce in formazioni diverse, corrispondenti ai quattro ambiti di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La composizione di ciascuna configurazione garantisce la rappresentanza di un'ampia gamma di competenze nei settori economici e tecnologici interessati dallo specifico ambito di intervento, nonché nei mercati geografici dell'Unione e nelle catene globali del valore. La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere.
- 6 bis. Il comitato per gli investimenti esercita le sue funzioni in modo imparziale e nell'interesse esclusivo dell'ECF. I membri del comitato per gli investimenti non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.
7. Il comitato per gli investimenti esamina le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento, che possono assumere la forma di operazioni quadro, presentate dai partner esecutivi ai fini della copertura a titolo dello strumento InvestEU ECF e verifica la loro conformità alle norme applicabili nell'ambito dello strumento InvestEU ECF e ai requisiti di cui all'articolo 212, paragrafo 2, lettere a) — tenendo conto dell'esposizione a più elevati livelli di rischio che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare —, b), d) e h) del regolamento finanziario. Nel suo esame, il comitato per gli investimenti tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 e degli orientamenti sugli investimenti. A seguito del suo esame, il comitato per gli investimenti decide in merito all'approvazione della copertura a titolo dello strumento InvestEU ECF per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte.

- 7 bis. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la selezione e la composizione, la remunerazione, il regolamento interno, i conflitti di interessi e la riservatezza per il comitato per gli investimenti.

Articolo 14 quater

Comitato consultivo nel quadro dello strumento InvestEU ECF

- 7 bis bis. Nell'ambito dello strumento InvestEU ECF è istituito un comitato consultivo ("comitato consultivo").

8. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante di ciascun partner esecutivo e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Il comitato consultivo esamina le prestazioni e l'impatto dello strumento InvestEU ECF, compresi i contributi degli Stati membri previsti all'articolo 5, paragrafo 1, e di altri programmi dell'UE di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dalla Commissione in merito all'attuazione dello strumento InvestEU ECF, compresi l'effetto leva, l'effetto moltiplicatore, la mobilitazione del capitale privato e una valutazione dell'adeguatezza del tasso di copertura della garanzia di bilancio in linea con l'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, come anche in merito alla consulenza sui progetti, nell'ottica di garantire la coerenza globale dell'ECF. Il comitato consultivo offre consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari, sulla mobilitazione di finanziamenti privati a sostegno delle priorità e iniziative strategiche dell'UE, compreso lo strumento per le scale-up di cui all'articolo 22, e sulla direzione strategica e operativa nel suo settore di competenza, anche in relazione agli orientamenti in materia di investimenti, garantendo l'allineamento alle priorità industriali e di competitività dell'Unione. Fornisce inoltre consulenza sul coordinamento con il Consiglio europeo per l'innovazione per garantire la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione o investimenti privati. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante del Gruppo BEI è il vicepresidente.

9. La Commissione stabilisce le norme dettagliate concernenti la composizione e il regolamento interno, compresi i conflitti di interessi e la riservatezza, per il comitato consultivo.
10. La Commissione istituisce dialoghi periodici sulla revisione delle politiche con ciascun partner esecutivo per discutere dei progressi compiuti nell'attuazione dei prodotti finanziari e delle disposizioni finanziarie, come anche per discutere i pertinenti sviluppi strategici.

Capo II

Pacchetto di strumenti ECF

SEZIONE 1

SOVVENZIONI, APPALTI E STRUMENTI DI COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Articolo 15

Programmi di lavoro

1. I programmi di lavoro di cui all'articolo 12 stabiliscono:
 - a) le azioni e il relativo bilancio nell'ambito dell'ECF, nonché le azioni stabilite nell'apposita parte specifica dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 2;
 - b) gli strumenti e le forme di finanziamento;
 - c) i criteri di ammissibilità e, se applicabili, quelli di aggiudicazione o di attribuzione;
 - d) un tasso di cofinanziamento unico per azione per le sovvenzioni relative ai costi effettivi;
 - e) le azioni alle quali si applica il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) [XXX] [Orizzonte Europa];
 - f) le norme applicabili alle azioni riguardanti più obiettivi specifici;

- g) le azioni alle quali si applicano norme specifiche, in particolare per quanto riguarda la proprietà, lo sfruttamento e la diffusione, il trasferimento e la concessione di licenze, nonché i diritti di accesso ai risultati;
 - h) le azioni che beneficiano dei meccanismi di cui all'articolo 20 e i motivi che giustificano l'applicazione di tali meccanismi;
 - h bis) se del caso, la possibilità di attribuire il marchio di competitività di cui all'articolo 8 e le eventuali condizioni supplementari per tale attribuzione;
 - h ter) se del caso, l'uso di strumenti di coordinamento della politica industriale di cui agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento, comprese le norme che ne disciplinano l'uso nelle situazioni specifiche;
 - h quater) se del caso, i casi specifici eccezionali e debitamente giustificati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c).
- 1 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro che attuano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e le attività orizzontali di cui al capo III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
2. I programmi di lavoro adottati in conformità del paragrafo 1 bis integrano in una specifica parte dedicata le attività di ricerca e innovazione collaborative di cui all'articolo 15, paragrafo 3, di [Orizzonte Europa] e il relativo bilancio dedicato.
- 2 bis. I programmi di lavoro descrivono in una specifica parte dedicata il modo in cui intendono sostenere le PMI, anche tenendo conto dell'articolo 29 e dei provvedimenti su misura ivi indicati al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle PMI.
6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di una reazione immediata a una crisi o ad altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate, la Commissione può adottare un programma di lavoro mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 4.

Articolo 16

Costruttore delle catene del valore del mercato unico

1. Al fine di promuovere catene del valore dell'Unione resilienti e rafforzare il mercato unico, per i settori strategici i programmi di lavoro possono includere inviti dedicati e competitivi a presentare proposte per il potenziamento delle catene del valore che possano contribuire alla resilienza e alla sicurezza economica dell'Unione rafforzando e salvaguardando le catene del valore critiche dell'Unione e diversificando le fonti di approvvigionamento, anche da catene del valore dell'Unione integrate.
- 1 bis. Gli inviti di cui al paragrafo 1 sostengono sia la preparazione dei progetti sia l'attrazione di capitali pubblici e, in particolare, privati aggiuntivi per integrare fornitori, produttori e innovatori di diversi Stati membri e diversificare le fonti di approvvigionamento.
- 1 ter. Il programma di lavoro può prevedere inviti dedicati rivolti alle PMI oppure includere misure specifiche tese ad agevolare la partecipazione delle PMI ai consorzi, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera e ampliare la partecipazione in tutta l'Unione. Le proposte presentate nell'ambito di tali inviti sono valutate sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1.

Articolo 17

Pionieri tecnologici dell'UE

1. I programmi di lavoro possono includere procedure di aggiudicazione o di attribuzione dedicate dal basso verso l'alto articolate in due fasi per individuare e sostenere i pionieri tecnologici dell'UE attraverso consorzi guidati dall'industria, che sfruttino il loro ruolo di motori dell'innovazione e dell'esportazione, e per rafforzare la loro posizione competitiva a livello mondiale insieme alle PMI partner e ai fornitori europei mediante investimenti in nuove soluzioni e l'individuazione di partner pertinenti. È possibile sostenere la preparazione dei progetti e l'attrazione di capitali pubblici e, in particolare, privati aggiuntivi.

2. Nella prima fase della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al paragrafo 1 è possibile pubblicare un invito aperto, competitivo e trasparente a manifestare interesse per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire alla competitività dell'Unione in generale, o in un settore specifico, senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da utilizzare.
3. Nella seconda fase della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al paragrafo 2 sono sostenute l'analisi e l'attrazione di capitali pubblici e, in particolare, privati aggiuntivi.
4. Le proposte e le offerte presentate nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al paragrafo 1 sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione in conformità dell'articolo 9 bis.
5. Il comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione.

Articolo 18

Azioni per l'incremento della produzione

1. A norma all'articolo 196, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, i contributi finanziari, in casi eccezionali debitamente giustificati e se necessario per l'attuazione di progetti di produzione essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o per attività necessarie per garantire la sicurezza, la resilienza o la continuità del servizio per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), possono essere destinati ad azioni avviate fino a 9 mesi prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni.
2. I programmi di lavoro o i documenti relativi alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione stabiliscono condizioni specifiche per fare il modo che il sostegno sia necessario e proporzionato, garantisca che l'addizionalità dei finanziamenti non comporti sovracompensazione e doppio finanziamento, sia temporaneo, diminuisca nel tempo e rispetti procedure di aggiudicazione o di attribuzione competitive e orientate all'impatto.

Articolo 19

[Sostegno integrativo per gli IPCEI]

1. [L'ECF può sostenere:
 - a) progetti che partecipano direttamente a un IPCEI approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE;
 - b) i progetti di follow-up basati sui risultati degli IPCEI, subordinatamente a significativi investimenti privati.
2. Il sostegno dell'ECF agli IPCEI di cui al paragrafo 1 è subordinato al cofinanziamento nazionale.]

Articolo 20

Azioni accelerate e mirate per la competitività

1. [Al fine di creare o agevolare la possibilità di un sostegno dell'Unione ad azioni di interesse pubblico imperativo o per le quali il fattore tempo è critico, che altrimenti non potrebbero essere attuate efficacemente in base alle consuete norme applicabili al bilancio dell'Unione o alle politiche settoriali, i programmi di lavoro possono individuare determinate procedure di aggiudicazione o di attribuzione, in regime di gestione diretta o indiretta, che possono beneficiare di determinate integrazioni, eccezioni e deroghe al diritto applicabile, durante la procedura di aggiudicazione o di attribuzione o l'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno, nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'azione è necessaria e appropriata per conseguire gli obiettivi dell'azione in linea con gli obiettivi generali o specifici del programma;
 - b) l'azione è debitamente giustificata da un interesse pubblico imperativo e/o è sensibile al fattore tempo, o entrambi;
 - c) l'azione non può essere altrimenti attuata efficacemente in base alle consuete norme applicabili alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione.]

2. Conformemente al paragrafo 1 possono essere applicate a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione una o più delle misure seguenti:
- a) per le sovvenzioni, fatto salvo il ricorso a procedure competitive, ove opportuno, conformemente all'articolo 192, paragrafo 1, e in aggiunta all'articolo 198 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro possono specificare, in casi eccezionali e debitamente giustificati, che una procedura di attribuzione assume la forma di un intervento mirato per:
- 1) stabilire un importo fino al quale possono essere individuate ed essere oggetto di invito proposte che hanno ricevuto il marchio di competitività di cui all'articolo 8 del presente regolamento ma che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione a causa di una dotazione di bilancio insufficiente. I richiedenti possono essere invitati a ripresentare la loro proposta senza un invito. Se la proposta è ripresentata senza modifiche sostanziali, l'autorità che concede la sovvenzione può decidere di fare pieno affidamento sulla valutazione positiva precedente e su eventuali controlli effettuati e documenti giustificativi presentati anteriormente. Le ragioni dell'attribuzione della singola azione sono debitamente motivate nella decisione di attribuzione e l'elenco delle azioni oggetto dell'attribuzione è pubblicato nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento finanziario; o
 - 2) individuare un'azione e i beneficiari, o un settore di intervento e categorie di beneficiari, e stabilire un importo fino al quale possono essere oggetto di invito proposte di proroga di azioni nell'ambito dell'ECF o di altri programmi dell'Unione, al fine di prolungarle o integrare attività o soggetti supplementari o di sviluppare ulteriormente i risultati. Se le azioni e i beneficiari non sono individuati singolarmente nel programma di lavoro, le ragioni dell'attribuzione della singola azione sono debitamente motivate nella decisione di attribuzione e l'elenco delle azioni oggetto dell'attribuzione è pubblicato nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento finanziario. L'attribuzione può assumere la forma di una modifica dell'azione originaria mediante l'aggiunta di nuove attività e l'aumento del contributo massimo dell'Unione; o

- 3) individuare, in casi eccezionali in cui nessuna delle altre azioni previste ai punti 1) e 2) potrebbe conseguire l'obiettivo dell'azione, un'azione di interesse pubblico imperativo giustificato per l'Unione e i beneficiari o le categorie di beneficiari che possono essere invitati a presentare una proposta senza invito. Le ragioni dell'attribuzione della singola azione sono debitamente motivate nella decisione di attribuzione e l'elenco delle azioni oggetto dell'attribuzione è pubblicato nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento finanziario;
- b) in deroga agli articoli 199, 201 e 203 del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni, o all'articolo 170, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 di tale regolamento per quanto riguarda gli appalti, i programmi di lavoro possono specificare, in casi eccezionali e debitamente giustificati, che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento accelerato per:
 - 1) ridurre i requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione. In tal caso, la decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata unicamente sulla base di un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti sui criteri di selezione e di ammissibilità, senza richiesta di documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione preliminare; la valutazione finale, anche per quanto riguarda i criteri di selezione e di ammissibilità, e le richieste di eventuali documenti giustificativi pertinenti sono completate entro tre mesi dalla firma dell'impegno giuridico; e
 - 2) esigere che i risultati della valutazione preliminare siano comunicati ai richiedenti o agli offerenti entro 30 giorni di calendario dal termine per la presentazione delle proposte o delle offerte. La decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata entro 60 giorni di calendario dal termine per la presentazione delle proposte o delle offerte e non soggiace, ove applicabile, alle procedure di cui all'articolo 83. Nessun prefinanziamento è versato fino al completamento della valutazione finale;

- c) in deroga all'articolo 9 del presente regolamento, i programmi di lavoro possono specificare, in casi eccezionali e debitamente giustificati, che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento di incentivazione per consentire una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, al rispetto di una parte specifica dei criteri di ammissibilità durante la procedura di aggiudicazione o di attribuzione e di parti dell'attuazione dell'azione, in particolare per quanto riguarda il luogo di stabilimento. I criteri di ammissibilità cui si deroga temporaneamente devono invece essere soddisfatti e valutati durante l'attuazione dell'azione, entro un termine specificato nell'impegno giuridico. Qualora i criteri di ammissibilità cui si deroga temporaneamente non siano soddisfatti alla data specificata, l'azione è considerata inammissibile nella sua interezza e l'eventuale finanziamento dell'Unione è interamente recuperato. Per gli interventi di incentivazione non è versato alcun prefinanziamento;
- d) i programmi di lavoro possono istituire procedure speciali di aggiudicazione o di attribuzione dal basso verso l'alto articolate in due fasi conformemente alle regole seguenti:
- 1) nella prima fase è possibile pubblicare un invito a manifestare interesse senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da utilizzare, per consentire ai richiedenti, agli offerenti e alle entità valutate per pilastro di presentare proposte di progetti o offerte per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire alla competitività dell'Unione in generale o in un settore specifico;
 - 2) le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione di cui all'articolo 9 bis del presente regolamento. Il comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare sovvenzioni, appalti, donazioni non finanziarie, accordi di contributo o altro sostegno, e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione;

- 3) durante la seconda fase, nei limiti del bilancio disponibile, i progetti o le offerte valutati positivamente sono invitati ad adeguare e completare la loro proposta o offerta conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario. La procedura di aggiudicazione o di attribuzione procede altrimenti in conformità delle norme di cui all'articolo 12 del presente regolamento, come applicabili al rispettivo strumento di esecuzione del bilancio.

2 bis. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione svolte a norma del presente articolo rimangono eccezionali, evitano indebite distorsioni della concorrenza e non rappresentano la quota predominante del bilancio stanziato nell'ambito di un determinato programma di lavoro. Tali procedure sono attuate solo qualora giustificate in linea con la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), e qualora l'azione non possa altrimenti essere attuata efficacemente, secondo quanto indicato al paragrafo 1, a seguito di un fallimento del mercato chiaramente identificato o una situazione di investimento subottimale, oppure una situazione per la quale il fattore tempo è critico, e a condizione che sia garantito un accesso equo, aperto e non discriminatorio a tutti i partecipanti ammissibili sul mercato.

3. Conformemente al paragrafo 1, per le azioni che richiedono la pianificazione, la costruzione e il funzionamento di strutture finanziate nell'ambito di procedure di aggiudicazione o di attribuzione, i programmi di lavoro possono stabilire che, a seconda della natura dell'azione, essa è di interesse pubblico e può essere motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴⁴ e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, conformemente agli atti giuridici dell'Unione applicabili, ossia il regolamento sull'industria a zero emissioni nette, il regolamento sulle materie prime critiche, la direttiva sulle energie rinnovabili o l'omnibus sulla preparazione alla difesa (COM(2022)349), e alle condizioni ivi stabilite, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

⁴⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁴⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

⁴⁷ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

SEZIONE 2

STRUMENTO INVESTEU ECF

Articolo 21

Quadro generale

1. In quanto strumento orizzontale di attuazione delle politiche interne dell'Unione, lo strumento InvestEU ECF contiene la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 9) e 30), del regolamento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, per contribuire agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Lo strumento InvestEU ECF può essere attuato in sinergia con altre attività dell'Unione o nazionali, anche attraverso comparti per gli Stati membri.
2. Lo strumento InvestEU ECF rimedia ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali. Lo strumento InvestEU ECF può in particolare fornire sostegno attraverso i partner esecutivi per mezzo di prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o investimenti azionari o quasi-azionari, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali.
3. [L'importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito del comparto dell'UE dello strumento InvestEU ECF è pari a 70 000 000 000 EUR a prezzi correnti.] La relativa copertura è pari al 50 %.
- 3 bis. Il [X] % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE dello strumento InvestEU ECF è concesso al Gruppo BEI.

4. Il sostegno attraverso lo strumento InvestEU ECF è un mezzo di attuazione privilegiato nell'ambito dell'ECF. [L'importo minimo del sostegno dell'Unione a titolo dell'ECF erogato tramite lo strumento InvestEU ECF è pari a 17 000 000 000 EUR, da utilizzare a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.] L'importo minimo del sostegno dell'Unione a titolo dell'ECF erogato tramite lo strumento InvestEU ECF è ulteriormente maggiorato di una quota dei contributi provenienti dagli importi indicativi per i quattro ambiti di intervento di cui all'articolo 4 attraverso i programmi di lavoro di cui all'articolo 15 e altri programmi dell'Unione. Tali contributi corrispondono ad almeno il [Y] % delle dotazioni combinate per gli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a e), e sono utilizzati per i pertinenti obiettivi specifici dei rispettivi ambiti di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2. I contributi sono utilizzati per la copertura della garanzia di bilancio o per il finanziamento degli strumenti finanziari, compresi quelli dello strumento per le scale-up di cui all'articolo 22.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti in materia di investimenti come atti delegati, conformemente all'articolo 84, al fine di integrare il presente regolamento definendo in modo più dettagliato l'ambito di intervento a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Gli orientamenti in materia di investimenti sono elaborati in stretto dialogo con il Gruppo BEI e altri potenziali partner esecutivi. Gli orientamenti in materia di investimenti incentivano i partner esecutivi ad assumere rischi più elevati.
6. Alla copertura di cui al paragrafo 3 si applicano le norme seguenti:
 - a) il tasso di copertura è valutato ogni anno, tenendo conto del rischio di portafoglio e conformemente alla valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, con una specifica valutazione dell'adeguatezza del tasso di copertura relativamente al rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dallo strumento InvestEU ECF;

- b) ai fini del sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione richiamati all'articolo 23, paragrafo 2, la copertura è assicurata da tale altro programma dell'Unione;
 - c) la copertura è impegnata fino al 31 dicembre 2034 e tiene conto dei progressi nella concessione della garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF;
 - d) conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la copertura è costituita fino al 31 dicembre 2037 e tiene conto dei progressi compiuti nell'ambito dell'approvazione e della firma delle operazioni di finanziamento e di investimento.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 84, per modificare il paragrafo 3 al fine di adeguare il tasso di copertura e di adeguare l'importo massimo della garanzia di bilancio di non oltre il 20 % di tale importo alla luce della situazione economica e finanziaria.

Articolo 22

Strumento per le scale-up

- 2. La Commissione sviluppa uno strumento per le scale-up in cooperazione con il Gruppo BEI, con altre istituzioni finanziarie internazionali e con banche nazionali di promozione. Tale strumento è attuato dai partner esecutivi.
- 2 bis. Lo strumento per le scale-up garantisce che le scale-up europee ad alto potenziale che sviluppano o diffondono soluzioni innovative siano in grado di accedere al capitale e alle risorse per crescere nell'Unione, rafforzando in tal modo l'integrazione del mercato unico e l'Unione dei risparmi e degli investimenti.

- 2 ter. Lo strumento per le scale-up fornisce, in modo coordinato e coerente, una serie completa di strumenti di finanziamento adattati alle esigenze specifiche delle scale-up, tra cui sostegno azionario e quasi-azionario indiretto e diretto, debito di rischio, prestiti, garanzie e operazioni di finanziamento misto, allo scopo di attrarre investitori privati per sostenere i finanziamenti alle scale-up e agevolare le opzioni di uscita, e dà priorità agli investimenti che consentono l'espansione industriale e un accesso semplificato per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.
3. Lo strumento per le scale-up interviene qualora gli investitori del mercato non siano in grado di fornire finanziamenti sufficienti alle scale-up europee, anche nel caso in cui sia necessario per proteggere le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza economica dell'Unione.
4. Lo strumento per le scale-up mobilita gli investimenti pubblici per catalizzare ingenti flussi di capitale privato e istituzionale, ad esempio da fondi di private equity, imprese, fondi pensione, compagnie di assicurazione e altri investitori a lungo termine, approfondendo in tal modo i mercati dei capitali europei e promuovendo la crescita sostenibile delle scale-up.

Articolo 23

Clausola di esclusività

1. Durante il periodo del QFP 2028-2034, le garanzie di bilancio, gli strumenti finanziari o gli strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 219 del regolamento finanziario a sostegno degli obiettivi strategici nel territorio dell'Unione sono stabiliti esclusivamente a norma della presente sezione.
2. [La garanzia di bilancio, nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, possono essere utilizzati per fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione, compresi il Fondo per l'innovazione dell'UE ETS e altri programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, conformemente agli obiettivi stabiliti in tali programmi.]

Articolo 24

Comparto dell'UE e comparto degli Stati membri

1. Lo strumento InvestEU ECF consiste in un comparto dell'UE e un comparto degli Stati membri. Se del caso, tali comparti possono essere utilizzati in modo complementare, anche attraverso una combinazione di risorse in una struttura a vari livelli per conseguire una migliore copertura dei rischi e garantire un uso più efficiente delle risorse dell'Unione e nazionali. Nella struttura a vari livelli dello strumento InvestEU ECF le risorse del comparto degli Stati membri sono subordinate alle risorse del comparto dell'UE.
2. Contributi specifici allo strumento InvestEU ECF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere forniti conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, e all'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Dai contributi specifici alla garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF risulta un importo supplementare alla garanzia di bilancio di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
- 2 bis. Il comparto degli Stati membri si occupa di specifici fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o Stati membri.

Articolo 24 bis

Combinazioni

1. Il sostegno a titolo della garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall'Unione attraverso gli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel precedente periodo di programmazione e il sostegno dell'Unione a titolo della garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 e dal regolamento (UE) 2021/523 possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari che sono stati o che saranno attuati dai partner esecutivi a norma del presente regolamento.
2. La garanzia dell'Unione può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione e può coprire perdite relative a operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal supporto multiplo.

Articolo 25

Comunità di partner esecutivi

1. Lo strumento InvestEU ECF è attuato da partner esecutivi in un modello di architettura aperta, tra cui le istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituzioni nazionali di promozione, riconoscendo nel contempo il ruolo speciale del Gruppo BEI. L'attuazione dello strumento InvestEU ECF si basa sia sui nuovi partner esecutivi sottoposti a valutazione per pilastro che sulla comunità esistente di partner esecutivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU e, nella misura del possibile, si fonda su accordi contrattuali esistenti, prodotti finanziari pertinenti, accordi di garanzia, modelli per le disposizioni giuridiche e contrattuali, nonché su strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione.
2. In deroga all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento finanziario e fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'esecuzione di una garanzia di bilancio o di uno strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, può essere affidata a qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

Capo III

Attività orizzontali

Articolo 26

Consulenza sui progetti ECF

1. La consulenza sui progetti ECF è messa a disposizione per gli strumenti rimborsabili e non rimborsabili. Le azioni e le attività sostenute nell'ambito del presente capo contribuiscono all'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sostengono e integrano, ove pertinente, le attività nell'ambito dei capi IV, V, VI e VII.

2. È fornito un accesso centralizzato a servizi specializzati di consulenza e di accelerazione d'impresa. Tali servizi possono comprendere:
- a) servizi di consulenza in materia di investimenti, comprese attività di sviluppo del mercato in settori strategici e consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento;
 - a bis) rafforzamento della capacità dei promotori di progetti e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento e migliorare la comprensione e l'uso degli strumenti finanziari al fine di sfruttarne appieno il potenziale. Tale sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari;
 - b) servizi specializzati di consulenza e di accelerazione d'impresa rivolti a promotori di progetti e imprese in settori strategici, tra cui le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, le start-up e le scale-up, in particolare quelle che sviluppano o diffondono soluzioni innovative, volti a sostenere e agevolare il loro accesso ai finanziamenti ECF, promuovere sinergie con altre fonti di finanziamento, facilitare l'incontro con gli investitori privati e promuovere la comprensione delle opportunità offerte dai finanziamenti basati sul mercato dei capitali;
 - b bis) sostegno alla generazione di riserve di progetti e alla preparazione di potenziali progetti di investimento nell'ambito dello strumento InvestEU ECF e agevolazione del loro successivo sviluppo.
3. Nell'ambito della consulenza sui progetti ECF è assicurata, se del caso, la cooperazione con alleanze industriali e cluster europei o altri gruppi e reti europei pertinenti. È disponibile nel quadro di ciascun ambito di intervento, riguarda tutti i settori pertinenti e può anche fornire sostegno ad azioni trasversali e obiettivi generali.

4. La Commissione può concludere accordi di consulenza con partner consultivi e prestatori di servizi, in linea con le esigenze di ciascun ambito di intervento. La Commissione e gli altri partner consultivi, ossia il Gruppo BEI, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche e le istituzioni nazionali di promozione, collaborano strettamente per garantire l'efficacia, le sinergie e l'effettiva copertura geografica in tutta l'Unione, tenendo conto delle strutture e del lavoro esistenti.
5. Qualunque sia lo strumento di esecuzione del bilancio per l'acquisizione o l'erogazione di servizi di consulenza, i prestatori e i destinatari dei servizi sono selezionati conformemente ai principi di trasparenza e parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interessi, compresi gli interessi professionali confliggenti.
6. Nell'attuare la consulenza sui progetti ECF, la Commissione, i partner consultivi e gli altri prestatori di servizi collaborano, ove pertinente, con altri prestatori di servizi di consulenza e sostegno pubblici o privati dell'Unione o nazionali, compresa la rete dell'UE per le imprese.

Articolo 27

Rete dell'UE per le imprese

1. È istituita la "rete dell'UE per le imprese".
- 1 bis. L'obiettivo della rete dell'UE per le imprese è aiutare le imprese dell'Unione a diventare più competitive e a innovare, crescere ed espandersi nel mercato unico e oltre, con particolare attenzione alle PMI, alle start-up, alle scale-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione.

1 ter. La rete dell'UE per le imprese ha una copertura estesa a tutto il territorio dell'Unione e geograficamente equilibrata, e tiene conto delle specificità di tutti gli Stati membri e i tipi di regioni dell'Unione, comprese le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le zone insulari e le regioni ultraperiferiche dell'Unione.

1 quater. Le attività della rete dell'UE per le imprese possono comprendere misure di sostegno alle imprese di cui all'articolo 28.

Articolo 28

Sostegno alle imprese

1. L'ECF conduce attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI e consegue l'addizionalità a livello di Unione, tenendo conto delle strutture e dei lavori esistenti o nuovi in tutti gli Stati membri, anche attraverso le misure seguenti:
 - a) erogazione di consulenza aziendale integrata e sostegno alle imprese, anche attraverso il sostegno finanziario a terzi;
 - b) offerta di opportunità di partenariato e sviluppo di capacità, compreso lo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali e l'agevolazione della creazione di una rete tra gli stessi per migliorare l'effettiva partecipazione all'ECF, anche per i soggetti con meno esperienza nel quadro dell'ECF;
 - c) sostegno e assistenza per l'accesso alle tecnologie, alle infrastrutture tecnologiche e agli impianti, sostegno all'adozione dell'innovazione da parte del mercato e sostegno alle organizzazioni imprenditoriali, alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, comprese le start-up e le scale-up, affinché partecipino a piattaforme e settori collaborativi;

- d) promozione della comprensione delle politiche dell'Unione da parte delle imprese nonché raccolta di un riscontro sulla loro efficacia;
- e) maggiore accesso e disponibilità di finanziamenti, in particolare e in via prioritaria per le PMI, compresi i microfinanziamenti e il sostegno alle imprese sociali, nonché per le piccole imprese a media capitalizzazione;
- f) agevolazione dell'accesso ai mercati, anche attraverso il sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e la trasmissione di informazioni di mercato, anche nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione, nelle zone insulari e nelle regioni ultraperiferiche;
- g) migliore contesto imprenditoriale per le PMI e promozione di nuove opportunità commerciali per le PMI attraverso il sostegno, tra l'altro, alla valorizzazione della proprietà intellettuale, alla definizione di norme e agli appalti pubblici;
- h) promozione dell'imprenditorialità, compresa l'imprenditorialità femminile e giovanile, e dell'acquisizione di competenze imprenditoriali e commerciali.

Articolo 29

Azioni dedicate per le PMI, volte ad aumentare la loro partecipazione

Ciascun ambito di intervento dell'ECF sostiene azioni dedicate per le PMI rivolte alle PMI, alle start-up e alle scale-up al fine di garantire una partecipazione effettiva e significativa delle PMI ai programmi di lavoro, in particolare attraverso:

- a) provvedimenti su misura per migliorare la partecipazione delle PMI a tutti gli inviti, garantendo che i criteri e le condizioni di ammissibilità siano concepiti in modo da ridurre gli ostacoli all'accesso e aumentare la partecipazione delle PMI;

- b) azioni a favore delle sole PMI in settori strategici al fine di promuovere l'innovazione, l'accelerazione d'impresa, la commercializzazione e l'espansione;
- c) azioni nell'ambito degli strumenti di coordinamento della politica industriale dell'ECF, con ulteriori misure di sostegno alle PMI per garantire la loro partecipazione effettiva e significativa, in particolare a norma degli articoli 16, 17 e 19;
- d) contributi degli ambiti di intervento alla garanzia di bilancio e/o agli strumenti finanziari per le PMI nell'ambito dello strumento InvestEU ECF di cui all'articolo 21, paragrafo 4, dedicati al finanziamento delle PMI, in linea con gli obiettivi specifici dell'ambito di intervento che fornisce i contributi.

Articolo 30

Sostegno allo sviluppo di competenze

L'ECF finanzia attività a sostegno dello sviluppo di competenze, in particolare nei settori strategici, creando forti legami tra l'istruzione superiore, gli erogatori di istruzione e formazione professionale, la ricerca applicata e le imprese, per un'economia agile, innovativa e competitiva. Il sostegno allo sviluppo di competenze include il sostegno a una garanzia europea per le competenze per sostenere le transizioni della catena del valore a favore di settori o professioni strategici per la crescita in tutto il mercato del lavoro attraverso l'analisi del fabbisogno di competenze, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro e i partenariati per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), al fine di rafforzare la cooperazione tra gli erogatori di IFP e le imprese, in particolare le PMI, e collegarli agli ecosistemi industriali regionali.

Articolo 31

Accesso ai finanziamenti dell'Unione

1. [In conformità dell'articolo 150 del regolamento finanziario, l'ECF contribuisce al mantenimento e all'ampliamento dello spazio unico di interscambio dei dati elettronici per i partecipanti al fine di garantire un accesso semplificato ai finanziamenti dell'Unione. Tale contributo prescinde dalla modalità o dallo strumento di esecuzione del bilancio e include i servizi di consulenza e di accelerazione d'impresa e il sostegno a uno sportello unico per l'accesso al sostegno dell'Unione in conformità del regolamento (UE) [XXX] [regolamento sulla performance].]
2. L'ECF può sostenere qualsiasi attività aggiuntiva volta a facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza nonché a garantire la valorizzazione e la diffusione dei risultati attraverso strumenti quali la verifica concettuale, le sovvenzioni per la realizzazione e i servizi di consulenza e di sostegno alle imprese e alle piattaforme dedicate.

Capo IV

Sostegno alla transizione pulita e alla decarbonizzazione industriale

Articolo 32

Disposizioni specifiche a sostegno delle politiche per la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale

1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e da eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione a norma dell'articolo 5.

Attività specifiche a sostegno delle politiche per la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale

1. Il sostegno per l'ambito "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) "attività LIFE": sostegno a progetti dal basso verso l'alto e a tutti i pertinenti portatori di interessi per la dimostrazione, la sperimentazione e l'adozione da parte del mercato di soluzioni innovative e per lo sviluppo di migliori pratiche in materia di transizione pulita e decarbonizzazione industriale, comprese l'economia circolare, la natura e la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la transizione all'energia pulita, come pure per la sensibilizzazione su clima e ambiente a tutti i pertinenti livelli di governance e nei confronti di tutti i portatori di interessi;
 - b) efficienza energetica, soluzioni di flessibilità, tra cui stoccaggio dell'energia e gestione della domanda, reti interne di trasmissione e distribuzione, digitalizzazione dei sistemi energetici, energie rinnovabili integrate, ristrutturazioni energetiche, recupero e riutilizzo del calore nonché soluzioni, sistemi e servizi di riscaldamento e raffrescamento;
 - c) energia pulita e rinnovabile e soluzioni di decarbonizzazione nell'industria, tra cui elettrificazione delle industrie ad alta intensità energetica, combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (CCUS), come la cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (BioCCS) e la cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio del carbonio (DACCS), nei settori in cui è difficile abbattere le emissioni e nelle relative infrastrutture, nonché nelle città e nelle zone rurali, anche per l'energia, i trasporti e l'edilizia;
 - d) approvvigionamento, produzione, stoccaggio, distribuzione e diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio ed elettrificazione, agevolando la decarbonizzazione dei trasporti e della mobilità;
 - e) soluzioni di trasporto e mobilità pulite, multimodali, interoperabili, digitalizzate, sicure e accessibili, compresi i mezzi mobili, le infrastrutture, i sistemi e le operazioni, nonché la loro produzione industriale e la loro integrazione nella catena di approvvigionamento;

- f) sostegno allo sviluppo e alla diffusione della mobilità intelligente, compresi i mezzi mobili, le infrastrutture, le soluzioni di mobilità connessa e automatizzata, i sistemi intelligenti di gestione del traffico e i servizi correlati;
- g) produzione di tecnologie pulite e relativa catena di approvvigionamento, ad esempio attraverso il potenziamento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento e l'incremento delle linee di produzione esistenti, anche mediante il sostegno finanziario a progetti strategici a norma del regolamento (UE) 2024/1735;
- h) rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di innovazione e diffusione industriale della fabbricazione avanzata, dei materiali avanzati e delle tecnologie che sostituiscono o riducono l'uso di materie prime;
- i) economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo, la riparazione, la rifabbricazione, il riciclaggio e il recupero di materiali e prodotti e la diversificazione dell'approvvigionamento;
- i bis) soluzioni sostenibili per l'azione per il clima nelle catene di approvvigionamento dei settori agroalimentare e forestale;
- j) resilienza climatica e idrica, efficienza idrica e salute degli oceani;
- k) prevenzione, controllo e bonifica dell'inquinamento, nonché soluzioni basate sulla natura e di altro tipo per proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, inclusi l'aria, l'acqua, il mare e il suolo, arrestare e invertire la perdita di biodiversità e contrastare il degrado degli ecosistemi;
- l) investimenti, innovazione e modernizzazione nei settori dell'economia blu sostenibile quali la cantieristica navale e il trasporto marittimo, l'energia offshore, le tecnologie di osservazione degli oceani, la tecnologia blu e la conservazione degli ecosistemi;
- m) sostenibilità e transizione pulita delle PMI;

- n) adozione da parte del mercato, sviluppo di capacità e di competenze per la transizione pulita, comprese la transizione all'energia pulita e le attività sul versante della domanda di energia (ad esempio le accademie dell'industria a zero emissioni nette) e la transizione verso una mobilità e trasporti sostenibili e sicuri e un turismo sostenibile nelle città, nelle zone rurali e costiere, nelle comunità e a livello di edifici;
 - o) azioni di sostegno allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, lo sviluppo delle capacità, compreso lo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali, la realizzazione di studi e lo sviluppo e la diffusione di strumenti e infrastrutture, comprese le infrastrutture e gli strumenti informatici;
 - o bis) sostegno allo sviluppo di capacità di misurazione, materiali di riferimento e servizi di calibrazione, comprese le attività che promuovono la tracciabilità, la normazione e la diffusione industriale, direttamente collegate alle attività descritte alle lettere da a) a o) summenzionate.
2. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui al paragrafo 1 può essere fornito in qualsiasi forma, anche attraverso attività di ricerca e innovazione collaborative definite nel regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione] e individuate in un'apposita parte specifica del programma di lavoro.

Articolo 34

Norme complementari

1. Per le attività a supporto delle azioni di coordinamento e sostegno nel settore dell'efficienza energetica e della transizione all'energia pulita, il sostegno dell'Unione può coprire fino al [100] % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

2. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, per le attività a supporto delle azioni di coordinamento e sostegno nel settore dell'efficienza energetica e della transizione all'energia pulita e delle attività LIFE di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, l'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di un tasso forfettario sino al massimale del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti.
3. I programmi di lavoro garantiscono la coerenza con i tipi di azioni che si prevede di attuare nell'ambito del Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE⁴⁸, nonché la coerenza e la complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare l'Europa].
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

⁴⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

Articolo 35

Procedure di gara competitive

1. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione di cui al presente capo possono assumere la forma di procedure di gara competitive. I contratti per differenza, i contratti per differenza sul carbonio o i contratti a premio fisso a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione possono essere aggiudicati mediante procedure di gara competitive, a condizione che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati e che l'esposizione del bilancio dell'Unione rimanga limitata a un contributo massimo.
- 1 bis. Le procedure di gara competitive di cui al paragrafo 1 possono essere attuate mediante uno degli strumenti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 12 e in conformità di tali strumenti.

CAPO V

SOSTEGNO A SALUTE, BIOTECNOLOGIE, AGRICOLTURA E BIOECONOMIA

Articolo 36

Disposizioni specifiche per il sostegno alle politiche in materia di salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia

1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e da eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione a norma dell'articolo 5.

Attività specifiche

1. Il sostegno alle politiche in materia di salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) migliorare e proteggere la salute, anche a livello transfrontaliero, dando priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie lungo tutto l'arco della vita, promuovendo l'individuazione, la diagnosi e il trattamento precoci, rafforzando l'innovazione, e attraverso l'integrazione della salute in tutte le politiche e un approccio "One Health", con particolare attenzione alle malattie trasmissibili e non trasmissibili, tra cui la salute mentale, le malattie neurodegenerative, le malattie cardiovascolari, le malattie rare, il cancro e altre malattie, comprese quelle correlate all'inquinamento e ai cambiamenti climatici, alla resistenza agli antimicrobici (AMR), alla salute sessuale e riproduttiva, e rafforzando le iniziative e la cooperazione mondiali in materia di salute;
 - b) incrementare l'efficienza, l'accessibilità, la sostenibilità, l'innovazione e la resilienza dei sistemi sanitari rafforzando l'accesso ai dati sanitari e agli strumenti, alle infrastrutture e ai servizi digitali e la loro condivisione, il loro uso e riutilizzo, anche per sostenere lo spazio europeo dei dati sanitari, la diffusione dell'intelligenza artificiale e le soluzioni digitali o basate sulla robotica e altri approcci innovativi nell'assistenza sanitaria; promuovere la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria; migliorare l'equità dell'accesso a servizi sanitari incentrati sul paziente e orientati ai risultati e la loro qualità, con particolare attenzione alla sanità pubblica e al personale sanitario; favorire un processo decisionale basato su dati concreti (anche sostenendo la valutazione delle tecnologie sanitarie); sostenere le sperimentazioni cliniche, comprese quelle multinazionali; integrare il lavoro delle reti di riferimento europee (*European Reference Network – ERN*); fornire soluzioni digitali per il monitoraggio e il coordinamento; incoraggiare lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di capacità e il lavoro integrato tra i sistemi sanitari nazionali, comprese, se del caso, azioni e reti tra le autorità sanitarie competenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficienza in tutta l'Unione;

- c) promuovere lo sviluppo, la capacità di produzione, la produzione e la diffusione industriale delle tecnologie sanitarie, al fine di aumentare la competitività del settore sanitario, anche, tra le altre cose, attraverso lo sviluppo di terapie avanzate quali i medicinali per terapia avanzata (*Advanced Therapy Medicinal Product – ATMP*) e progetti strategici individuati nella legislazione dell'Unione, e di garantire la disponibilità di medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali critici, soluzioni digitali e contromisure mediche dell'Unione pertinenti per la preparazione e la risposta alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e promuovere la competitività e la resilienza del settore sanitario, garantendo che tali prodotti siano innovativi, sicuri, accessibili, disponibili e a prezzi abbordabili, così da incoraggiare un accesso equo in tutta l'Unione;
 - e) proteggere le persone sostenendo lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche di sicurezza sanitaria per contrastare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in cooperazione con le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi, nonché coordinando i piani di prevenzione, preparazione e risposta dell'Unione e nazionali;
- e bis) sostenere la scoperta, lo sviluppo, la riduzione dei rischi, la dimostrazione, la sperimentazione, l'uso e l'espansione delle innovazioni biotecnologiche, accelerando l'introduzione sul mercato e l'adozione da parte del mercato di soluzioni biotecnologiche, rafforzando le catene del valore emergenti e fornendo accesso ai finanziamenti e ad altri tipi di sostegno, anche per le PMI, le start-up, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, i prestatori di assistenza sanitaria, le scale-up, la forza lavoro qualificata e gli innovatori;

- f) promuovere un settore della bioeconomia innovativo, sostenibile e competitivo nell'Unione, anche nelle aree della salute, delle biotecnologie e dei materiali e dei prodotti a base biologica, e valorizzare i residui delle aziende agricole e forestali e dei rifiuti alimentari, i prodotti a emissioni di carbonio negative, la biofabbricazione e le sostanze biochimiche, in particolare attraverso: il sostegno alla scoperta, allo sviluppo, alla riduzione dei rischi, alla dimostrazione, alla sperimentazione, alla produzione e all'espansione delle innovazioni della bioeconomia; l'accelerazione dell'introduzione sul mercato e dell'adozione dal parte del mercato di biomateriali provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e di risorse idriche, come anche l'accelerazione delle soluzioni di bioeconomia; il rafforzamento delle catene del valore emergenti; la creazione di una forza lavoro qualificata grazie all'accesso ai finanziamenti e ad altri tipi di sostegno per le PMI, le start-up, le scale-up e gli innovatori;
- g) promuovere la competitività, l'innovazione, la sostenibilità, la resilienza e l'equità dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura, dei sistemi alimentari —compresa la trasformazione alimentare —, e delle zone rurali e costiere. Ciò comprende il loro ruolo nella transizione a un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente nella gestione delle risorse idriche e positiva per la natura, la protezione della biodiversità e delle risorse naturali, nel contributo fornito alla qualità a lungo termine delle risorse idriche e alla sicurezza per la produzione alimentare, così come alla sicurezza alimentare a lungo termine nell'Unione, e nella salvaguardia della salute degli animali e delle piante;
- h) sostenere azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, lo sviluppo di capacità, compreso lo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, comprese le infrastrutture e gli strumenti informatici.

2. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

CAPO VI

SOSTEGNO ALLA LEADERSHIP DIGITALE

Articolo 38

Disposizioni specifiche per il sostegno alla politica in materia di leadership digitale

1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.

Articolo 39

Attività specifiche a sostegno della politica in materia di leadership digitale

2. Il sostegno alla leadership digitale è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) Lo sviluppo e la definizione di tecnologie, prodotti e servizi digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, anche attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato.

- b) La creazione di ecosistemi digitali attraenti, competitivi, sicuri e resilienti, anche per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati — anche attraverso gli appalti e la normazione — oltre che rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie e servizi digitali avanzati, sostenendo le capacità necessarie, tra cui la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate.
- c) La diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali sicuri, all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione, con i principi della cibersicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita integrati in tutto il loro ciclo di vita, anche attraverso azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione, la costruzione, la modernizzazione, il completamento o la diffusione di infrastrutture digitali avanzate, reti digitali transeuropee e infrastrutture digitali pubbliche sicure e interoperabili su larga scala e a livello transfrontaliero che fungano da fattori chiave della trasformazione digitale a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate in conformità dell'articolo 10.
- d) Il sostegno alla trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, compresa l'interoperabilità e l'integrazione di servizi a livello transfrontaliero e il sostegno allo sviluppo e alla circolazione di competenze digitali avanzate che comprendono le competenze in materia di cibersicurezza, così da erogare il sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutto il settore privato, con particolare attenzione alle tecnologie complesse e alla digitalizzazione del settore pubblico, anche garantendo servizi pubblici digitali interoperabili coesi in tutta l'Unione, massimizzando l'efficienza per le imprese e i cittadini.

- e) Le azioni di sostegno allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla garanzia del rispetto delle pertinenti normative e politiche dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, lo sviluppo di capacità, compreso lo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali, lo svolgimento di studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, comprese le infrastrutture e gli strumenti informatici.
3. Le attività di cui al presente capo sostengono lo sviluppo, l'innovazione, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, prodotti, servizi, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersecurity, al fine di rafforzare l'ecosistema europeo della cibersecurity e di garantire la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali come anche di rafforzare ulteriormente la preparazione dell'Unione in materia di cibersecurity e la conoscenza situazionale del panorama delle minacce e di migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti. Tali attività devono inoltre sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersecurity, lo sviluppo di competenze in materia di cibersecurity e accrescere la maturità della cibersecurity della base industriale europea, comprese le PMI.
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

CAPO VII

SOSTEGNO A RESILIENZA E SICUREZZA, INDUSTRIA DELLA DIFESA E SPAZIO

Articolo 40

Attività specifiche a sostegno della resilienza, della sicurezza, dell'industria della difesa e dello spazio

1. Le azioni sostenute ai sensi del presente capo contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
2. Il sostegno alle azioni ai sensi del presente capo è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione a norma dell'articolo 5.

Articolo 41

Sinergie tra i settori dello spazio e della difesa

1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa.
- 1 bis. Il comitato consultivo per lo spazio e la difesa può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento, alla coerenza e alla complementarità tra le attività spaziali e le attività dell'industria della difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 2) e 3), alle priorità e alle relative forme di sostegno dell'Unione per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati.
- 1 ter. I membri del comitato consultivo per lo spazio e la difesa sono nominati dagli Stati membri e il comitato adotta il proprio regolamento interno. Possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori anche rappresentanti del SEAE e delle pertinenti agenzie dell'Unione, come l'AED.

SEZIONE 1

SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LA RESILIENZA DELLE CATENE DEL VALORE DELLE MATERIE PRIME

Articolo 42

Attività specifiche a sostegno delle politiche per la resilienza delle catene del valore delle materie prime critiche

1. Il sostegno alle politiche per la resilienza delle catene del valore delle materie prime critiche è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
 - a) sostenere il rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione, recupero, riutilizzo e riciclaggio delle materie prime critiche;
 - b) acquistare materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e gli obiettivi della transizione verde e digitale, al fine di ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento per le imprese nell'Unione, comprese la costituzione e la gestione di scorte di materie prime critiche in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;
 - c) fornire sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche;
 - c bis) sostenere azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione, anche per lo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali.
2. Il sostegno attuato attraverso le attività di cui al paragrafo 1 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso attività di ricerca e innovazione collaborative definite nel programma quadro di ricerca e innovazione e individuate in un'apposita parte specifica del programma di lavoro.

3. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi della presente sezione sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

SEZIONE 2

SOSTEGNO ALLA POLITICA PER L'INDUSTRIA DELLA DIFESA

Articolo 44

Attività specifiche a sostegno della politica per l'industria della difesa

1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
- a) sostegno alla realizzazione dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa di cui all'articolo 45;
 - b) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo, all'innovazione e alla superiorità tecnologica nel settore della difesa, di cui all'articolo 46;
 - c) sostegno alla reattività, all'espansione e alla resilienza dell'industria della difesa, di cui all'articolo 47;
 - c bis) sostegno ai facilitatori nell'ambito del mercato dei materiali di difesa a livello dell'Unione di cui all'articolo 47 bis;
 - d) sostegno alla cooperazione in materia di appalti, manutenzione e disponibilità comuni nel settore della difesa, di cui all'articolo 48;
 - e) sostegno ai trasporti militari di cui all'articolo 49;
 - e bis) sostegno ad attività innovative e scalabili per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la difesa di cui all'articolo 49 bis.

3. Il sostegno dell'Unione attuato attraverso le attività di cui al paragrafo 1 può essere apportato in qualsiasi forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tale sostegno può riguardare attività di ricerca e innovazione collaborative per singoli soggetti.
- 3 bis. Le attività di cui al paragrafo 1 sono perseguite ponendo l'accento sulla coerenza con gli orientamenti strategici del Consiglio europeo, gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'agenda per la prontezza alla difesa e con le priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, compreso il piano di sviluppo delle capacità (CDP), e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD). L'ECF tiene debitamente conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED), nonché delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), come il processo di pianificazione della difesa della NATO.

Articolo 45

Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa

1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) consistono in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, comprese le capacità che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che aggiornano o identificano gli EDPCI deliberando a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.

- 2 bis. Gli Stati membri si coordinano per preparare proposte di progetto relative a possibili EDPCI in modo inclusivo, con il sostegno dell'AED ove necessario.
- 2 ter. Prima di proporre gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione verifica la conformità delle proposte di progetto di cui al paragrafo 2 bis a tutti i criteri elencati al paragrafo 4 e:
- a) consulta gli Stati membri in modo inclusivo e tiene conto dei loro pareri e delle loro proposte di progetto relative a possibili EDPCI;
 - b) invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") e l'AED a fornire competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettera b), in particolare le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare così come espresse congiuntamente nel contesto del CDP, per integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto; e
 - c) verifica che tutti gli Stati membri e i paesi associati siano stati informati della nascita di un progetto e che sia stata data loro la possibilità di partecipare.
3. Negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, il Consiglio:
- a) stabilisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'EDPCI in relazione ai criteri di cui al paragrafo 4;
 - b) stima l'entità finanziaria complessiva dell'EDPCI; e
 - c) stabilisce l'elenco dei paesi partecipanti all'EDPCI alla data di adozione dell'atto di esecuzione.

4. Gli EDPCI soddisfano tutti i criteri seguenti:

- a) il progetto rafforza in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in particolare contribuendo all'instaurazione di una nuova cooperazione transfrontaliera o all'ampliamento di una cooperazione transfrontaliera esistente, anche con PMI e imprese a media capitalizzazione, e generando effetti di ricaduta positivi sul mercato interno, contribuendo in modo significativo all'integrazione del mercato e alla riduzione della frammentazione del mercato, migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa, puntando a ridurre le dipendenze strategiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento, e ad aumentare le capacità;
- a) il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri, e a tutti gli Stati membri e i paesi associati è concessa una reale opportunità di partecipazione a un EDPCI;
- b) il progetto contribuisce allo sviluppo di capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione ed è coerente con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP, e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della CARD; tiene conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della PESCO e delle iniziative e dei progetti dell'AED; tiene conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;
- c) i vantaggi del progetto si estendono a una porzione più ampia dell'Unione;
- d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata oppure mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario, o entrambi;
- e) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.

- 4 bis. La realizzazione di un EDPCI ammissibile al finanziamento dell'Unione consiste in una o più attività relative:
- a) agli appalti comuni di prodotti per la difesa;
 - b) all'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa e delle relative attività di sostegno;
 - c) alla ricerca o allo sviluppo di nuovi prodotti per la difesa o al miglioramento di quelli esistenti;
 - d) allo sviluppo e all'appalto delle infrastrutture necessarie.
- 4 ter. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI garantiscono che nei contratti relativi alle attività degli EDPCI sostenute da finanziamenti dell'Unione siano applicati criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51, a seconda del tipo di attività di cui al paragrafo 4 bis.
- 4 quater. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI garantiscono che le attività dell'EDPCI, comprese quelle non sostenute da finanziamenti dell'Unione, siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2, e al paragrafo 1 del presente articolo e non pregiudichino la conformità dell'EDPCI ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
5. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI possono decidere di coinvolgere, se del caso, la Commissione europea, l'alto rappresentante o l'AED in qualità di osservatori in un EDPCI.
6. Un EDPCI e le relative attività specifiche possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento (SEAP) conformemente al regolamento (UE) 2025/2643.
- 6 bis. Solo gli Stati membri e i paesi associati, nonché le SEAP costituite da Stati membri o da Stati membri e paesi associati, sono ammissibili al finanziamento nell'ambito delle attività dell'EDPCI.

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli EDPCI.
8. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione connessi a un EDPCI possono essere considerati un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE nonché dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
- 8 bis. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI presentano alla Commissione, su base annuale, una relazione congiunta sull'attuazione delle attività dell'EDPCI, concernente anche la conformità agli obblighi di cui al paragrafo 4 quater.
- 8 ter. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, anche rimuovendo un progetto dagli EDPCI o rispecchiando le eventuali modifiche degli elementi di cui al paragrafo 3.
- 8 quater. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno la possibilità di aderire a un EDPCI dopo la sua istituzione, previa approvazione di tutti gli Stati membri che vi partecipano.

Ricerca e sviluppo, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa

Le attività a sostegno di ricerca e sviluppo, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa possono riguardare, in particolare:

- a) azioni di ricerca collaborativa per la difesa, dalla ricerca di base alla ricerca applicata, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 bis, per le quali i risultati dei gruppi tecnologici sulle capacità (CapTech) dell'AED possono costituire un contributo;
- b) azioni di sviluppo collaborativo per prodotti e tecnologie della difesa nuovi o aggiornati, tra cui la creazione di prototipi di sistemi nonché il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi e lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa;
- c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa;
- d) azioni a sostegno di una maggiore rapidità dei cicli di innovazione e dell'integrazione tecnologica per la difesa, comprese attività continue di ricerca e sviluppo e sfide tecnologiche;
- e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa.

Reattività, espansione e resilienza dell'industria della difesa

1. Le attività a sostegno del rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza dell'EDTIB relative all'adeguamento della capacità di produzione dei prodotti per la difesa, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, possono riguardare in particolare:
 - a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, compresi l'automazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione di prodotti per la difesa, componenti e materie prime, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione e i tempi di consegna, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;
 - b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, comprese le PMI, in uno sforzo industriale congiunto, come joint venture transfrontaliere che svolgano attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;
 - c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;
 - d) la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale e attraverso il potenziamento della produzione iniziale nonché della produzione soggetta a licenza, se del caso;

- e) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;
- f) la riduzione delle dipendenze strategiche industriali, anche ai fini della sostituzione di componenti soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o lo sviluppo della capacità di sostituire o rimuovere tali componenti.

1 bis. Per le azioni sostenute a norma del presente articolo, la Commissione può fornire agli Stati membri e ai paesi associati, su richiesta, la documentazione pertinente all'azione, al fine di evitare il doppio finanziamento degli stessi costi.

Articolo 47 bis

Sostegno ai facilitatori relativi al mercato dei materiali di difesa a livello dell'Unione

1. Le attività a sostegno dei facilitatori nell'ambito del mercato dei materiali di difesa a livello dell'Unione possono riguardare in particolare:
 - a) il sostegno al meccanismo europeo di vendite militari per garantire la disponibilità in termini di tempi e volumi di prodotti per la difesa, promuovendo in tal modo la competitività dell'EDTIB [come pure, se del caso, della DTIB ucraina], in particolare:
 - i) il sostegno all'istituzione, alla gestione e al mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, nonché al proseguimento di tali pool istituiti a norma del regolamento (UE) 2025/2643;
 - ii) l'istituzione e il mantenimento di un catalogo unico e centralizzato ("catalogo europeo delle vendite militari") di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB [e dalla DTIB ucraina];

- b) il sostegno all'istituzione e al funzionamento di strutture per un programma europeo di armamento istituite a norma del regolamento (UE) 2025/2643;
 - c) il rafforzamento delle capacità amministrative relative agli appalti pubblici di prodotti per la difesa e le misure che contribuiscono all'agevolazione delle procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa.
3. Gli Stati membri, i paesi associati e le SEAP che istituiscono un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa concedono a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina un'opzione immediata e preferenziale di acquisto, uso o noleggio per i prodotti per la difesa che fanno parte di tale pool. Ai fini degli acquisti degli Stati membri o, se del caso, dei paesi associati dal pool per la prontezza industriale nel settore della difesa istituito, gestito e mantenuto da una SEAP, l'appalto è considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo di cui all'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE.
4. La Commissione, previa consultazione dell'AED, tiene aggiornato il catalogo europeo delle vendite militari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), come stabilito nel regolamento (UE) 2025/2643. Gli Stati membri[, l'Ucraina] e gli operatori economici sono invitati ad alimentare tale catalogo su base volontaria, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.

Appalti, manutenzione e disponibilità comuni nel settore della difesa

1. Le attività a sostegno degli appalti, della manutenzione e della disponibilità comuni nel settore della difesa possono riguardare in particolare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati in materia di:
 - a) certificazione congiunta di prodotti per la difesa;
 - b) elaborazione di requisiti comuni per i prodotti per la difesa;
 - c) appalti di prodotti per la difesa;
 - d) manutenzione di prodotti per la difesa;
 - e) gestione dinamica della disponibilità di prodotti per la difesa.

Le attività a sostegno degli appalti, della manutenzione e della disponibilità comuni nel settore della difesa dovrebbero mirare a ridurre la frammentazione e a potenziare l'interoperabilità, conseguendo in tal modo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e degli Stati membri.

- 1 bis. Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili alle azioni relative agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa:
 - a) le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri o dei paesi associati;
 - b) le organizzazioni internazionali;
 - c) le SEAP;
 - d) l'AED.

2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio. L'ente può inoltre gestire e combinare i fondi provenienti dal Fondo e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.
3. Nelle procedure di appalto che conduce e nei contratti che conclude con i contraenti, l'ente applica criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51 ed esige che tali criteri siano applicati ai subappaltatori.
4. L'ente fornisce alla Commissione le garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Ulteriori informazioni su dette garanzie e misure di attenuazione sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e), in merito alle notifiche fornite conformemente al presente paragrafo.
- 4 bis. Se l'Unione sostiene appalti comuni nel settore della difesa, gli Stati membri e i paesi associati partecipanti mettono a disposizione degli altri Stati membri e paesi associati, su richiesta, un insieme pertinente di informazioni relative agli appalti, quali le caratteristiche principali, le prestazioni, i costi unitari e i tempi di consegna, per consentire a tali Stati membri e paesi associati di partecipare all'appalto in una fase successiva a condizioni eque e ragionevoli.
- 4 ter. Le informazioni relative agli appalti di cui al paragrafo 4 bis possono essere divulgate dagli Stati membri o dai paesi associati richiedenti a soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o nei paesi associati che agiscono per loro conto, unicamente al fine di consentire la partecipazione all'appalto comune nel settore della difesa e a condizione che tali informazioni sia protette in modo adeguato.

5. Qualsiasi contratto risultante da un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa comprende disposizioni sull'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri o paesi associati o per l'Ucraina.
6. Ai fini del presente articolo si intende per "ente" un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE⁴⁹ e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE⁵⁰, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'AED, una SEAP istituita a norma del regolamento (UE) 2025/2643 o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati o dall'Ucraina per condurre un appalto comune nel settore della difesa per loro conto.

Articolo 49

Sostegno al trasporto militare⁵¹

1. Le attività a sostegno del trasporto militare nell'Unione possono riguardare:
 - a) il sostegno all'acquisizione, da parte degli Stati membri, di capacità logistiche e di trasporto a duplice uso;
 - b) la fornitura, mediante contratti di servizi con operatori commerciali, di capacità logistiche e di trasporto a duplice uso;
 - b bis) il sostegno all'istituzione e al funzionamento della riserva di solidarietà, comprese le sue piattaforme digitali;

⁴⁹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

⁵⁰ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

⁵¹ Questo articolo e le relative disposizioni dovranno essere allineati all'esito dei negoziati sul regolamento relativo al trasporto militare.

- c) il sostegno alla digitalizzazione dei processi connessi al trasporto militare, comprese le autorizzazioni di trasporto militare e le procedure e formalità doganali;
- d) il rafforzamento, la modernizzazione, l'espansione e la riconversione di capacità industriali per la produzione e la manutenzione di capacità logistiche e di trasporto a duplice uso che contribuiscono in maniera diretta al trasporto militare nell'Unione e lo migliorano;
- e) la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze del personale al fine di aumentare la disponibilità di personale qualificato per la manipolazione e il trasporto sicuri di prodotti, componenti e forniture per la difesa, in particolare per il movimento sicuro ed efficiente di merci sovradimensionate, sovrappeso e pericolose;
- f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture a duplice uso strategiche per il trasporto militare, nonché lo sviluppo dei sistemi di stoccaggio di combustibile e sistemi connessi;
- g) azioni di sostegno allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, comprese le infrastrutture e gli strumenti informatici.

2. Le attività a sostegno del trasporto militare nell'Unione sono attuate conformemente al regolamento (UE) [regolamento sul trasporto militare] e in complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [MCE].

Articolo 49 bis

Sostegno ad attività innovative e scalabili per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la difesa (sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE)

1. Il sostegno ad attività innovative e scalabili per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, anche a sostegno di tecnologie di rottura e di singoli soggetti (ad esempio i nuovi operatori, le start-up innovative, le PMI e le scale-up), può riguardare in particolare:
 - a) eventi di abbinamento, accelerazione d'impresa e coaching per innovatori;
 - b) meccanismi di finanziamento agili;
 - c) sfide e hackathon;
 - d) sostegno agli appalti innovativi e all'aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione;
 - e) qualsiasi altra azione per cicli di innovazione più brevi e per l'integrazione, la convalida, la sperimentazione e la diffusione sul mercato dei prodotti per la difesa; e
 - f) sostegno ad azioni intese ad agevolare l'attuazione delle attività di cui al presente paragrafo.

2. Il sostegno ad attività innovative e scalabili per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la difesa può essere fornito attraverso le attività di cui agli articoli da 45 a 49 o congiuntamente a tali attività.

Articolo 50

(Norme complementari sull'associazione di paesi terzi)

(...)

Articolo 51

Criteri complementari di ammissibilità

1. Oltre a soddisfare i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione di cui alla presente sezione soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15 bis del presente articolo.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione di cui alla presente sezione hanno la loro sede e le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato.
- 2 bis. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione di cui alla presente sezione non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
3. In deroga al paragrafo 2 bis, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile a beneficiare di finanziamenti dell'Unione di cui alla presente sezione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato in cui è stabilito, quali misure adeguate conformi al controllo di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452⁵². In funzione della natura delle attività, il programma di lavoro può prevedere che detta deroga non si applichi alle attività di cui all'articolo 49 bis.

⁵² Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>).

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE.

Tali garanzie dimostrano in particolare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

- a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ne ostacoli o ne riduca la capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai mezzi, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che ne pregiudichi le capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;
- b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o a informazioni non classificate protette da un obbligo di segreto professionale e accessibili in base al principio della necessità di conoscere relativa all'azione;
- b bis) i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove opportuno;
- c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione nonché i risultati delle azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere b) ed e bis), restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell'azione, non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportati al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e), in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili a beneficiare di finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente paragrafo.

3 bis. I paragrafi 2 bis e 3 non si applicano:

- a) alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati;
- b) alle organizzazioni internazionali;
- c) alle SEAP;
- d) all'AED.

8. Tranne in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, in cui i destinatari dei finanziamenti dell'Unione non dispongano di alternative prontamente disponibili, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.

9. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere b), e) ed e bis), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione. Ai fini del presente paragrafo, per "subappaltatori coinvolti in un'azione" si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un'azione non sono membri del consorzio.

10. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione o nell'appalto comune. Ai fini del presente paragrafo, per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono i soggetti giuridici che forniscono contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessitino di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.
11. I risultati delle azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere b) ed e bis), come pure i prodotti o le tecnologie derivanti da tali azioni, non sono soggetti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tanto direttamente quanto indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il costo dei componenti originari al di fuori dell'Unione e dei paesi associati non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale o del prodotto per il quale l'aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
13. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o, se del caso, i contraenti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa in questione, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati.

14. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il programma di lavoro può prevedere che le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo siano valutate al più tardi al termine dell'azione.
15. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) ed e bis), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il sostegno dell'Unione è concesso unicamente alle azioni eseguite da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.
- 15 bis. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere b) ed e bis), il sostegno dell'Unione può essere concesso anche ad azioni eseguite da una SEAP istituita a norma del regolamento (UE) 2025/2643.
18. In deroga all'articolo 201 del regolamento finanziario, è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore.
19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. In deroga all'articolo 242 del regolamento finanziario, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.

19 bis. Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:

- a) azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui produzione sono vietati dal diritto internazionale applicabile;
- b) azioni connesse a sistemi autonomi letali che operano al di fuori di una catena delle responsabilità di comando e controllo umani o che non possono essere utilizzati in conformità del diritto internazionale umanitario;
- c) azioni connesse alle munizioni a grappolo.

Articolo 52

Tassi di finanziamento

1. [Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.
2. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno di ricerca e innovazione nel settore della difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto.
4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili.
5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 25 % del valore stimato dell'appalto comune.

6. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera e), il sostegno dell'Unione può coprire:
 - a) se l'azione sostiene un appalto eseguito dagli Stati membri, fino al 25 % del valore stimato dell'appalto;
 - b) se l'azione è intesa ad assistere gli Stati membri nell'accesso alle risorse di trasporto e logistiche, fino al 100 % dei costi ammissibili.
7. Al fine di tenere debitamente conto della situazione particolare del partner strategico interessato, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera e bis).]
8. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), l'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi forfettari sino al massimale del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti.

Articolo 53

Criteria di aggiudicazione o di attribuzione

1. Le proposte di azioni di cui alla presente sezione contribuiscono alla prontezza alla difesa in tutta l'Unione e sono valutate conformemente ai criteri di aggiudicazione o di attribuzione da stabilire nel programma di lavoro:
 - a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;

- b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, a seconda anche della natura dell'azione e valutando caso per caso: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) potenziale di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, iii bis) cooperazione con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione e dei tempi di consegna, vii) aumento dell'interoperabilità, viii) aumento dell'intercambiabilità, viii) resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali e ix) efficienza in termini di costi ed efficacia.

Articolo 53 bis

Procedura di selezione e di aggiudicazione

La Commissione aggiudica il finanziamento di cui alla presente sezione mediante atti di esecuzione. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e d), tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

Articolo 54

Diritti di accesso e proprietà dei risultati

1. Se il sostegno dell'Unione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), è erogato sotto forma di sovvenzione, spettano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito ai fini, debitamente motivati, dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza a scopi non commerciali.

- 1 bis. Se il sostegno dell'Unione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), è fornito sotto forma di appalto pre-commerciale, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere stabilite nei rapporti contrattuali tra le parti interessate, senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.
2. Fatte salve le norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni sotto la responsabilità degli Stati membri e dei paesi associati:
- a) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alle relazioni speciali delle attività finanziate a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati;
 - b) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale di cui alla lettera a) esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione, l'accettazione e la certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti;

- c) qualora due o più Stati membri o paesi associati abbiano, in un contesto multilaterale o nell'ambito dell'Unione, concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività sostenute a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), essi beneficiano di diritti di accesso a tali risultati nella misura in cui siano di proprietà di tali destinatari e siano necessari per l'esecuzione del contratto o dei contratti. Detti diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche al fine di assicurare che siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati;
- d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), i diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione.
3. Fatta salva la discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la loro politica in materia di esportazione di prodotti per la difesa, qualsiasi trasferimento di proprietà dei risultati o concessione di licenze esclusive a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato per i risultati che sono stati generati con il sostegno di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), che avvenga entro tre anni dal pagamento finale dell'azione è soggetto alla notifica preventiva alla Commissione e all'approvazione da parte delle autorità pertinenti dello Stato membro o del paese associato, a condizioni che garantiscano la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Qualora tale trasferimento di proprietà sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno finanziario dell'Unione erogato a norma del presente regolamento è rimborsato.

Norme complementari sulle informazioni classificate

5. Il quadro di sicurezza atto a garantire la protezione adeguata delle informazioni classificate acquisite generate durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 44, paragrafo 1, è stabilito conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, in cooperazione con gli esperti di sicurezza nominati dagli Stati membri e dai paesi associati sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari.
- 5 bis. Gli Stati membri nel cui territorio sono stabiliti i beneficiari possono decidere un quadro di sicurezza specifico, compreso l'esercizio dei diritti e delle responsabilità dell'originatore, per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate acquisite relative alle attività di cui all'articolo 44, paragrafo 1, cofinanziate dalle autorità nazionali degli Stati membri o da operatori economici che partecipano all'attività. Gli Stati membri interessati informano la Commissione di una siffatta decisione.

Il quadro di sicurezza specifico garantisce un livello di protezione equivalente a quello garantito dall'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea⁵³.

- 5 ter. Le informazioni classificate preesistenti che recano un contrassegno di classifica nazionale o un contrassegno di classifica di un'organizzazione internazionale fornite a beneficiari o subappaltatori o scambiate tra beneficiari o subappaltatori in relazione all'azione sono trattate e protette in conformità, rispettivamente, delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili o delle norme e dei regolamenti applicabili all'organizzazione internazionale sotto la cui autorità sono state prodotte le informazioni classificate preesistenti, conformemente agli accordi in vigore e applicabili in materia di scambio e protezione di informazioni classificate.

⁵³ GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

Qualora informazioni preesistenti recanti un contrassegno di classifica nazionale che fanno parte di un'azione specifica possano influenzare il contenuto di informazioni acquisite classificate come ICUE, si procede a consultare l'originatore di tali informazioni classificate preesistenti e a ottenerne il previo consenso scritto.

5 quater. Il quadro di sicurezza specifico di cui al paragrafo 5 bis è istituito dagli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità per la Commissione di avere accesso alle informazioni classificate acquisite necessarie per lo svolgimento dell'attività in questione.

SEZIONE 3

SISTEMI SPAZIALI E ATTUAZIONE DELLA POLITICA SPAZIALE

Articolo 57

Disposizioni specifiche

1. Le attività sostenute ai sensi della presente sezione contribuiscono all'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 3).
2. Il sostegno alle attività ai sensi della presente sezione è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione a norma dell'articolo 5.

Componenti

1. I sistemi spaziali e la politica spaziale sono attuati attraverso le componenti seguenti:
 - a) posizionamento, navigazione e misurazione del tempo (*Positioning, Navigation and Timing*, PNT), costituito dalle sottocomponenti "Galileo" e "servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (*European Geostationary Navigation Overlay Service*, EGNOS)";
 - b) osservazione della Terra (*Earth Observation*, EO), costituita dalle sottocomponenti "Copernicus" e "servizio governativo di osservazione della Terra" (*Earth Observation Governmental Service*, EOGS);
 - c) connettività sicura, costituita dalla sottocomponente "comunicazione satellitare governativa" (*Governmental Satellite Communication*, GOVSATCOM) e dalla sottocomponente "infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite" (IRIS²);
 - d) conoscenza dell'ambiente spaziale (*Space Situational Awareness*, SSA), costituita dalle sottocomponenti "sorveglianza dello spazio e tracciamento" (SST), "eventi di meteorologia spaziale" (*Space Weather Events*, SWE) e "oggetti vicini alla Terra" (*Near-Earth Objects*, NEO);
 - e) accesso allo spazio;
 - f) commercializzazione in ambito spaziale e economia spaziale;
 - g) sovranità tecnologica, ricerca e innovazione per le attività spaziali.

- 1 bis. I programmi di lavoro per l'attuazione delle componenti o sottocomponenti di cui alla presente sezione integrano le attività di ricerca e innovazione collaborative e il loro bilancio dedicato in un'apposita parte specifica. Quest'ultima assicura la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa] e tiene conto delle norme specifiche di cui alla presente sezione.

Posizionamento, navigazione e misurazione del tempo (PNT)

1. La componente "posizionamento, navigazione e misurazione del tempo" ("componente PNT", con le sottocomponenti "Galileo" ed "EGNOS") fornisce servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a lungo termine, all'avanguardia, affidabili e sicuri, senza interruzioni, nelle relative zone di servizio definite, anche in condizioni sfavorevoli, ed è in grado di sostenere le priorità strategiche dell'Unione.
- 1 bis. Galileo è un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile costituito da una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che fornisce servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che tiene conto delle esigenze e dei requisiti di sicurezza. EGNOS è un sistema regionale di navigazione satellitare civile sotto controllo civile costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni, che aumenta e corregge i segnali aperti emessi dal GNSS.
2. Le attività della componente PNT comprendono:
 - a) la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento continuo e la protezione delle infrastrutture e dei servizi spaziali e di terra forniti;
 - b) l'evoluzione dei servizi PNT e lo sviluppo e la realizzazione delle generazioni future dei sistemi esistenti, nonché attività aggiuntive, compresi i satelliti nelle orbite terrestri basse (*Low Earth Orbits*, LEO-PNT), tenendo conto delle esigenze degli utenti;
 - c) le attività di ricerca e sviluppo a sostegno della modernizzazione dell'infrastruttura ("R&S a monte") e dello sviluppo di applicazioni, tecnologie per gli utenti, anche per uso governativo, normazione e certificazione ("R&S a valle");

d) la cooperazione con altri sistemi regionali o globali di navigazione satellitare, tra l'altro al fine di facilitare la compatibilità e l'interoperabilità, contribuendo in tal modo al ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale, incoraggiare la cooperazione internazionale e sostenere la diplomazia spaziale europea.

3. I servizi forniti dalla componente PNT comprendono in particolare:

- a) un servizio aperto (*open service*, OS) utilizzabile gratuitamente da qualsiasi utente;
- b) un servizio ad alta precisione (*high-accuracy service*, HAS) per gli utenti che richiedono prestazioni più elevate rispetto al servizio aperto;
- c) servizi di autenticazione, tra cui l'autenticazione dei messaggi di navigazione del servizio aperto (*open service navigation message authentication*, OSNMA) di Galileo, il servizio di autenticazione del segnale (*signal authentication service*, SAS) di Galileo e altre capacità di autenticazione della misurazione della distanza (*ranging*) del servizio aperto (*open service ranging authentication capabilities*, OS-RA);
- d) un servizio pubblico regolamentato (*public regulated service*, PRS) riservato agli utenti autorizzati dai governi;
- e) un servizio satellitare di segnalazione delle emergenze multirischio (*emergency warning satellite service*, EWSS);
- f) un servizio di misurazione del tempo (*timing service*, TS);
- g) un volume di servizio spaziale (*space service volume*, SSV) a uso degli operatori di risorse spaziali;
- h) nuovi servizi di ricerca e soccorso (*search and rescue service*, SAR) autonomi e globali a valore aggiunto, anche potenzialmente per utenti governativi autorizzati, e servizi SAR globali che contribuiscono al sistema internazionale Cospas-Sarsat, per rilevare i segnali di emergenza e integrare le capacità di comunicazione di ritorno a sostegno delle operazioni di soccorso;
- i) servizi per la sicurezza della vita (*safety of life*, SoL) destinati agli utenti per i quali la sicurezza è essenziale, compresi l'aviazione civile, il trasporto marittimo e altre applicazioni di trasporto;
- j) servizi di diffusione dei dati (*data dissemination services*, DDS);

- k) servizio di allerta di interferenze di radiofrequenza, accessibile agli utenti governativi autorizzati e alle comunità di utenti contemplate dalle politiche di accesso di cui al paragrafo 5, che copre tutti i servizi forniti da tutte le componenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, comprese le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri su base volontaria;
 - l) un contributo ai servizi PNT complementari, anche terrestri, ponendo inizialmente l'accento sui servizi complementari di misurazione del tempo e, ove opportuno, su altri servizi, al fine di aumentare la resilienza in caso di perturbazioni dei servizi forniti dalla componente PNT.
4. I servizi di cui al paragrafo 3 sono gratuiti per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, ove opportuno, per le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate. Una politica di determinazione dei prezzi può essere applicata ad altri utenti, se previsto nelle politiche di determinazione dei prezzi di cui al paragrafo 5.
- 4 ter. I servizi della sottocomponente EGNOS sono forniti in via prioritaria sui territori geograficamente situati in Europa di tutti gli Stati membri e di tutti i paesi terzi che partecipano alla sottocomponente EGNOS.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche e operative relative ai servizi forniti dalla componente PNT, nonché politiche di accesso per i servizi di cui al paragrafo 3, comprese, se del caso, politiche di determinazione dei prezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

Osservazione della Terra (EO)

1. La componente di osservazione della Terra ("componente EO") è costituita da Copernicus e dalle sottocomponenti EOGS.
- 1 bis. Copernicus è un sistema di osservazione della Terra operativo, autonomo, orientato agli utenti, civile e sotto controllo civile, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti, sulla base di un'infrastruttura spaziale e servizi operativi dedicati. Offre dati e servizi di geoinformazione sulla base di una politica di accesso aperto, integrale e gratuito ai dati soggetta a restrizioni, in particolare per proteggere gli interessi dell'Unione o degli Stati membri in materia di sicurezza, in conformità del paragrafo 6. Si basa su infrastrutture spaziali e di terra, compresi impianti di elaborazione dei dati e delle informazioni e infrastrutture di distribuzione.
2. Copernicus sostiene l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e degli Stati membri, in particolare in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, i settori marino, marittimo e atmosferico, lo sviluppo agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio delle infrastrutture, la sicurezza intrinseca ed estrinseca, nonché l'economia digitale nell'ambito della leadership digitale, che è allineata agli obiettivi di Copernicus.
3. Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione della Terra e dei relativi scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento.
4. Sono "utenti Copernicus primari" le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e gli enti pubblici europei, nazionali o regionali nell'Unione o nei paesi terzi associati cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra cui le politiche ambientali, di protezione civile, di sicurezza intrinseca, anche per quanto riguarda la sicurezza intrinseca delle infrastrutture, o di sicurezza estrinseca, che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus.

- 4 bis. È istituito un forum degli utenti Copernicus per fornire consulenza a una sottoconfigurazione dedicata di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera g), in merito alle esigenze degli utenti Copernicus, all'evoluzione dei servizi e alla loro adozione da parte degli utenti.
5. Per garantire la propria continuità ed evoluzione e rispondere alle esigenze in evoluzione degli utenti, in particolare degli utenti Copernicus primari, Copernicus è composto in particolare dagli elementi seguenti:
- a) l'infrastruttura Copernicus, che comprende lo sviluppo, la realizzazione e le operazioni dei Sentinel di Copernicus, le missioni Sentinel di prossima generazione e di espansione, l'accesso ai dati spaziali di osservazione della Terra di terzi e l'accesso duraturo ai dati in situ e ad altri dati ancillari, compresi dati di riferimento geospaziali paneuropei armonizzati ed eventuali contributi alle e dalle reti internazionali in situ;
 - b) i servizi Copernicus, che comprendono:
 - i) servizi di monitoraggio ambientale, comunicazione, verifica e garanzia di conformità, dal livello mondiale a quello locale, che comprendono il monitoraggio atmosferico, il monitoraggio dell'ambiente marino, il monitoraggio del territorio e dell'agricoltura e il monitoraggio dei cambiamenti climatici;
 - ii) servizi di gestione delle emergenze a sostegno delle operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze nonché la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse;
 - iii) servizi di sicurezza a sostegno della sorveglianza all'interno dell'Unione e alle sue frontiere esterne, della sorveglianza marittima e dell'azione esterna dell'Unione, compresa la politica estera e di sicurezza comune;

- c) l'accesso ai dati di Copernicus e la loro distribuzione, comprese infrastrutture e servizi adeguati, atti a garantire la scoperta, la visualizzazione, la tracciabilità, la distribuzione e lo sfruttamento e la conservazione a lungo termine dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e l'accesso agli stessi, garantendo che le piattaforme di accesso ai dati siano adattate alle esigenze degli utenti Copernicus primari, oltre che degli istituti di ricerca e delle imprese, in particolare PMI, con interfacce di facile utilizzo, in particolare in sinergia con altre iniziative relative ai dati, come lo spazio dei dati del Green Deal europeo o i gemelli digitali;
- c bis) l'adozione di Copernicus da parte degli utenti tra gli utenti primari, compresa la raccolta e l'analisi delle esigenze degli utenti Copernicus e la creazione di capacità attraverso i servizi Copernicus, in particolare attraverso attività orizzontali a sostegno dello sviluppo di capacità all'interno degli Stati membri, comprese attività transfrontaliere e tra servizi diversi; lo sviluppo del mercato, segnatamente attraverso la promozione dei dati e dei servizi Copernicus, e lo sviluppo di applicazioni a valle per massimizzare i vantaggi a livello socioeconomico.
- 5 bis. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche e operative relative ai servizi di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
6. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 per integrare la politica in materia di dati e informazioni Copernicus per quanto riguarda le limitazioni di sicurezza nonché le specifiche, le condizioni e le procedure per l'accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus e il loro utilizzo.

7. L'EOGS è un sistema di osservazione della Terra operativo, autonomo, orientato agli utenti, a duplice uso, sotto controllo civile e governativo che fornisce una migliore conoscenza situazionale a sostegno delle politiche dell'Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza e della difesa. È sviluppato con un approccio graduale e incrementale basato sulle esigenze di alto livello degli utenti militari e civili definite nelle esigenze degli utenti militari e civili di alto livello per l'EOGS. Sviluppa e rafforza le capacità esistenti fornite attraverso il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen) e comprende un meccanismo di messa in comune e condivisione delle capacità di osservazione della Terra degli Stati membri e di soggetti privati con sede nell'Unione cui si applicano le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui all'articolo 69, integrato da specifici satelliti, infrastrutture di terra, impianti di elaborazione dei dati e delle informazioni e infrastrutture di distribuzione, previa analisi delle lacune. Fornisce dati, prodotti e informazioni di osservazione spaziale della Terra sicuri, affidabili, tempestivi, continuativi e mirati, rafforzando le capacità esistenti e pianificate. L'EOGS può inoltre fornire dati complementari ai servizi Copernicus, in particolare per la protezione civile e la sicurezza.
8. L'EOGS è composto in particolare dagli elementi seguenti:
- a) l'infrastruttura EOGS, progettata per servizi destinati a utenti governativi autorizzati, tra cui:
 - i) un meccanismo di messa in comune e condivisione delle capacità governative e commerciali attraverso un livello di federazione;
 - ii) in funzione dell'analisi delle lacune in termini di capacità e di un atto di esecuzione del Consiglio adottato sulla base di tale analisi, il successivo sviluppo di nuove missioni di osservazione della Terra e le loro operazioni, comprese le infrastrutture di terra e spaziali conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3; e
 - iii) l'accesso a dati in situ o altri dati ancillari;

- b) i servizi EOGS destinati a utenti governativi autorizzati:
 - i) le attività per la creazione, l'acquisto e la produzione di informazioni connesse a immagini geospaziali e di prodotti per applicazioni di conoscenza situazionale nei settori della sicurezza e della difesa; e
 - ii) la gestione, l'anonimizzazione e la definizione delle priorità relativamente alle richieste di servizi;
- c) dati EOGS: l'accesso ai dati, il loro coordinamento e la loro distribuzione, compresi infrastrutture e servizi atti a garantire l'accesso ai dati e alle informazioni EOGS, comprese informazioni classificate, la loro distribuzione, il loro sfruttamento e la loro conservazione a lungo termine in modo sicuro.

8 bis. La decisione relativa allo sviluppo e alle operazioni delle nuove missioni di osservazione della Terra e relative infrastrutture di cui al paragrafo 8, lettera a), punto ii), del presente articolo è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, deliberando su proposta della Commissione.

9. Tenendo conto delle esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di cui al paragrafo 7, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche e operative relativamente all'infrastruttura EOGS di cui al paragrafo 8, lettera a), fatti salvi i compiti affidati al SatCen a norma dell'articolo 75, paragrafo 8 bis. Nella misura in cui possono incidere sulle attività del SatCen, gli atti di esecuzione tengono conto del contributo del SatCen e del SEAE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

9 bis. Gli Stati membri, il Consiglio e il SEAE sono partecipanti all'EOGS nella misura in cui autorizzano gli utenti o forniscono capacità satellitari, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa nazionali, anche la Commissione può essere partecipante all'EOGS.

- 9 ter. Le agenzie dell'Unione possono diventare partecipanti all'EOGS solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l'istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.
- 9 quater. Fatto salvo il paragrafo 9 ter, le agenzie dell'Unione possono avere accesso a informazioni classificate a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 bis.
10. I partecipanti di cui ai paragrafi 9 bis e 9 ter del presente articolo possono autorizzare gli utenti dell'EOGS. Tale autorizzazione è concessa a norma dell'articolo 76. Gli utenti autorizzati rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3. L'EOGS è fornito a titolo gratuito ai seguenti soggetti, a condizione che siano stati autorizzati come utenti EOGS:
- a) un'autorità pubblica o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri nei settori della sicurezza e della difesa;
 - b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'autorità pubblica o un organismo di cui alla lettera a).
- 10 bis. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti all'EOGS previo accordo internazionale specifico concluso a norma dell'articolo 218 TFUE e a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.
13. Le attività di ricerca e sviluppo sostengono l'evoluzione di Copernicus ed EOGS, compresi i relativi servizi, e la R&S a valle per le applicazioni e la tecnologia per gli utenti ai fini dell'adozione di servizi di osservazione della Terra.

Connettività sicura

1. La componente "connettività sicura" è costituita dai seguenti elementi:
 - a) la sottocomponente GOVSATCOM, un servizio di comunicazioni satellitari sotto controllo civile e governativo che consente la fornitura di capacità e servizi di comunicazione satellitare agli utenti governativi autorizzati dell'Unione e degli Stati membri, attraverso un meccanismo di condivisione e messa in comune;
 - b) la sottocomponente IRIS², una costellazione multiorbitale di satelliti che fornisce agli utenti governativi autorizzati, attraverso il polo GOVSATCOM, una connettività sicura e resiliente in tutto il mondo.
- 1 bis. Ai fini del presente articolo, il polo GOVSATCOM è un centro operativo con la funzione principale di collegare in modo sicuro gli utenti governativi autorizzati ai fornitori di capacità e servizi, tra cui IRIS², ottimizzando in tal modo l'offerta e la domanda in qualsiasi momento.
- 1 ter. La componente "connettività sicura" mira a fornire servizi basati sulle esigenze degli utenti e:
 - a) garantisce la disponibilità a lungo termine di servizi GOVSATCOM affidabili, sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi per gli utenti governativi autorizzati;
 - a) garantisce la fornitura e la disponibilità a lungo termine di servizi governativi IRIS² affidabili, sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi, nonché un accesso ininterrotto agli stessi, per gli utenti governativi autorizzati basati su infrastrutture governative;
 - a bis) consente la fornitura di servizi governativi IRIS² agli utenti governativi autorizzati basati sull'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), attraverso il polo GOVSATCOM;

- b) consente la fornitura di servizi commerciali IRIS² nell'ambito dei contratti di cui al paragrafo 17 basati sull'infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii);
- c) attraverso la sottocomponente IRIS², garantisce lo sviluppo e la fornitura di ulteriori servizi governativi di comunicazione, compresa la trasmissione diretta al dispositivo (*direct-to-device*), e consente, ove possibile, altri servizi di comunicazione commerciale o servizi non di comunicazione, in particolare migliorando le attività e creando sinergie tra le componenti di cui all'articolo 58.
- d) migliora la connettività sicura, anche per quanto riguarda la bassa latenza, in zone geografiche di importanza strategica, quali l'Africa e l'Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l'Atlantico.

2. Le sottocomponenti GOVSATCOM e IRIS² comprendono le seguenti attività:

- a) l'appalto di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare, governativi e commerciali, necessari per la messa in comune e la condivisione nonché la fornitura di servizi GOVSATCOM, che devono essere forniti dai seguenti soggetti:
 - i) i partecipanti a GOVSATCOM di cui ai paragrafi 11, 12 e 13; oppure
 - ii) persone giuridiche che sono state sottoposte a un processo di accreditamento per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente ai principi generali dell'accREDITAMENTO di sicurezza di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) xx/xx [EUSPA]*, in conformità dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del presente regolamento.

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al fascicolo 2026/0084(COD).

- a) le attività di definizione, progettazione, sviluppo, convalida e le relative attività di realizzazione per l'infrastruttura spaziale e di terra necessaria per la fornitura dei servizi governativi IRIS² e per l'infrastruttura di terra necessaria per la fornitura dei servizi GOVSATCOM;
 - b) le attività operative che forniscono servizi governativi IRIS², comprendenti il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento continuo e la protezione dell'infrastruttura spaziale e di terra, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza e il monitoraggio della sicurezza;
 - c) l'integrazione, nel sistema IRIS², dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI), una volta operativo e accreditato conformemente ai principi generali dell'accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) xx/xx [EUSPA]* e il coordinamento con le attività pertinenti di cui al capo VI del presente regolamento per consentire tale integrazione;
- e bis) attività di ricerca e sviluppo per le generazioni future di infrastrutture spaziali e di terra, per l'evoluzione di servizi GOVSATCOM e di servizi governativi IRIS² che rispondano alle esigenze degli utenti, per lo sviluppo tecnologico, al fine di garantire la sovranità tecnologica dell'Unione, e per l'adozione di servizi di connettività sicura, comprese le attività relative alla progettazione, allo sviluppo e alla fabbricazione di terminali utenti;
- e ter) l'acquisto di servizi per gli utenti governativi autorizzati basati sull'infrastruttura commerciale, alle condizioni di mercato, al fine di garantire la fornitura di tali servizi a detti utenti.

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al fascicolo 2026/0084(COD).

3. Le infrastrutture GOVSATCOM e IRIS² soddisfano i requisiti seguenti:

- a) l'infrastruttura GOVSATCOM comprende le infrastrutture necessarie per consentire la fornitura di servizi GOVSATCOM, in particolare il polo GOVSATCOM;
- a) l'infrastruttura IRIS² è modulare ed è composta da un'infrastruttura governativa e un'infrastruttura commerciale, come segue:
 - i) l'infrastruttura governativa IRIS² comprende tutti i pertinenti segmenti terrestri, compresi i centri di controllo pertinenti e i segmenti spaziali necessari per la fornitura dei servizi governativi. L'infrastruttura governativa IRIS² integra e sviluppa la sottocomponente GOVSATCOM, in particolare il polo GOVSATCOM;
 - ii) l'infrastruttura commerciale IRIS² comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell'infrastruttura governativa. L'infrastruttura commerciale IRIS² non compromette le prestazioni o la sicurezza dell'infrastruttura governativa IRIS². I contraenti di cui al paragrafo 15 finanziano interamente l'infrastruttura commerciale e si assumono i relativi rischi;
- c) l'infrastruttura governativa IRIS² può ospitare sottosistemi satellitari aggiuntivi, in particolare payload, che possono essere utilizzati nell'ambito dell'infrastruttura spaziale delle altre componenti di cui all'articolo 58, come pure sottosistemi satellitari utilizzati per la fornitura di servizi o capacità non di comunicazione agli Stati membri. L'infrastruttura governativa IRIS² può comprendere interconnessioni con gli Stati membri o altri satelliti di terzi, a condizione che soddisfino i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3, e i requisiti operativi di cui al paragrafo 7;

- e) i segmenti di terra e spaziale di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo, e le loro operazioni sono conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3.
4. La fornitura di servizi di connettività sicura è garantita conformemente a un portafoglio servizi di cui al paragrafo 6 del presente articolo e ai requisiti operativi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, nonché ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3. La fornitura di servizi GOVSATCOM e di servizi governativi IRIS² rispetta le norme in materia di condivisione e di definizione delle priorità di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Ove possibile, ai fini della continuità del servizio IRIS², gli Stati membri mirano a garantire la coerenza e la complementarità delle loro attività pertinenti e l'interoperabilità delle loro capacità con le attività nell'ambito della sottocomponente IRIS².
5. L'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi IRIS² è gratuito per gli utenti istituzionali e governativi autorizzati, a meno che la Commissione definisca una politica di determinazione dei prezzi a norma del paragrafo 9.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per:
- a) i servizi GOVSATCOM sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazione satellitare e relativi attributi; nonché
 - b) i servizi governativi IRIS², comprese le specifiche tecniche per ciascuna categoria di servizi, compresi i servizi agli utenti governativi autorizzati basati sull'infrastruttura commerciale IRIS². Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM e per i servizi governativi IRIS², in particolare per facilitare l'uso di tali servizi per la gestione delle crisi, la conoscenza situazionale e la gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica e di difesa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
8. Le norme in materia di condivisione e definizione delle priorità dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi IRIS² attribuiscono priorità agli utenti in funzione della loro rilevanza e criticità. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sui seguenti elementi:
 - a) la condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM e la relativa definizione delle priorità;
 - b) la fornitura di servizi governativi IRIS².

In fase di elaborazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto della domanda prevista per i diversi casi d'uso, dell'analisi dei rischi per la sicurezza per tali casi d'uso e, ove opportuno, dell'efficienza in termini di costi e delle esigenze dei diversi ambienti operativi degli utenti finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

9. Quando la valutazione della domanda prevista effettuata dai partecipanti a GOVSATCOM e IRIS² e l'analisi del rischio di mercato effettuata dalla Commissione concludono che vi è una carenza di capacità o se la domanda supera la capacità di accesso ai servizi GOVSATCOM o ai servizi governativi IRIS², il che potrebbe determinare una distorsione del mercato, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi per tali servizi. In fase di elaborazione di tali atti di esecuzione, la Commissione fa in modo che la fornitura di servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi IRIS² non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di detti servizi e che il prezzo individuato non comporti una sovracompensazione per i contratti di cui al paragrafo 15. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
11. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti a GOVSATCOM o IRIS² nella misura in cui autorizzano gli utenti a norma dell'articolo 76 o forniscono capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.
12. Le agenzie dell'Unione possono diventare partecipanti a GOVSATCOM o IRIS² solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l'istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.
- 12 bis. Fatto salvo il paragrafo 12, le agenzie dell'Unione possono avere accesso a alle ICUE a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 bis.
13. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti a GOVSATCOM o IRIS² previo un accordo internazionale specifico concluso a norma dell'articolo 218 TFUE e a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.

14. I partecipanti di cui ai paragrafi 11, 12 e 13 del presente articolo autorizzano gli utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi IRIS² conformemente all'articolo 76. Gli utenti autorizzati rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3. I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi IRIS²:
- a) un'autorità pubblica dell'Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica;
 - b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'autorità pubblica o un organismo di cui alla lettera a).
15. IRIS² è realizzata, in particolare, mediante un contratto di concessione, che prevede la ripartizione del rischio tra l'Unione e i contraenti. Altri contratti per l'ulteriore realizzazione di IRIS² possono assumere la forma di contratti di concessione, contratti di forniture, di servizi o di lavori. Se il contratto di concessione IRIS² non è rispettato, la Commissione assicura una realizzazione ottimale degli obiettivi di cui al paragrafo 1 ter, lettere a) e d), aggiudicando, a seconda dei casi, un contratto di forniture, di servizi o di lavori o un contratto misto.
16. Qualora i contraenti di cui al paragrafo 15 non siano in grado di adempiere i loro obblighi, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi governativi IRIS².

17. I contratti di cui al paragrafo 15 garantiscono in particolare che la fornitura di servizi basati sull'infrastruttura commerciale IRIS² preservi gli interessi essenziali dell'Unione e gli obiettivi della sottocomponente IRIS². Tali contratti prevedono adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompenzazioni dei contraenti di cui al paragrafo 15, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere l'obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi IRIS² e la fornitura di servizi commerciali IRIS², compresa la costituzione di un'entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall'operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché della fornitura di un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Tali contratti garantiscono inoltre che le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 69 siano soddisfatte per tutta la loro durata. La Commissione richiede, mediante il contratto di concessione di cui al paragrafo 15, che le start-up, le scale-up, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione di tutta l'Unione siano in grado di prestare i propri servizi agli utenti finali.
18. Qualora i servizi governativi e commerciali IRIS² si basino su sottosistemi o interfacce comuni per garantire le sinergie, i contratti di cui al paragrafo 15 determinano anche quali di tali sottosistemi e interfacce comuni fanno parte dell'infrastruttura governativa, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.
19. I contraenti di cui al paragrafo 15 finanziano interamente l'infrastruttura commerciale IRIS² di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), al fine di soddisfare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 ter, lettera b).

Sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST)

1. La sorveglianza dello spazio e il tracciamento ("sottocomponente SST") della componente SSA comprende in particolare:
 - a) la creazione, lo sviluppo, la realizzazione e il funzionamento di una rete di sensori SST di terra e spaziali degli Stati membri, quali radar, laser o telescopi, selezionati mediante studi di architettura e valutazioni delle prestazioni per la sorveglianza e il tracciamento, compresi sensori sviluppati attraverso l'Agenzia spaziale europea (ESA) o il settore commerciale dell'Unione e sensori spaziali, potenzialmente di proprietà dell'Unione, volti a sorvegliare e tracciare gli oggetti spaziali e a produrre un catalogo europeo autonomo di oggetti spaziali;
 - b) l'elaborazione e l'analisi dei dati SST al fine di produrre informazioni SST e servizi SST di cui ai paragrafi 5 e 6;
 - c) la fornitura dei servizi SST di cui al paragrafo 5 agli utenti SST di cui al paragrafo 9, lettere a) e b);
 - d) la ricerca e la promozione delle sinergie e il sostegno alle stesse con iniziative che promuovono lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie o servizi per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del ciclo di vita operativo e di sistemi tecnologici o servizi per la prevenzione delle collisioni tra oggetti spaziali e la possibile eliminazione dei detriti spaziali;
- d bis) la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 6 agli utenti SST governativi di cui al paragrafo 9, lettera c);

- e) la cooperazione, anche attraverso la condivisione delle informazioni, con le iniziative internazionali nel settore del coordinamento del traffico spaziale;
 - f) le attività necessarie a sostenere l'uso sicuro e sostenibile dello spazio;
 - f bis) le attività relative alla mitigazione dei detriti spaziali al fine di ridurre la generazione, alla bonifica dell'ambiente spaziale, al monitoraggio del lancio dopo l'iniezione, a servizi specifici per le costellazioni, all'istituzione di un mercato per i dati, le informazioni e i servizi SST, alla preparazione del sistema SST per le operazioni cislunari, al sostegno alle operazioni e ai servizi nello spazio (ISOS) e alle iniziative in materia di cieli oscuri e silenziosi;
 - g) le attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'evoluzione della sottocomponente SST, compresi i suoi servizi e l'elaborazione di dati nonché le capacità commerciali.
3. Il partenariato SST avviato a norma del regolamento (UE) 2021/696 rimane in vigore a norma del presente regolamento, sostiene l'evoluzione delle attività sulla base delle esigenze degli utenti, compresi meccanismi trasparenti per la valutazione e l'integrazione delle capacità SST commerciali, e contribuisce all'attuazione delle attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f bis) e lettera g), anche attraverso la fornitura di sostegno tecnico e amministrativo, competenze, studi o pertinenti attività di ricerca e innovazione. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative alla partecipazione degli Stati membri a tale partenariato, al quadro organizzativo di tale partecipazione e all'inclusione in una fase successiva di un ulteriore Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
4. Al fine di rafforzare il contributo all'attuazione dell'SST, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 al fine di integrare il paragrafo 3 con l'elenco dettagliato dei compiti che devono essere eseguiti dal partenariato SST di cui al paragrafo 3.

5. I servizi SST di cui al paragrafo 1, lettera c), sono gratuiti, disponibili senza interruzioni e adattati alle esigenze degli utenti SST di cui al paragrafo 9 e comprendono:
- a) la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e, se necessario, la generazione di allarmi anticollisione e di raccomandazioni di manovra durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;
 - b) l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;
 - c) la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali, detriti spaziali compresi, nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto.
6. I servizi SST destinati agli utenti SST governativi autorizzati di cui al paragrafo 9, lettera c), sono gratuiti, disponibili senza interruzioni e adattati alle loro esigenze e possono comprendere la correlazione, il filtraggio e la conservazione di tutti i dati SST provenienti dalla rete di sensori di cui al paragrafo 1, lettera a), e la distribuzione dei dati SST agli utenti SST governativi autorizzati, sulla base del catalogo di cui al paragrafo 1, lettera a).
9. Tra gli utenti SST figurano:
- a) gli utenti SST primari, che hanno accesso a tutti i servizi SST di cui al paragrafo 5: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, l'Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell'Unione;
 - b) gli utenti SST non primari, che hanno accesso ai servizi di cui al paragrafo 5, lettere a) e c): altri soggetti pubblici e privati e organizzazioni internazionali;
 - c) gli utenti SST governativi autorizzati, che hanno accesso ai servizi di cui al paragrafo 6: gli Stati membri e il SEAE.

- 9 bis. Al fine di promuovere la diffusione dei servizi SST di cui al paragrafo 5 o di tutelare gli interessi di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli utenti non primari o integrare l'elenco dei servizi ai quali possono avere accesso.
10. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, politiche in materia di accesso relative ai servizi SST di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
- 10 bis. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, politiche in materia di accesso come pure specifiche per la fornitura di servizi SST e specifiche tecniche e operative per i servizi SST di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
11. La sottocomponente SST non è aperta alla partecipazione di paesi terzi. È tuttavia aperta alla Norvegia subordinatamente alla conclusione di un accordo specifico distinto a norma dell'articolo 218 TFUE e dell'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 63

Oggetti vicini alla Terra (NEO)

1. L'obiettivo della sottocomponente "oggetti vicini alla Terra" ("sottocomponente NEO") della componente SSA è il monitoraggio del rischio di oggetti naturali nel sistema solare che si avvicinano alla Terra.
2. La sottocomponente NEO comprende attività volte a conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Comprende attività di sostegno relative al mantenimento del catalogo dell'Unione delle proprietà fisiche degli oggetti vicini alla Terra e all'inserimento dei dati in tale catalogo, e può comprendere valutazioni del rischio di impatto.
3. La sottocomponente NEO comprende le attività di ricerca e sviluppo a sostegno della sua evoluzione e la ricerca e lo sviluppo a valle per le applicazioni e la tecnologia per gli utenti.

Eventi di meteorologia spaziale (SWE)

1. L'obiettivo della sottocomponente "eventi di meteorologia spaziale" ("sottocomponente SWE") della componente SSA è monitorare e valutare i cambiamenti naturali dovuti alle variazioni dell'attività solare e connessi agli eventi di meteorologia spaziale, come i venti solari e le eruzioni solari, e il loro impatto sui sistemi critici e sulle infrastrutture che rientrano nei requisiti tecnici dei servizi di cui al paragrafo 4.
2. La sottocomponente SWE comprende tutte le attività necessarie per fornire servizi di meteorologia spaziale, compresi l'acquisto di dati da fonti commerciali e le attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'evoluzione della sottocomponente SWE e dei relativi servizi e la ricerca e lo sviluppo a valle per le applicazioni e la tecnologia per gli utenti ai fini dell'adozione dei servizi SWE.
3. I servizi SWE mirano a essere disponibili senza interruzioni e gratuitamente. Comprendono in particolare il settore spaziale e possono espandersi gradualmente ad altri settori in funzione delle esigenze degli utenti.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche e operative relative ai servizi SWE, tenendo conto delle esigenze degli utenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

Accesso allo spazio

1. L'accesso allo spazio è la capacità di lanciare e trasportare veicoli spaziali verso lo spazio, nello spazio e dallo spazio, utilizzando sistemi di lancio.
2. L'obiettivo della componente "accesso allo spazio" è promuovere un accesso autonomo, resiliente e sostenibile allo spazio, sostenendo l'affidabilità, la competitività e l'efficienza sotto il profilo dei costi dei servizi di lancio europei, unitamente a un approccio europeo coeso e collaborativo, tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.
3. Nelle sinergie con altri programmi e regimi di finanziamento dell'Unione, e fatte salve le attività dell'ESA, le attività nell'ambito della componente "accesso allo spazio" comprendono:
 - a) l'appalto o l'appalto congiunto, l'aggregazione o l'incentivazione di servizi di lancio europei per le esigenze dell'Unione e, su loro richiesta, per le esigenze degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali; incluse le esigenze in termini di attività di dimostrazione in orbita e di convalida in orbita a sostegno delle attività di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 67, paragrafo 2;
 - b) l'accesso alla ricerca e all'innovazione spaziale, compresi l'aggiornamento e lo sviluppo di tecnologie, sistemi e servizi nuovi;
 - c) lo sviluppo, l'adeguamento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento delle infrastrutture di terra critiche situate nell'Unione, comprese le strutture necessarie per collaudare, lanciare e recuperare le tecnologie e i servizi di accesso allo spazio.

4. La Commissione istituisce un forum per il coordinamento dell'accesso allo spazio che comprende gli Stati membri, l'Agenzia, le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'ESA, e altri soggetti pubblici europei per coordinare le attività istituzionali europee in materia di accesso allo spazio e l'approccio europeo di cui al paragrafo 2.
5. (...)

Articolo 66

Commercializzazione in ambito spaziale e economia spaziale

1. La componente relativa alla commercializzazione in ambito spaziale e all'economia spaziale comprende le attività CASSINI e le attività di diffusione tra gli utenti. CASSINI è l'iniziativa dell'Unione per l'imprenditoria spaziale. CASSINI intraprende azioni intese a sostenere la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'industria spaziale dell'Unione, concentrandosi in particolare sull'imprenditorialità, e a stimolare gli investimenti privati, aiutando gli imprenditori a crescere e a espandersi nel mercato interno e a livello internazionale. Le attività di commercializzazione in ambito spaziale possono essere svolte in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni pertinenti, compresa l'ESA.
2. Questa componente comprende in particolare le attività seguenti:
 - a) la creazione di strumenti di investimento dell'Unione per investimenti privati nelle fasi di avviamento, crescita precoce e crescita, come pure di agevolazione delle uscite per i fondatori e gli investitori;
 - b) la creazione di una struttura dell'Unione per l'espansione industriale al fine di rendere possibili maggiori investimenti privati in nuovi impianti di produzione e in quelli esistenti e rafforzare le catene di approvvigionamento situate nell'Unione;
 - c) il sostegno allo sviluppo nell'Unione di competenze mirate per il settore spaziale, compresi l'analisi del fabbisogno di competenze, lo sviluppo di programmi di studio per il settore spaziale, il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, i programmi di mobilità e di scambio;

- d) il rafforzamento degli ecosistemi spaziali locali, in coordinamento con le iniziative nazionali e regionali, riunendo diversi attori per promuovere l'innovazione spaziale e fornire sostegno, strutture e servizi ai cittadini e alle imprese al fine di promuovere l'imprenditorialità, in particolare attraverso il trasferimento di tecnologie, i servizi di accelerazione d'impresa, l'abbinamento e la creazione di reti di investitori, e rendendo possibile un accesso migliore al mercato e alle reti commerciali internazionali;
- e) regimi volti ad accelerare la maturità di mercato e la crescita commerciale attraverso l'uso di contratti e sistemi per clienti strategici al fine di acquisire clienti sui mercati sia privati sia pubblici che riguardano componenti e infrastrutture spaziali come pure prodotti che utilizzano dati e servizi spaziali;
- f) azioni necessarie per sostenere l'economia spaziale dell'Unione, compresi l'adozione da parte degli utenti e lo sviluppo del mercato a valle, e il mercato interno per le attività spaziali.

Articolo 67

Sovranità tecnologica, ricerca e innovazione

1. La componente "sovranià tecnologica, ricerca e innovazione" consente all'Unione di costruire un ecosistema industriale spaziale competitivo, autonomo e innovativo, volto a rafforzare la sovranità tecnologica, la non dipendenza e l'autosufficienza dell'Unione nel settore spaziale. Questa componente promuove lo sviluppo e l'adozione di tecnologie spaziali all'avanguardia. Essa dà priorità alla riduzione delle dipendenze critiche da tecnologie non dell'Unione, costruisce sinergie con altri settori, promuove la maturazione delle tecnologie critiche dalla ricerca all'industrializzazione e favorisce le tecnologie a duplice uso che possono recare benefici sia alle applicazioni civili sia a quelle di difesa.

2. La componente "sovranità tecnologica, ricerca e innovazione" comprende le attività seguenti:
- a) le attività relative alla sovranità tecnologica dell'Unione, quali l'innovazione, lo sviluppo, l'industrializzazione e l'adozione di tecnologie spaziali critiche, comprese quelle che direttamente connesse all'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche (*Observatory of Critical Technologies*, OCT) e l'attuazione delle tabelle di marcia OCT destinate a ridurre le dipendenze dell'Unione lungo le catene di approvvigionamento e a rafforzare la competitività dell'ecosistema spaziale dell'Unione;
 - b) le attività volte a migliorare la disponibilità tempestiva di materie prime critiche e materiali avanzati, componenti e tecnologie per il settore spaziale, anche attraverso la riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti, prodotti intermedi o materie prime critiche;
 - b bis) la ricerca, lo sviluppo, la maturazione e la convalida delle capacità spaziali nuove ed emergenti dell'Unione, comprese le tecnologie di rottura, come il rilevamento quantistico e altre tecnologie correlate;
 - c) lo sviluppo di nuove capacità spaziali dell'Unione che promuovono una nuova economia nello spazio, in particolare attraverso la maturazione, la dimostrazione e l'operatività degli ISOS;
 - d) il potenziamento della competitività industriale dell'Unione sui mercati commerciali globali, anche attraverso missioni dimostrative volte a migliorare il grado di digitalizzazione dei sistemi spaziali end-to-end;
 - e) l'esplorazione e lo sfruttamento delle sinergie con settori complementari quali la sicurezza e la difesa e altri settori pertinenti per ambiti essenziali quali la robotica, l'intelligenza artificiale e la cibersecurity;

- f) il sostegno alle attività di normazione e certificazione pertinenti al settore spaziale dell'Unione, compreso un approccio armonizzato a livello dell'Unione in materia di componenti disponibili in commercio (*Commercial Off-The-Shelf*, COTS);
- g) l'agevolazione della disponibilità delle strutture di collaudo e di elaborazione dei dati per le tecnologie spaziali e dell'accesso alle stesse.

Articolo 68

Accesso ai servizi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi GOVSATCOM, ai servizi governativi IRIS², ai servizi di frammentazione di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera b), e all'EOGS a condizione che concludano un accordo in conformità dell'articolo 218 TFUE e a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, che stabilisca i termini e le condizioni per l'accesso a tali servizi e purché risultino conformi all'articolo 13.
3. L'accesso di paesi terzi e organizzazioni internazionali al PRS di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), è disciplinato dall'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴.
4. Non è necessario alcun accordo concluso in conformità dell'articolo 218 TFUE per accedere ai servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), e al rientro di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera c).
- 4 bis. I servizi SST di cui all'articolo 62, paragrafo 6, non sono accessibili ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, tranne alle condizioni previste nell'accordo di cui all'articolo 62, paragrafo 11.

⁵⁴ Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1104/oj>).

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi operativi spaziali dell'Unione

1. La Commissione applica le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 3 alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione di cui alla presente sezione se lo ritiene necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei sistemi spaziali operativi dell'Unione, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un'economia aperta.
2. Prima di applicare le condizioni di ammissibilità e di partecipazione in conformità del paragrafo 1, la Commissione informa la pertinente configurazione del comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera h bis), e tiene nella massima considerazione i pareri degli Stati membri sull'ambito di applicazione e la giustificazione per l'applicazione di dette condizioni di ammissibilità e di partecipazione.
3. Le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
 - a) il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in uno Stato membro e le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite nello stesso Stato membro;
 - b) il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in uno o più Stati membri; e
 - c) il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i criteri che determinano un'influenza determinante su un soggetto giuridico, in maniera diretta o indiretta (attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi), che possa avere un impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sulla resilienza dei sistemi spaziali operativi dell'Unione, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in termini di tecnologia in tutte le tecnologie e catene del valore fondamentali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

5. La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), nel caso di un determinato soggetto giuridico previa valutazione basata sui criteri cumulativi seguenti:
- a) per le tecnologie, i beni o i servizi specifici necessari per le attività di cui al paragrafo 1 non sono prontamente disponibili sostituiti negli Stati membri;
 - b) il soggetto giuridico è stabilito in un paese che è membro del SEE o dell'EFTA e che ha concluso con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 11, le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite in tale paese e le attività legate agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi sono svolte in tale paese o in uno o più di detti paesi; e
 - c) la protezione delle ICUE è assicurata in conformità dell'articolo 13 e sono attuate misure per garantire la sicurezza e la resilienza delle componenti di cui all'articolo 58, del loro funzionamento e dei loro servizi.
6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), per un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che non è membro del SEE o dell'EFTA se non sono prontamente disponibili sostituiti nei paesi membri del SEE o dell'EFTA e sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 5, lettere a) e c).

7. La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera c), se il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro fornisce le seguenti garanzie:
- a) il controllo sul soggetto giuridico non è esercitato in maniera tale da ostacolare o limitare la sua capacità di:
 - 1) svolgere attività in ordine all'appalto, alla sovvenzione o al premio; e
 - 2) produrre risultati, in particolare tramite obblighi di rendicontazione;
 - b) il paese terzo o il soggetto di un paese terzo che esegue il controllo si impegna ad astenersi dall'esercitare poteri di controllo sul soggetto giuridico o dall'imporre a quest'ultimo obblighi di rendicontazione in relazione all'appalto, alla sovvenzione o al premio; e
 - c) il soggetto giuridico rispetta i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3.
8. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto giuridico valutano se quest'ultimo risponde ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), per le deroghe relative alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e alle garanzie di cui al paragrafo 7. La Commissione si conforma a tale valutazione.
9. La Commissione fornisce alla pertinente configurazione del comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera h bis), gli elementi seguenti:
- a) l'ambito di applicazione delle condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
 - b) le precisazioni e le giustificazioni in relazione alle deroghe concesse a norma dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo; e
 - c) la valutazione sulla cui base è stata concessa la deroga, fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, senza divulgare informazioni sensibili sul piano commerciale.

10. Le condizioni di cui al paragrafo 3, i criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 e le garanzie di cui al paragrafo 7 sono inclusi nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi, e, in caso di appalto, si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.
11. Il presente articolo lascia impregiudicati la decisione n. 1104/2011/UE e la decisione delegata del 15.9.2015 della Commissione, il regolamento (UE) 2019/452, la decisione 2013/488/UE e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le indagini di sicurezza svolte dagli Stati membri con riguardo ai soggetti giuridici coinvolti in attività che richiedono l'accesso a ICUE nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.
12. Se i contratti risultanti dall'applicazione del presente articolo sono classificati, le condizioni di ammissibilità e di partecipazione applicate dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la competenza delle autorità di sicurezza nazionali.
13. Il presente articolo non interferisce con le procedure relative alle abilitazioni di sicurezza personali e industriali esistenti in uno Stato membro, né le modifica o è in contrasto con esse.

Articolo 70

Proprietà delle risorse spaziali dell'Unione, accesso ai risultati e uso delle risorse

1. L'Unione è proprietaria di tutte le risorse materiali e immateriali create, sviluppate o acquistate in regime di gestione diretta o indiretta nell'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione. La Commissione garantisce a tal fine che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono portare alla creazione o allo sviluppo di tali risorse contengano disposizioni che garantiscano la proprietà dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle risorse materiali e immateriali create, sviluppate o acquistate in regime di gestione diretta o indiretta nell'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione quando:
- a) il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzioni, premi o appalti pre-commerciali, oppure
 - b) le attività non sono interamente finanziate dall'Unione, salvo diversa indicazione, oppure
 - c) le attività riguardano i ricevitori PRS sviluppati dagli Stati membri.
- 2 bis. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica a infrastrutture governative sviluppate nel contesto della sottocomponente IRIS².
3. Quando si applica il paragrafo 2, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione non acquisiscono la proprietà ma beneficiano dei diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi, Stati membri compresi, affinché sfruttino i risultati a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze.
4. L'Unione può concludere i pertinenti accordi al fine di acquisire la proprietà di risorse sviluppate da terzi, qualora tali risorse siano necessarie per l'attuazione delle componenti di cui all'articolo 58.

5. La Commissione garantisce all'Unione i diritti seguenti:
- a) il diritto d'uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dall'infrastruttura governativa di IRIS², dalla componente PNT, dalla componente EO e, se necessario, dalle componenti SST o "accesso allo spazio", conformemente alle leggi, alle normative e ai pertinenti accordi di licenza applicabili, resa possibile dalle pertinenti notifiche delle frequenze messe a disposizione dagli Stati membri, che restano sotto la responsabilità degli Stati membri; e
 - b) il diritto di dare priorità alla fornitura dei servizi governativi IRIS² rispetto ai servizi commerciali, conformemente ai termini e alle condizioni da stabilire nei contratti di cui all'articolo 61 e tenendo conto delle esigenze degli utenti governativi autorizzati.

Articolo 71

Prestazioni dei servizi, garanzia e responsabilità

- 1. La Commissione o, se del caso, l'Agenzia elabora un documento di definizione del servizio per ciascun servizio fornito dalle componenti o sottocomponenti di cui all'articolo 58, descrivendo le caratteristiche e le prestazioni attese di tali servizi. Il documento di definizione del servizio è reso pubblico o, per i servizi destinati agli utenti governativi autorizzati o agli utenti del PRS, condiviso con le autorità competenti di cui all'articolo 76. Per la sottocomponente SST, il partenariato SST di cui all'articolo 62, paragrafo 3, contribuisce all'elaborazione del documento di definizione del servizio.
- 1. Le prestazioni attese di cui al paragrafo -1, nonché i dati e le informazioni forniti dalle componenti e sottocomponenti di cui all'articolo 58, sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, accuratezza, disponibilità, affidabilità, velocità e idoneità a qualsiasi scopo. La Commissione, l'Agenzia e le autorità governative interessate non si assumono alcuna responsabilità al riguardo.

- 1 bis. Qualora un servizio non soddisfi i parametri dichiarati nel documento di definizione del servizio di cui al paragrafo -1 a causa di un evento pianificato o imprevedibile, gli utenti sono informati senza indebito ritardo conformemente alla procedura stabilita nel pertinente documento di definizione del servizio.
- 1 ter. In deroga al paragrafo 1, per i servizi destinati agli utenti governativi autorizzati, per il PRS e per i servizi per la sicurezza della vita di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera i), il documento di definizione del servizio di cui al paragrafo -1 è accompagnato da impegni specifici in termini di prestazioni attese, che possono essere soggetti a determinati termini e condizioni d'uso.
- 1 quater. I punti di contatto di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera g bis), informano la Commissione o, se del caso, l'Agenzia quando un evento pianificato di cui al paragrafo 1 ter relativo ai servizi forniti agli utenti governativi autorizzati o agli utenti del PRS può incidere sulle loro attività.
2. Gli Stati membri che partecipano alla sottocomponente SST non sono ritenuti responsabili dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura di servizi SST, dal ritardo nella fornitura di servizi SST, dell'imprecisione delle informazioni fornite attraverso i servizi SST o di qualsiasi altra azione intrapresa in risposta alla fornitura di servizi SST. Ai fini del paragrafo 1 ter, tali Stati membri notificano senza indebito ritardo alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi scostamento dalle prestazioni attese.

Articolo 72

Norme complementari in materia di appalti

1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, tramite bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati. Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l'amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell'appalto sia subappaltato a società esterne al gruppo dell'offerente principale, tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI all'ecosistema spaziale. L'offerente motiva il mancato soddisfacimento di una richiesta di subappaltare o lo scostamento dalla percentuale del 30 %. L'amministrazione aggiudicatrice può includere nella documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione requisiti specifici per far sì che i contraenti principali seguano i principi in materia di appalti di cui al presente paragrafo durante l'esecuzione del contratto.
- 1 bis. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera g), in merito al conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
2. Si ritiene che gli appalti relativi alla continuità del servizio, al PRS o ai servizi agli utenti governativi autorizzati soddisfino la condizione di estrema urgenza di cui all'allegato I, sezione II, punto 11.1, lettera c), del regolamento finanziario.

Articolo 73

Norme complementari in materia di sovvenzioni

1. [L'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili fatto salvo il principio di cofinanziamento.]
2. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l'ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione.

3. In deroga all'articolo 207 del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.
4. Il partenariato SST di cui all'articolo 62, paragrafo 3, è autorizzato a ricevere una sovvenzione a norma dell'articolo 198, lettera d), del regolamento finanziario.

Articolo 74

Norme complementari in materia di gestione indiretta

1. È concluso un accordo quadro tripartito relativo al partenariato finanziario a norma dell'articolo 131 del regolamento finanziario sia con l'Agenzia che con l'ESA, in base al quale all'Agenzia e all'ESA possono essere affidati compiti di esecuzione del bilancio.
2. Qualora l'Agenzia o l'ESA istituisca una commissione per la valutazione delle offerte per un appalto svolto nell'ambito dell'accordo tripartito di cui al paragrafo 1, gli esperti della Commissione e, ove pertinente, dell'altro soggetto incaricato possono partecipare in qualità di membri alle riunioni della commissione per la valutazione delle offerte, avere accesso a tutti i documenti prodotti dalla commissione per la valutazione delle offerte e partecipare alle riunioni di riesame. Tale partecipazione non pregiudica l'indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte.
3. In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e se la Commissione valuta positivamente la tutela degli interessi dell'Unione, i compiti affidati in regime di gestione indiretta all'Agenzia, o ai suoi successori, possono essere ulteriormente affidati dall'Agenzia agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.
4. Qualora le attività di appalto o sovvenzione siano realizzate in regime di gestione indiretta da parte di soggetti incaricati, le attività di comunicazione, le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, apparecchiatura, veicolo, fornitura o risultato principale finanziati mediante l'appalto o la sovvenzione riconoscono il sostegno dell'Unione ed espongono la bandiera dell'Unione (emblema) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso) conformemente alle norme di comunicazione standard della Commissione.

Ruoli

1. Gli Stati membri possono partecipare alle componenti di cui all'articolo 58. Gli Stati membri che partecipano a tali componenti contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza a livello tecnico, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca. Tale contributo comprende, ove opportuno e possibile, la messa a disposizione dell'Unione di dati, informazioni, servizi e infrastrutture in possesso degli Stati membri o situati sui loro territori, necessari per il buon funzionamento delle azioni. Gli Stati membri adottano misure per provvedere al corretto funzionamento delle azioni beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione, comprese l'assegnazione e la protezione delle frequenze.
2. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione delle componenti di cui all'articolo 58, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione sovrintende inoltre all'attuazione di tali componenti, fatte salve altre politiche dell'Unione.
3. La Commissione:
 - a) gestisce tutte le componenti o sottocomponenti di cui all'articolo 58 non affidate a un altro soggetto;
 - b) determina le priorità delle componenti di cui all'articolo 58 nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 e la loro evoluzione a lungo termine in linea con le esigenze degli utenti e sovrintende all'attuazione di tali programmi di lavoro;

- b bis) fatti salvi i compiti dell'Agenzia o degli altri soggetti incaricati, garantisce che la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti di cui all'articolo 58 siano promossi e massimizzati nei settori pubblico e privato, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e interfacce di facile utilizzo, favorendo un ambiente stabile a lungo termine, sviluppando sinergie appropriate tra le applicazioni delle varie componenti e garantendo la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra le componenti di cui alla presente sezione e altri programmi e azioni dell'Unione;
- b ter) promuove la coerenza tra le attività di cui alla presente sezione e le attività svolte nel settore spaziale a livello dell'Unione, nazionale o internazionale;
- c) determina e coordina la dimensione internazionale delle componenti di cui all'articolo 58 al fine di garantire la coerenza con le politiche dell'Unione in materia di azione esterna e un approccio coerente alle stesse, nel suo ambito di competenza.
4. Ove necessario per garantire il corretto funzionamento delle componenti di cui all'articolo 58 e la regolare prestazione dei servizi da esse forniti, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e operative necessarie per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e sottocomponenti e dei servizi da esse forniti, tenendo conto dei risultati della consultazione degli utenti e di altri portatori di interessi. Nel definire tali specifiche tecniche e operative, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale e rispetta i requisiti di retrocompatibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

5. Ove necessario, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure richieste per determinare l'ubicazione dell'infrastruttura di terra, sulla base dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3, seguendo un processo aperto e trasparente e garantendo una sana gestione finanziaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.
6. L'Agenzia svolge i propri compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) xx/xx [EUSPA]* e può essere incaricata dalla Commissione di altri compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, di tale regolamento e conformemente al regolamento finanziario.
7. A condizione che siano tutelati gli interessi dell'Unione, l'ESA è incaricata dei seguenti compiti:
 - a) per quanto riguarda la componente PNT: le evoluzioni significative dei sistemi, la progettazione e lo sviluppo di parti del segmento di terra e dei satelliti, compresi i collaudi e la convalida;
 - b) per quanto riguarda la sottocomponente Copernicus:
 - i) il coordinamento e l'attuazione della componente spaziale e la sua evoluzione;
 - ii) la progettazione, lo sviluppo e la costruzione dell'infrastruttura spaziale e di parti del segmento di terra associato, comprese le operazioni di tale infrastruttura e i relativi appalti, ad eccezione dei casi in cui tali operazioni siano svolte da altri soggetti, come l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT);
 - iii) ove opportuno, la fornitura di accesso ai dati di terzi;

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al fascicolo 2026/0084(COD).

- c) per quanto riguarda la sottocomponente EOGS: la progettazione e lo sviluppo di nuove missioni spaziali di osservazione della Terra e di parti del segmento di terra associato;
- d) per quanto riguarda la sottocomponente IRIS²:
 - i) la supervisione dello sviluppo, della convalida e delle relative attività di realizzazione riguardanti le fasi di sviluppo, convalida e realizzazione per i servizi governativi e dello sviluppo e dell'evoluzione necessari per la fornitura di servizi governativi, intraprese nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 61, paragrafo 15, e conformemente ai termini e alle condizioni degli accordi di contributo nell'ambito dell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all'articolo 74, paragrafo 1, garantendo il coordinamento tra i compiti e il bilancio assegnati all'ESA e l'eventuale contributo dell'ESA;
 - ii) la fornitura di consulenza tecnica, anche durante l'attuazione;
- d bis) per quanto riguarda le sottocomponenti SWE e NEO: attività di ricerca e sviluppo a monte.

8. Sulla base di una valutazione della Commissione, l'ESA può essere incaricata di altri compiti in funzione delle esigenze delle componenti di cui all'articolo 58, comprese attività specifiche di ricerca e innovazione, purché tali compiti non duplichino le attività svolte da altri soggetti incaricati e mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione di tali componenti.

- 8 bis. Fatta salva l'approvazione del consiglio di amministrazione del SatCen a norma dell'articolo 18 della decisione 2014/401/PESC del Consiglio, il SatCen è incaricato della fornitura dei servizi EOGS e dei dati EOGS di cui all'articolo 60, paragrafo 8, lettere b) e c), agli utenti governativi autorizzati come pure della gestione del livello di federazione dell'infrastruttura EOGS di cui all'articolo 60, paragrafo 8, lettera a), punto i). L'esecuzione dei compiti conferiti al SatCen a norma del presente paragrafo, compresa la definizione delle politiche di accesso, delle limitazioni e degli accessi prioritari per la fornitura di servizi EOGS agli utenti governativi autorizzati rispetta gli interessi dell'Unione in materia di PESC conformemente alla decisione 2014/401/PESC del Consiglio e gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri.
9. Fatto salvo il paragrafo 8 bis, a condizione che gli interessi dell'Unione siano tutelati, la Commissione può affidare, integralmente o in parte, i compiti di attuazione delle componenti di cui all'articolo 58 a soggetti pertinenti, quali l'EUMETSAT, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, il SatCen, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e Mercator Ocean International.

Articolo 76

Autorità competenti

1. Se necessario, per le sottocomponenti di cui all'articolo 58 che forniscono servizi a utenti governativi autorizzati, ciascun partecipante nomina un'autorità competente. L'autorità competente garantisce che:
- a) i servizi pertinenti siano utilizzati conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3;
 - b) i diritti di accesso ai servizi pertinenti siano determinati e gestiti;

- c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi pertinenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 77, paragrafo 3;
 - d) un punto di contatto centrale sia istituito a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce per la sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi sviluppati nell'ambito delle componenti di cui all'articolo 58.
2. Le azioni, i compiti e il funzionamento delle autorità responsabili per il PRS sono stabiliti all'articolo 5 della decisione n. 1104/2011/UE.

Articolo 77

Principi di governance e di sicurezza

1. I principi di governance per le componenti di cui all'articolo 58 e le attività specifiche sono basati sugli elementi seguenti:
- a) la continuità e l'affidabilità del servizio e la necessaria continuità dell'infrastruttura, compresa la protezione dalle minacce;
 - a) una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'attuazione, che sia basata sulle rispettive competenze ed eviti sovrapposizioni o duplicazioni di compiti e responsabilità, facendo sì che vi sia chiarezza quanto all'assunzione delle responsabilità;
 - b) la rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna componente o sottocomponente di cui all'articolo 58, a seconda dei casi;
 - c) un controllo rigoroso delle componenti di cui all'articolo 58 e delle loro attività, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutti i soggetti, nell'ambito dei rispettivi ruoli e compiti;

- d) una gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;
- f) una considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti di cui all'articolo 58, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;
- g) sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi;

g bis) per i servizi destinati a utenti governativi autorizzati e al PRS, il coordinamento delle pertinenti attività operative con le autorità competenti di cui all'articolo 76 e con i punti di contatto designati dagli Stati membri in rappresentanza dei pertinenti utenti di tali servizi.

1 bis. Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) xx/xx [EUSPA]* è l'autorità di accreditamento di sicurezza per le componenti e le sottocomponenti di cui all'articolo 58 del presente regolamento. Tale accreditamento è effettuato in conformità dell'articolo 16 di detto regolamento.

2. I principi di sicurezza per le componenti di cui alla presente sezione, incluse le relative infrastrutture di terra e spaziali, sono basati su quanto segue:

- a) tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e basarsi sulle loro migliori pratiche;
- b) garantire la protezione delle infrastrutture di terra che costituiscono parte integrante di una componente di cui all'articolo 58 e che sono situate nel territorio degli Stati membri, adottando misure almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Consiglio;

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al fascicolo 2026/0084(COD).

- c) applicare la decisione 2013/488/UE del Consiglio per quanto riguarda gli Stati membri e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione per quanto riguarda la Commissione, che prevedono, tra le altre cose, una separazione tra le funzioni operative e quelle associate all'accreditamento;
 - d) considerare la Commissione l'originatore di tutte le informazioni classificate create dai soggetti incaricati di cui all'articolo 74, paragrafo 1;
 - e) garantire che il comitato di accreditamento di sicurezza istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) xx/xx [EUSPA]* svolga i suoi compiti nel rispetto delle responsabilità della Commissione o di tali soggetti incaricati e delle competenze degli Stati membri in materia di accreditamento di sicurezza;
3. La Commissione provvede affinché un'analisi dei rischi e delle minacce sia mantenuta e aggiornata per le componenti o le sottocomponenti esistenti di cui all'articolo 58. La Commissione provvede affinché l'analisi dei rischi e delle minacce sia effettuata per ogni futura componente o sottocomponente. In base a tali analisi la Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente o sottocomponente. Nel fare ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento della componente o sottocomponente in questione, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario. La Commissione garantisce inoltre che il livello generale di sicurezza non sia ridotto e che il funzionamento delle apparecchiature esistenti basate su tale componente o sottocomponente non sia compromesso e tiene conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3. I soggetti coinvolti nell'attuazione delle attività spaziali di cui alla presente sezione adottano le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nell'analisi dei rischi e delle minacce, per garantire la sicurezza delle componenti di cui alla presente sezione.

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al fascicolo 2026/0084(COD).

4. Qualora il funzionamento dei sistemi possa compromettere la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, si applicano le procedure previste dalla decisione (PESC) 2021/698⁵⁵.

SEZIONE 4

SOSTEGNO ALLA POLITICA PER L'INDUSTRIA DELLA SICUREZZA CIVILE

Articolo 79

Disposizioni specifiche per il sostegno alla politica per l'industria della sicurezza civile

Le azioni sostenute ai sensi della presente sezione contribuiscono all'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 4).

Articolo 80

Attività specifiche a sostegno della politica per l'industria della sicurezza civile

1. Il sostegno alla politica per l'industria della sicurezza civile riguarda in particolare le seguenti aree di applicazione:
 - a) sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche e a duplice uso, oltre che dei soggetti critici, rispetto a qualsiasi tipo di minaccia alla sicurezza;
 - b) tecnologie, capacità e soluzioni, comprese misure che rafforzano la normazione, la certificazione e l'interoperabilità delle tecnologie di sicurezza, pertinenti alla prevenzione della criminalità e alla lotta alla stessa, in particolare il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità come anche i reati favoriti dall'informatica;

⁵⁵ Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 178, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/698/oj>)

- c) tecnologie, capacità e soluzioni per il controllo delle merci e delle persone alle frontiere, la protezione delle frontiere e dei poli logistici, la sicurezza e la sorveglianza marittime e la sicurezza doganale; e
 - d) le capacità di preparazione civile, prevenzione e risposta rispetto alle minacce alla sicurezza, siano esse naturali o provocate dall'uomo, accidentali o intenzionali.
2. Il sostegno alla politica per l'industria della sicurezza civile è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:
- a) ricerca e innovazione, espansione, sostegno alle PMI, sviluppo delle competenze e azioni in ambito manifatturiero;
 - b) collaudi e convalida di tecnologie e soluzioni;
 - c) introduzione e diffusione sul mercato di tecnologie e soluzioni, anche da parte degli operatori del settore della sicurezza;
 - d) sostegno ad azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto degli atti giuridici e delle politiche pertinenti dell'Unione, compreso lo sviluppo di capacità per i punti di contatto nazionali.
3. Il sostegno fornito attraverso le aree di applicazione o le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fornito in qualsiasi forma, anche attraverso attività di ricerca e innovazione collaborative definite nel regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione] e individuate in un'apposita parte specifica del programma di lavoro.
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi della presente sezione sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società beneficiarie di sostegno a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Articolo 81

Proprietà dei risultati

1. Se il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di appalti, i risultati sono di proprietà dell'Unione.
2. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione spettano, su richiesta, diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, nonché il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.
3. Qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di licenze esclusive per i risultati generati con il sostegno a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi non associati o a soggetti di paesi terzi non associati che avvenga entro 3 anni dal pagamento finale dell'azione, a condizioni che garantiscono la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione è soggetto alla notifica preventiva e all'approvazione da parte della Commissione.

Articolo 82

Norme complementari in materia di sovvenzioni

1. Per le attività a sostegno delle azioni di coordinamento e sostegno nel settore della sicurezza civile, l'Unione può coprire fino al [100] % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l'ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 83

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e può riunirsi nelle seguenti configurazioni:
 - a) comitato generale ECF, per la panoramica strategica dell'attuazione dell'ECF, le questioni riguardanti gli obiettivi generali o le questioni riguardanti più di uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
 - b) comitato per la transizione pulita, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
 - c) comitato per la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - d) comitato per il digitale, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
 - e) comitato per l'industria della difesa, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 2), che può riunirsi in diverse sottoconfigurazioni in linea con le attività di cui all'articolo 44, paragrafo 1;
 - f) comitato per la resilienza, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 1);

- g) comitato per lo spazio, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 3), che può riunirsi in diverse sottoconfigurazioni in linea con le componenti o sottocomponenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1;
 - h) comitato per l'industria della sicurezza civile, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 4);
 - h bis) comitato di sicurezza, per la protezione di informazioni classificate UE e dei relativi aspetti della sicurezza collegati a questioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), con un mandato distinto da quello delle altre configurazioni, cui non si sovrappone.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il parere è richiesto al comitato nella sua configurazione maggiormente interessata.
 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il parere è richiesto al comitato nella sua configurazione maggiormente interessata.
 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
 - 4 bis. Qualora il comitato di cui al paragrafo 1, lettere e), f), g), h) o h bis) non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
 5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

6. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere da b) a h), possono riunirsi in diversi gruppi di lavoro in linea con le componenti specifiche degli ambiti di intervento; il comitato di cui al lettera h bis) può riunirsi in gruppi di lavoro dedicati alla sicurezza al fine di occuparsi della protezione di informazioni classificate UE e dei relativi aspetti della sicurezza collegati a questioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
- 6 bis. Quando si riuniscono per esaminare la specifica parte dedicata alla ricerca e all'innovazione collaborative di cui all'articolo 15, paragrafo 2, a eccezione dei programmi di lavoro relativi alle attività di cui al capo VII, sezione 2, gli ordini del giorno delle pertinenti configurazioni dei comitati comprendono voci specifiche dedicate alla parte dei programmi di lavoro relativi alle attività di ricerca e innovazione collaborative. Alle riunioni sono invitati due rappresentanti per ciascuno Stato membro.
7. Alle riunioni del comitato nelle diverse configurazioni possono essere invitati rappresentanti di paesi terzi, di organizzazioni internazionali o di altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione, alle condizioni stabilite nei rispettivi regolamenti interni, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di ordine pubblico dell'Unione. Essi non sono presenti alle votazioni del comitato né vi partecipano. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative all'ammissibilità, comprese le deliberazioni relative agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
8. Il SEAE e l'AED sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato per l'industria della difesa in qualità di osservatori e a fornire le loro opinioni e competenze relativamente ai lavori del comitato.

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo e il 31 dicembre 2035.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
- 6 bis. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, che rimane in vigore, se pertinente, fino a quando non sarà modificato sulla base del presente regolamento.

Articolo 85

Modifiche del regolamento (UE) 2021/696

I titoli I, II e III, gli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 43 e i titoli VI, VII, VIII e X del regolamento (UE) 2021/696 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 86

Modifiche del regolamento (UE) 2023/588

I capi I, II, III e IV, gli articoli 24, 25, 26, 28 e 29 e i titoli VII, VIII, IX e X del regolamento (UE) 2023/588 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 87

Modifiche del regolamento (UE) 2025/2643

I capi II e IV del regolamento (UE) 2025/2643 sono soppressi.

Articolo 88

Abrogazione

I seguenti regolamenti sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028:

- a) regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014;
- b) regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
- c) regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092;
- d) regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi degli atti di base di cui all'articolo 85, che continuano ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.
2. Il presente regolamento non pregiudica gli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2021/696 e del regolamento (UE) 2023/588. Tali atti restano in vigore, se pertinenti, fino a quando non saranno modificati sulla base del presente regolamento, fatta eccezione per le decisioni adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/588.

- 2 bis. Il presente regolamento non pregiudica gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643. Tali atti restano in vigore, se pertinenti. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643.
3. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione tra l'ECF e le misure adottate a norma degli atti di base di cui al paragrafo 1.

Articolo 90

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente